

AGGIUNTA

Alla Difesa del Pio Luogo di S. Angelo
a Nido.

IN CUI SI DIMOSTRA


Di non doverfi impartire il Regio *Exequatur* alle 14. Risoluzioni della
S. Congregazione del Concilio.



ATTUALITÀ

di [illegible] e [illegible]

[illegible] di [illegible] e [illegible]





NON era nostro pensiero di prendere di bel nuovo la penna in difesa del Pio Luogo di *S. Angelo a Nido*, dacchè tutti gli ordini delle Persone non amano piu di leggere nuove Scritture per una Causa cotanto famigerata, e per cui tanto diffusamente si è scritto. Si desidererebbe alla perfine di vedere riaperte le Porte di quella Chiesa, in cui per lo spazio di piu di tre Secoli si videro con comune edificazione celebrati piu frequenti, e cotidiani Sacrosanti Sacrifizj della Messa, e recitati i Divini Uffizj da ventitre Sacerdoti addetti ivi unicamente al Culto Divino. Si bramerebbe soltanto, che quell'opera si vantaggiosa al Pubblico, e cotanto favorita fin da' primi Secoli della Chiesa, si rivedesse esercitata in quell'Ospedale, in cui i Poveri di piu civile condizione riceveano con fervorosa Cristiana pietà sollievo, e cura alle loro penose malattie, e pabolo Spirituale alle loro Anime coll' amministrazione de' Sacramenti. E come in vece di sì giustissime ardenti brame del Pubblico, potea venirci in mente di annoiarlo con nuove leggende? Ci saremmo ben volentieri astenuti anche di farlo nel 1746., allorchè pubblicammo la nostra prima Scrittura. Ma stimammo ben giusto di vendicare la fama di quel celebre Porporato *Rinaldo Brancaccio* Fondatore di questo Pio Luogo. Non potea con animo sereno, e tranquillo tollerarsi, che un Cardinale si be-

(IV)

merito della Chiesa nella sua Legazione al nostro Re *Ladislao* per lo Trattato di pace con effolui conchiufo , sì rinomato ne' Concilj Ecumenici di Pifa , e di Costanza , ed un Soggetto in fine sì luminoso , e di eterno decoro a questa sua celeberrima Patria avesse a trattarsi ne' giorni nostri , come un usurpatore di un Ospedale , e Chiesa già molto tempo prima dotata. Egli era troppo dispiacevole il sentirsi , che un Cardinale cotanto versato negli affari di più alto rilievo della Sede Apostolica , avesse oggi nella sua Carta di Fondazione a riputarsi , come un fallacissimo Interpretre dell' oracolo del Sommo Romano Pontefice *Martino V.* per la semplice Concessione di un' Esenzione pattuita nel Pio Luogo da lui fondato , eretto , e dotato. E poi quassicchè non bastasse una taccia sì vergognosa ad un Personaggio sì ragguardevole , gli si toglievano nove anni di vita riserbategli dall' alta Divina Provvidenza per utile della sua Chiesa Unversale. E come potea senza un ragionevole , ed appassionato risentimento soffersisi , che una sì gloriosa , utile , e rinomata Fondazione di Padronato Laicale del Sedile di Nido , che vale a dire di un Collegio di Nobiltà de' più cospicui in Europa , fosse dopo di tre Secoli trattata , come una Favola : ed i più venerandi Documenti dell' Antichità , che si conservavano in quell' Archivio , vilipesi , come Cartole o supposte , o foggiate di pianta ?

Ora però cotanto sinistre , e mal concepite Idee sono svanite , e dileguate affatto , come nebbia al vento. La Chiesa di *S. Angelo a Morfisa* di Padronato della stessa Famiglia già estinta , se ne rimane incorporata nel Tempio di *S. Domenico Maggiore* : nè ha fatto giammai passaggio nella nostra Chiesa di *S. Angelo a Nido* fondata nel 1426. dal Cardinal *Rinaldo Brancaccio*. Quell' Ospedale de' Poveri Studenti sotto dell' Imperadore *Federigo II.* non si è saputo mai più rinvenire in qual angolo fosse della nostra Città. Anzi co-

Do-

non meno nuovamente proibiti nella Santa Chiesa di
 S. Andrea si è già dimostrato con evidenza irrefragabile
 come questa Chiesa, ed Ospedale, di cui erano
 fondate, e dotate co' propri Beni del
 Cardinal *Rinaldo* : come a' 6. Luglio del 1428. presero
 Cavalieri del Sedile di Nido con pubblico, e so-
 lenne Istrumento il possesso della Chiesa, dell' Ospeda-
 le, ed degli esseri consistenti in varie Case, Poderi,
 e Rencati comperati dal Cardinale stesso, e da
 lui ereditati per Fetto, e Dote di questo Pio Luogo:
 come per tempo medesimo furono eletti due Governatori
 cioè *Antonio Brancaccio*, ed *Erribello di Lamberto* a
 reggere, governare, e mantenere questa Chiesa, ed
 Ospedale, *ad omnia iura regendam, gubernandam,*
ministrandam ipsam Ecclesiam, & Hospitale: Come a'
 28. Novembre dello stesso anno 1428. lo stesso Romano
 Pontefice *Martino V.* concede con suo Breve particolare
 molte Indulgenze a tutti i Fedeli, che aspiciate lo loro colpo
 col Sacramento della Penitenza a questo visitato l'Ospede-
 re, ed Oratorio di S. Andrea, e S. Michaelis *in loco*
genit. omnium boni pariter, & confessi, qui in
S. Andrea, & S. Michaelis Archangeli festivitibus
Hospitale, & Oratorium predicta devotè visitaverint.
 Non era piu tempo di ricorrere al Rituale Romano, e
 di negare perciò la Fondazione di una Chiesa, per
 non vedersi dipinta nell' Altare Maggiore l'immagine
 del glorioso Appostolo S. Andrea, dopo di averla ve-
 nerata il dottissimo Difensor della Curia in tanti vetu-
 stissimi monumenti di Scoltura, e Pittura colà colloca-
 ta. Ma, e superstiziosa si era l'antibologia delle vo-
 ci Chiesa, Oratorio, e Cappella: quando in tante
 pubbliche Scritture abbiamo fatto osservare l'uso indi-
 stinto, e promiscuo di tai voci. Il che per altro po-
 tea ben sapere dalla Storia Ecclesiastica di quei tem-
 pi, ne' quali alle sole Chiese Parocchiali davasi il no-
 me di *Cattoliche*: giusta l'insegnamento di *Giambat-
 tista*

ella Gattico nel suo Trattato De Oratoriis domesticis (a).

Si è tolto ora quel vanissima equivoco di voci tra Chiesa, Oratorio, e Cappella: onde poi si era creduto nella S. Congregazione del Concilio in Roma, di esservi in S. Angelo o Nido una piccola Chiesa interiore, ed un'altra esteriore. Si è perciò da Noi nel Sommario delle Scritture nuovamente prodotte esibito il Breve di Martino V. de' 24. Novembre del 1428. per l'Indulgenze concedute all'Oratorio di S. Andrea, e S. Michele Arcangelo. Si sono prodotti tanti pubblici Istrumenti di quel tempi, da' quali apparisce nominata indistintamente la Cappella, e Chiesa coll' Ospedale de' SS. Angela, ed Andrea. Così si legge negli Istrumenti de' 20. Ottobre del 1428., de' 26., e 28. dello stesso mese, ed anno, de' 22. Agosto del 1430., de' 30. Dicembre dello stesso anno, de' 18. febbrajo del 1431., de' 17. Gennajo del 1452., de' 6. febbrajo del 1455., de' 5. Marzo dello stesso anno, de' 16. Ottobre 1572., de' 31. Gennajo 1581., e de' 29. Ottobre del 1585. In tutti quest' Istrumenti leggesi così: *Gubernatores Hospitii, & Ecclesie, seu Cappelle SS. Angeli, & Andreæ siti, seu positi in Platea Nidi, constructi, & edificati per dictum quond. Reverendissimum Dominum Raynaldum Cardinalem, ut supra (b).*

A que-

(a) Gattico de Oratoriis Domesticis Cap. 1. Num. 8. *Rem exploratissimam reddit M. Gregorius sapè solo Oratorii titulo vocans Sacras illas Edes, in quibus Parochialia Officia exequi nequibant, quamvis Presbyteris quibusdam commendarentur.*

(b) L' Istrumento del Possesso preso a' 6. Luglio del 1428. leggesi nel Sommario delle Scritture nuovamente prodotte N. 4. Il Breve di Martino V. de' 24. Novembre del 1428. leggesi nello stesso Sommario Num. 5. E tutti i mentovati Istrumenti leggonsi Num. 13.

A questo stesso oggetto, oltre delle Sepulcrali Iscrizioni del 1453., e del 1522., ne' quali promiscuamente vedesi fatto uso della voce di *Cappella*, *Oratorio*, e *Chiesa de' Santi Angelo*, ed *Andrea*, si è presentato altro pubblico Documento de' 27. Settembre 1450. Leggonsi in questo dati in pegno due Antifonarj dell' antichissima Chiesa di *S. Andrea*, di cui or ora parleremo, alla Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*. Ed è notevole la ragione, che se ne adduce di non celebrarsi i Divini Uffizj nella Chiesa di *S. Andrea*, e che in quella di *S. Angelo* recitavansi di giorno, e di notte: *Ex eo, quia in dictâ Ecclesiâ S. Andrea non dicitur Divinum Officium, quia ad presens non est Cappellanus. Et in dictâ Ecclesiâ S. Angeli celebratur Divinum Officium diu, noctuque (a)*.

Differenti però da una verità sì costante furono le idee impresse in Roma delle due Chiese Interiore, ed Esteriore nel nostro Pio Luogo. Si osservino con attenzione i quattordici Dubbj proposti nella S. Congregazione del Concilio. E si vedrà chiaramente, come nel quinto Dubbio promosso intorno la Licenza di predicare vi si pone non senza premeditazione l'Aggiunta di *Chiesa Esteriore*. Ed a qual'altro fine nel Sommario della stessa Curia colà stampato si andò rintracciando nelle vite de' Pontefici di *Alfonso Ciacconio* il luogo, in cui questo Scrittore dà il nome di semplice *Cappelluccia*, o sia *Aediculam* alla fondazione di questa Chiesa? Ecco il passo del *Ciacconio*, che in detto Sommario trasferivesi (b): *Rainaldus Brancatius Cardinalis Neapolitanus . . . hic Cardinalis Neapoli PROPE ECCLESIAM S. Andrea ad Nidum Domum, Hospitale, & A. DI-*

(a) Detto ultimo Sommario Num. 12.

(b) Sommario della Curia num. 68.

DICULAM SS. Angeli , & Andrea cum omnibus usui humano necessariis, officinis, & utensilibus sua pecunia construxit.

Colla stessa mira di far comparire una Chiesa Interiore, e l'altra Esteriore rapportaronsi nel Sommarjo, medesimo della Curia le parole di un progetto, che si suppose fatto dal fu Eminentissimo Cardinal Petra , e di cui quì non si ebbe giammai notizia veruna (a) . In questo ideale progetto leggonfi le seguenti parole : *In concernentibus Curam Animarum nella Chiesa esteriore non possi ingerirsi il Rettore, ma che spetti all'Arcivescovo.*

Ed ecco, come nella S. Congregazione si prese un manifestissimo abbaglio di fatto. Si pensò, che vi fosse nel Pio Luogo di *S. Angelo a Nido* una piccola Chiesa Interiore, o sia *Cappella*, giusta l'espressione del *Ciacconio*; e che questa *Cappella* fosse quell'*Oratorio* unito all'*Ospedale*, di cui si parlò nella *Bolla di Martino V.* Si ebbe poi per vero, che vi fosse un'altra Chiesa pubblica Esteriore: e che in questa si pretendea la libera amministrazione de' *Sagramenti*, e del *Ministero della parola di Dio* indipendentemente dall'*Arcivescovo*. Or come in un'Ipotesi sì lontana dal vero poteano le *Risoluzioni* di quel *Sacro Confesso* riuscire favorevoli al nostro Pio Luogo?

La Carta poi di *Fondazione*, che dovea servire di principale base, e fondamento dell'*Esenzione*, si ebbe non già per un pubblico, e solenne *Istrumento*, ma per una semplice *Lettera del Cardinale* forse *supposta*, ed *apografa*. Il che poi si è quì *pubblicato* in iscritto, ed a voce francamente *declamato*. Ed in effetti nel *Sommarjo della Curia* veggiamo alla *Carta di Fondazione*
dato

(a) Sommarjo della Curia num. 4

dato il Nome di pretesa Lettera del Cardinal *Branca-*
cio: pratense litera Cardinalis Rainaldi Brancacci (a).
 Per derogar maggiormente la fede di quella Carta si rap-
 portò nello stesso Sommario l'Iscrizione marmorea inci-
 sa nel Sepolcro del Cardinale, in cui erasi fissato il gior-
 no della di lui morte a dì 27. Marzo del 1427. Degno
 però di compatimento fu quel primo abbaglio di essersi
 tolti in Roma al nostro Cardinale quattro soli mesi di
 vita. Sembrava di doversi prestare qualche credenza
 all'Epigrafe scolpita su di una Tavola Marmorea nel di
 lui Avello. Ma non così compatibile fu la crudeltà usa-
 tagli qui in Napoli nel privarlo di nove interi anni di
 vita. Egli era facile l'ingannarsi con quell'Iscrizione;
 non sapendosi di esservi stata posta con pochissima av-
 vertenza ne' principj del passato Secolo. Qui però chiu-
 que con occhio purgato, e con mediocre cognizione di
 Architettura riguardata avesse l'opera di quel Mausoleo
 degna del celebre Scultore Fiorentino *Donatello*,
 avrebbe ben osservato, che la Tavola di Marmo, in
 cui è scolpita l'Iscrizione, non corrispondea punto al-
 l'Idee grandi di quell'Autore. Anzi si farebbe accorto,
 che siccome il Mausoleo è elegantissimo, così la Tavo-
 la Marmorea sopraggiuntavi era contraria alle buone,
 ed esatte regole dell'Architettura.

Ma via su sappiasi con verità il tempo preciso della mor-
 te del nostro Porporato. E siccome nella prima Scrit-
 tura gli restituimmo nove anni di vita, ora a marcio
 dispetto della Sepulcrale Iscrizione gliene restituiremo
 quattro altri mesi. Mancò di vivere, e pieno di gloria,
 e di meriti riposò nel Signore negli ultimi giorni di
 Settembre, o ne' principj di Ottobre del 1427. Ce ne
 rende fedele testimonianza l'accurato, ed erudito Scrit-

B

tore

(a) Sommario della Curia num. 7.

toce *Onafrio Panvinio*. Scrive egli così (a): *Royaldus Brancaccius Neapolitanus, Archidiaconus Cardinalis SS. Viti, & Modesti in Macello Martyrum, obiit Romae mense Septembris anno 1427. Cadaver Neapolim translatum, sepultum est in Ecclesiâ S. Angeli ad Nidum a se fundatâ.*

Felice Contelorio nell' Istoria de' Cardinali vuole, che il Cardinal *Brancaccio* fosse morto nel principio del mese di Ottobre del 1427. Ed *Engenio Caracciolo* ci assicura, che ne' suoi giorni fu posta quell' Iscrizione, in cui per abbaglio si fisò il giorno della morte del Cardinal *Rinaldo* a' 27. di Marzo: eccone le di lui parole (b): *Fu sepolto il Cardinal Rinaldo Brancaccio nella Chiesa di S. Angelo a Nido in un sepolcro di marmo, dove sono tre statue, che la Cassa ove l'ossa del morto Cardinale si conservano, il capo reggono, e nel corpo della Cassa una Istoria di basso rilievo, ma senza epitaffio alcuno; se bene oggi dalla sua famiglia è stato posto il seguente epitaffio.*

Il *P. Aldoio* nelle Note alle Vite de' Pontefici al *Ciacconio* ci racconta fedelmente, come il Corpo di *Rinaldo Brancaccio* trasferito in Napoli fu sepolto nella Chiesa di *S. Angelo a Nido* da lui fondata in un marmoreo elegante Mausoleo adornato di tre Statue, fatto gli costruire per ordine di *Cosma de Medicis* dal *Donatello* Fiorentino insigne Scultore de' suoi tempi; senza che vi si ponesse alcuna sepulcrata iscrizione: Che vi fu poi incisa l' Iscrizione da' Posterì della stessa sua Nobilissima Famiglia, affinchè vieppiu indelebile si conservasse la memoria di un sì gran Cardinale. *Corpus ex ejus testamento Neapolim translatum in Ecclesiâ S. Angeli*

(a) *Panvin. de Roman. Pont.*

(b) *Engenio Caraccioli* nella sua *Napoli Sagra* al foglio 261. stampato nel 1624.

geli ad Nidam, à se, ut diximus, erectà, in marmoreo, & eleganti Mausoleo tribus statuis ornato a Donato ditto Donatello Florentino, insigni illius ævi Sculptore, constructo, sine ullâ sepulchrali inscriptione conditum est. Posterì tamen ejusdem nobilis familie Alumni, ne tanti Cardinalis memoria unquam periret, eidem tumulo inscriptionem inciderunt.

Non credasi questa Difamina del giorno della morte del nostro Cardinale una lezione Accademica. Il pubblico Istrumento della Carta di Fondazione erasi stipolato in Roma a' 30. Marzo del 1427. da *Pietro Scoense* Secretario del nostro Cardinale, ed Appostolico, ed Imperiale Notajo. Se la di lui morte adunque, giusta l'Iscrizione Sepulchrale rapportata nel Sommario della Curia, fosse seguita a' 27. Marzo del 1427., il rogito di quell'Istrumento sarebbe seguito, nell'altro Mondo. Ed allora si, che la Carta di Fondazione annoverar si potea tra le Favole di Caronte. Queste sono le riflessioni, che meritavano un esatto Criterio. Del resto le nuove Regole di Critica poste in uso dal dottissimo Difensor della Curia farebbono sempre state di assai lieve momento.

E come con una nuova Diplomatica non pensata in Francia, nè in Germania, nè in Inghilterra si avea a credere sospetto di falso quel venerando Documento dell'Antichità, perchè nella composizione della Lettera vedevasi usurpata ora la terza, ed ora la prima persona de' Verbi? Se mai questo fosse stato un errore in Grammatica, sarebbe stato degno di riprensione per un rigoroso Pedante, ma non già per un Uomo sì illuminato, e dotto, come il Difensor della Curia.

A confessarla però ingenuamente nè in Roma, nè in Napoli si è fin' ora saputo con certezza di esservi questo pubblico, e solemne Istrumento della Carta di Fondazione, che conservavasi immerso tra la polvere nell'Archivio del Pio Luogo. **E** Noi dopo di averlo improf-

so nell'ultimo Sommario, lo mostrammo la prima volta alla presenza di tutti nella Real Camera di S. Chiara. Or senza una Scrittura cotanto necessaria, ed essenziale potea formarsi giudizio esatto di questa Causa da quel Confesso de' Porporati meritevole del più alto rispetto, e della più profonda venerazione?

Intorno poi all'altro principalissimo fondamento della Bolla di *Martino V.* elleno in parte erano ragionevoli le dubbiezze di non esserene sul principio, e per tanto tempo in appresso fatto alcun' uso: e che quasi sul nascere fosse rimasta involuta fra le tenebre dell'obblia. Come però avrebbe potuto ciò dirsi, se si fossero osservate le Presentate poste nel dorso della Bolla medesima? Se le Presentate medesime dimostrano di esserene fatto uso ne' Regj Tribunali, e nella Curia Arcivescovile immediatamente, ed indr nel 1461., e sufficientemente in appresso? Se fra tai Presentate leggessene una, in cui da *Giulio* Vicario di Napoli fu rimesso il Clerico *Pellegrino* denunciato nella Corte Arcivescovile, alla Chiesa di *S. Angelo a Nido*? Questo antichissimo Atto di possesso della giurisdizione Attiva egli è dovere di porlo nel suo vero lume: onde si abbia certa notizia della data del tempo, e chi fosse quel Vicario di Napoli *Giulio*. Sappiasi, che *Matteo di Afflitto* nel consiglio 20. facendo menzione di un litigio insorto nella Corte Arcivescovile di Napoli per cagione di Matrimonio, scrive così (a): *In Foro Domini Julii Carrafa Vicarii Generalis Reverendissimi Domini Olivieri Carafa Archiepiscopi Neapolitani, et noviter facti Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae. Fu Oliviero Carafa, siccome dimostra il Chioccarelli, promosso al Car-*

(a) Questo Consiglio 20. leggesi nello speciosissimo M. S. de' Consigli di Matteo, o sia Mazzeo d'Afflitto, che originalmente si conserva dal Regio Consigliere Signor D. Eusebio Ulloa Severino.

Cardinalato dal Pontefice *Paolo II.* nel 1467. Ed essendo questa nostra Presentata segnata coll' Indizione III. si dee perciò affermare , che la Bolla fu prodotta innanzi al Vicario *Giulio Carafa* a' 16. Maggio del 1470. poiche dal primo Settembre 1469. per li 31. Agosto 1470. viene a cadere la detta III. Indizione . Ed ecco un atto possessivo di Giurisdizione Attiva in vigore della Bolla di *Martino V.* riconosciuta dalla Corte Arcivescovile di Napoli fin dal 1470.

Confessiamo però , che il vero tenore di questa Bolla di *Martino V.* , e di quel tanto , che si esposè dal Cardinal *Rinaldo Brancaccio* non puo ben intendersi senza la notizia di que' Fatti de' tempi affai remoti , che nella nostra prima Scrittura accennammo . Era la Chiesa di *S. Andrea* antichissima Diaconia della Chiesa Romana . Vi era , giusta l'uso di quei Secoli , annesso alla Diaconia un Ospedale col suo Oratorio , in cui esercitavansi verso i Poveri le Opere di Ospitalità . Per reggere questa Diaconia vi si mandava da Roma un Suddiacono Regionario . Costui non solamente avea cura della Diaconia , ma governava , e reggea i Patrimonj della Chiesa Romana , i quali nella Campagna Felice erano il Napolitano , ed il Nolano . Quel *Teodimo* sepolto nella Chiesa di *S. Andrea* era Suddiacono Regionario ne' principj dell'VIII. Secolo . Dovea parimente sapersi , che dismesse quasi generalmente tai Diaconie nell'XI. Secolo , e ridotte in tanti Benefizj Ecclesiastici , la Chiesa di *S. Andrea* coll'Ospedale annesso fu governata da un Rettore di Collazione Pontificia . E questo si fu quell'Ospedale de' Poveri , che nel 1426. già desolato , e dismesso per le vicende memorande , e lagrimevoli sofferte da questa Metropoli , volle riedificare il Cardinal *Rinaldo Brancacci* coll'Oratorio , ed altre Officine annesse . Domandò prima di riedificarlo al Romano Pontefice *Martino V.* , che la Giurisdizione ampia , la quale prima in nome de' Romani Pontefici vi si esercitava da'

Sud-

Suddiaconi Regionarj, ed indi da' Rettori di *S. Andrea*, si esercitasse poi in quanto alla Temporalità da due Governadori eliggendi da' Cavalieri del Sedile di Nido, ed in quanto alla Spiritualità da un Sacerdote con tutta l'Ecclesiastica, ed Ordinaria Giurisdizione su la Chiesa, ed Ospedale, e su de' Preti, e Chericivi addetti. Domandò, che la Chiesa, ed Ospedale, che erigger volea, rimanesse per sempre del tutto esente dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, e sottoposta alla Sede Appostolica. Questo domandò il Cardinal *Rinaldo Brancacci*, uniformandosi agli antichi stabilimenti della Chiesa fin dal V. Secolo. E questo ottenne dal Sommo Pontefice *Martino V.* Domanda degna di un Porporato, che avendo affittito con tanta gloria, ed utile della Chiesa Universale ne' Concilj Ecumenici di Pisa, e di Costanza, gli erano troppo noti, quai fossero stati gli abusi cagionati dall' eccessive graziose Esenzioni, e quai l'Esenzioni utilissime alla Cristiana Repubblica. Nè men degna della domanda fu la Concessione accordatagli da *Martino V.* dell' Illustre Colonnese Famiglia, e peritissimo del Diritto Canonico, che avea letto per tanti anni nell' Università di Perugia: Onde meritò ne' tempi piu calamitosi della Chiesa di essere prescelto per Sommo Romano Pontefice in quella Ecumenica Ecclesiastica Assemblea di Costanza. Questa si fu la Bolla spedita a' 24. Aprile del 1426. Questa si fu anche la Bolla col nuovo Titolo di Ampliazione della nostra Chiesa di *S. Angelo* confermata a' 28. Febbrajo del 1543. A queste Bolle Pontificie aggiunse tutta la Sovrana Reale Autorità il Glorioso Monarca delle Spagne *Filippo II.* con suo Diploma spedito in Brusselles a' 20. Settembre 1559. ed esecutoriato nel nostro Regno a' 13. Agosto del 1560. In vigore di questi Titoli delle due Supreme Autorità, che tutto il Mondo Cristiano governano, ritrovavasi nel 1743. dopo lo spazio di piu di tre Secoli nel possesso de' suoi Privilegj il Pio Luogo di

di *S. Angelo a Nido* . Ed ora questi sono i Privilegi , che si vogliono abbattere , e distruggere da' suoi fondamenti , con impartirsi il Regio *Exequatur* alle 14. Risoluzioni profferite dalla S. Congregazione del Concilio fondate su di manifesti abbagli di fatto , e senza la cognizione de' principalissimi Documenti , che non furono giammai presentati in quel Sacro Confesso . E non abbiamo Noi ragione di esclamare . *Quid enim majus est , quid sanctius Imperiali , ac Pontificia Majestate ? vel quis tanta superbia fastigio tumidus , ut Regalem , Pontificiumque sensum contemnat ?* (a)

Per ben intendere adunque il senso della Bolla Pontificia di *Martino V.* , egli era ben necessario di sapere l'origine dell' antica Diaconia Apostolica di *S. Andrea* , e dell' Ospedale , che vi era annesso . Non bisognava prenderne la notizia con irrisione , ed ischerzo , o almeno non era convenevole ridurre la Dignità di quegli antichi Suddiaconj Regionarj al vilissimo impiego di *Fattori di Campagna* , e di semplici *Rettori di Chiese rurali* . Dovea perdonarla il Difensor della Curia a quel Teodimo , che fu cotanto celebre nell'ottavo Secolo . E giacchè non lo conosceva , non era un atto proprio della sua gentilezza di caricarlo d' ingiurie . Per difesa di quei vilipesi Suddiaconi Regionarj , e per porre in chiaro una materia confaccentissima alla nostra causa , ci prendiamo la libertà di ricordare al Dottissimo Difensore della Curia , che la Chiesa Romana avea una Diaconia in Napoli di sua Giurisdizione : come apparisce dalla Lettera 86. scritta da Papa *Adriano I.* a *Carlo Magno* , pubblicata prima dal *Gretsero* nella Collezione delle Lettere Pontificie scritte a' Re Francesi , e poi dal *Duchesne* nella raccolta degli
anti-

(a) *L. Si Imperialis Majestas cognitionaliter examinaverit .*

antichi Scrittori delle cose Gallicane nel Tomo 2. ; e rammentata da *Chioccarelli* nel suo Trattato de' Vescovi, ed Arcivescovi di Napoli (a). Le parole di detta Lettera sono queste : *Emisit nobis Stephanus Neapolitanus Episcopus per suos apices Diaconiam juris Sanctae nostrae Ecclesiae sibi concedi*. Or questa Diaconia era appunto la nostra di *S. Andrea*, che sola era in Napoli della Chiesa Romana. E questa Chiesa, e Diaconia pretendea il Vescovo di Napoli *Stefano*, che se gli fosse conceduta, ma non l'ottenne.

E per avere di tai Diaconie una piu certa, ed individuale notizia, deesi richiamare in memoria, come l'antica Roma fra le tenebre del Gentilesimo era divisa in quattordici Regioni (b). Indi poi rischiarate in quella Capitale del Mondo le tenebre del Paganesimo dalla luce Divina dell'Evangelo, ed aumentatosi il Cristianesimo, gli antichi Sommi Pontefici *S. Fabiano*, *S. Cajo*, e *S. Silvestro* divisero quell'Alma Città in Sette Regioni Ecclesiastiche : comprendendo per ciascheduna due Regioni Civili. A queste sette Ecclesiastiche Regioni per sovvenimento de' Poveri stabilirono sette Diaconi, e sette Diaconie, o sieno Case di Ospitalità, ove i Poveri venivano alimentati, e soccorsi da' suddetti Diaconi, che ne aveano la cura, e da' Diaconiti, o sia dalla Gente addetta al servizio delle Diaconie medesime (c). Durò tale stabilimento per tutto il quarto Secolo, in cui renduta pienamente la pace alla Chiesa, e propagato, e diffuso il Cristianesimo,

(a) *Chioccarelli* de' Vescovi, ed Arcivescovi di Napoli Pag. 86.

(b) *Rosino* Antichità Romane lib. 1. Cap. 12.

(c) *Panvin.* delle sette Chiese Cap. 3. pag. 30. *Pancirolo* Tesori nascosti di Roma Tratt. 3. pag. 31. e 32. *Bivio* note a' Concilj appresso il *Labbe* Tom. 1. de' Concilj generali pag. 1558.

(XVIII)

Curia non faccia loro di nuovo il gran torto di riputarli *Fattori di Campagna*, e *Rettori di Chiese Rurali*, si contenti di leggere le loro preminenze nel *Hieroleffico de' Fratelli Macri*. *Subdiaconi Romani XXI. fuerant, nimirum septem Regionarii, qui canebant Epistolas, & Lectiones in stationibus &c. Item hujusmodi Subdiaconi ad similitudinem Diaconorum mittebantur pro Legatis, Nuntiis, & Ministris Sedis Apostolicae, sive Diaconi erant Nuntii apud Reges, & Imperatores, & Subdiaconi Internuncii in Provinciis, Argumentum est ex Canone pervenit, & Canone nuntiatum dist. 83., ubi Gregorius Papa Anatholio Campaniae Subdiacono, idest illius Provinciae Internuncio scribit. Dicitio enim Graeca Subdiaconus latine Subministrum significat, idest Subdelegatum, vel Internuntium, ac jubet, ut aliquos negligentes Episcopos corrigat, & quia Subdiaconus ante Literas Pontificis non fundtus est officio suo, arguitur (a).*

Egli è per tanto certissimo, che i Suddiaconi Regionarij Rettori de' Patrimonj della Chiesa Romana, oltre alla carica di esigere, e raccogliere le rendite de' Fondi appartenenti a' Patrimonj suddetti, ed all'amministrazione, e governo delle Diaconie a' Patrimonj medesimi annesse, esercitavano parimente ampia Giurisdizione nelle materie Ecclesiastiche. Se di ciò si vogliono riscontri piu indubitati, può rilevarsi chiaramente dal Registro delle Lettere di *S. Gregorio il Grande*. Noi tralascieremo di rapportare tutti gli atti giurisdizionali esercitati da' Suddiaconi Regionarij di varie Città d'Italia, e di Europa, che ricavansi dal rammentato Registro di Lettere di *S. Gregorio il Grande*. Rappor-
teremo soltanto alcune Lettere di questo Santo Pontefice

(a) *Frater Macri in Hieroleffico pag. 518., & 528.*

tesico dirette a' Suddiaconi Regionarj, Rettori del Patrimonio della Campagna Felice, e con ciò del Napoletano, e Dispensatori della nostra Diaconia di S. Andrea. Nel Registro di dette Lettere leggesene una diretta a Pietro Suddiacono Regionario della *Campagna*. Dicesi nella medesima di avere il detto Suddiacono Regionario Pietro presa informazione dell' attentato commesso da' Servi di Clementina, Donna patrizia del Castello Lucullano contro *Paolo* Vescovo di Napoli, e di avere discacciati dalle Chiese di detto Castello i suddetti Servi colà rifuggiti (a). In un' altra Lettera leggesi, di avere lo stesso Pietro Suddiacono Regionario convocato il Clero della Chiesa Napoletana per l' elezione del nuovo Vescovo con avere contro i renitenti di detto Clero esercitato il Vigore Ecclesiastico, e di avere trasmessi in Roma i nominati dal Clero alla Dignità Vescovile (b). In un' altra Lettera si vede di essersi data da S. Gregorio potestà al Rettore del Patrimonio della Romana Chiesa, che era in Napoli, di far tutti gli sforzi, affinchè Fortunato nostro Vescovo adempisse al buon governo de' Monasterj, e de' Sudditi: ed in caso di renitenza, di emendare le di lui mancanze (c). In un' altra Lettera diretta ad Antemio Suddiacono Regionario si vede di avere lo stesso Antemio ordinato a Pascasio Vescovo di Napoli d' invigilare al Governo della sua Chiesa, e di eleggersi il suo Vicario, ed il Vicedomino per lo buon governo de' suoi Sudditi (d).

- (a) *Lib. 3. del Registro di Lettere di S. Gregorio Magno Epistola 1. Pag. 623.* dell' Edizione de' PP. di *S. Mauro*.
- (b) *Nel detto Registro Lib. 3. Epistola 35. Pag. 649.*
- (c) *Nel detto Registro Lib. 13. Epistola 26. Pag. 1235.*
- (d) *Nel detto Registro di Lettere Lib. 9. Epistola 66.*

Questa si era la Giurisdizione, e facoltà, che i Suddiaconi Regionarj esercitavano in nome della Sede Apostolica nella nostra Diaconia di S. Andrea. Questi erano que' *Fattori di Campagna*, di cui si è parlato con tanto dispregio. Nè si finse da Noi quel Teotimo Suddiacono Regionario ne' principj dell' VIII. Secolo sepolto nella Chiesa di S. Andrea. Ne fe' affai onorata menzione Baronio ne' suoi Annali (a). Anzi ne rapporta la sepulcrale Iscrizione, che termina colle seguenti parole. *Hic in pace membra sunt posita Theodimi Sub. Reg. & Rect. Sedis Apost. & Disp. hujus Diac. Beati Andreae. Si quis presumpserit hunc tumulum violare, erit anathematis vinculis innodatus.*

E se con piu esatta critica si richiedesse la testimonianza di un Autore quasi contemporaneo, puo tutto ciò leggerfi nella vita di Papa Gregorio II. scritta da Anastasio Bibliotecario. Non solamente costui fa menzione del Suddiacono Regionario Teodimo: ma dice, che si portò egli con Giovanni Duca di Napoli all' assedio di Cuma occupata da' Longobardi per compiacere al Papa (b). Ed il dottissimo Maffei su questo luogo fa la seguente nota. *Erat Theodimus Subdiaconus Regionarius, & Rector Sedis Apostolicae Diaconiae Sancti Andreae Neapoli. In iis siquidem locis, in quibus Romana Ecclesia Patrimonia possidebat constituta erant Diaconiae, ubi eleemosinae a Subdiacono Rectore Patrimonii erogabantur. Sicut enim plures literae Sancti Gregorii Magni nos docent, Subdiaconi munus erat pauperum Diaconiae curam habere. Hic Theodimus sepultus est Neapoli in Ecclesia eadem Sancti Andreae ad Nidum appella-*

(a) *Baronio Tom. XI.* de' suoi Annali Ecclesiastici.

(b) *Anastasio Bibliotecario* dell' Edizione del *Bianchini Tom. 3.* Pag. 176.

latà, de quo extat in Tabulà marmorea ante Altare sequens sepulchralis Inscriptio.

E per conchiudere questo punto de' Suddiaconi Regionarj, e di Teodimo sepolto nella Diaconia di S. Andrea nell' VIII. secolo, non farà dispregevole l' autorità del nostro Capacci nell' Istoria latina di Napoli (a). Rationando egli della nostra Chiesa di S. Andrea disse così. *Et observazione dignum est, ut notat illustrissimus Baronius, in illis locis, ubi Romana Ecclesia patrimoniam possidebat, constitutas esse Diaconias, sicut in Urbe, in quibus elemosynæ a Subdiacono Rectore Patrimonii, & dispensatore erogari solerent. Eorum namque ministeriorum fuisse munus curam gerere pauperum, ex pluribus S. Gregorii literis edocemur, datis ad Anthemium Subdiaconum, eo tempore Neapoli, eodem munere fungentem. Theodimi S. R. E. Subdiaconi, & Correctoris Campaniæ extat ibi epitaphium in tabulà marmoreà ante Altare his verbis exaratum.*

Ecco dato un breve saggio delle Diaconie, e restituito il proprio decoro a' Suddiaconi Regionarj. Verso l'XI. secolo i Fondi addetti a' Patrimonj Appostolici, o si diedero a censo da' Pontefici medesimi, o furono conceduti, ed incorporati con consenso degli stessi Pontefici a varie Chiese, come puo osservarsi dal Muratori (b). Le Diaconie antiche divennero Benefizj Ecclesiastici. Il nome di Diacono, o Suddiacono, e Dispensatore cangiossi in quello di Rettore. E coloro, che ebbero in appresso il Governo delle Chiese, a cui erano le Diaconie congiunte, non meno delle Chiese, che delle Diaconie medesime, o fieno Case di Ospitalità, Rettori si dissero. Ed in effetti sul finire del secolo XIII.

ri-

(a) Capacci *Pol.* 134. e 135.

(b) Muratori *Dissert. Medii Ævi Tom. 5. Dissert. 69. Pag. 799.*

ritroviamo in un Registro dell' Archivio della Regia Zecca dell' anno 1294. , regnando Carlo II. di Angiò, Bartolommeo Brancaccio Cherico , che avea il governo della Chiesa, ed Ospedale de' Poveri di S. Andrea. Ed il P. *Caraccioli* ci fa sapere , che i Rettori della medesima Chiesa di S. *Andrea* erano frequentemente della Nobile Famiglia Brancaccio: *frequenter ex eà Familia Rectores Ecclesie Sancti Andreae (a)* . Nè s' ingannò punto il P. *Caracciolo* , poichè oltre di quel *Bartolommeo Brancaccio* Rettore di S. *Andrea* nel 1294. , l' *Engenio* ci assicura, che *Lisolo Brancaccio* ne era anche il Rettore nel 1370. Anzi sappiamo, che da' Rettori di S. *Andrea* della Famiglia *Brancaccio* eranfi comperate alcune Case in beneficio della Chiesa medesima (b).

Giova però molto piu di sapere, che ne' tempi assai vicini alla nuova fondazione dell' Ospedale fatta dal Cardinale, e propriamente nel 1383. *Ludovico Brancaccio* era il Rettore di S. *Andrea* . Costui esercitava parimente il ragguardevole uffizio in que' tempi di Tesoriere generale del Sommo Pontefice, della Chiesa Romana, e Camera Apostolica in questo Regno . Ed insieme coll' Arcivescovo di Benevento general Collettore nel Regno elessero Succollettore , e Commessario Apostolico *Fra Mainerio* Abate del Monistero di S. *Sebastiano* di Napoli de' PP. Cassinesi nel Ducato di Calabria, per eseguire colà alcuni Ordini , e negozj tocanti *Dominum Nostrum Papam , Romanam Ecclesiam , & Apostolicam Cameram* : giusta le parole del Diploma del Re *Carlo III.* di *Durazzo* registrato nell' Archivio della Regia Zecca (c).

Col-

(a) *P. Caraccioli Monum. Eccles. Neapol. Cap. 28. Pag. 326.*

(b) *Engenio* nella sua Napoli Sagra Pag. 297.

(c) Registro del Re *Carlo III.* di *Durazzo* dell' anno 1382. e 1383. a i fogl. 370. a r. & 371.

Colla scorta, e lume di questi Fatti Istorici intorno all' antico stato della Diaconia, e della Chiesa, ed Ospedale de' Poveri di *S. Andrea*, veggiamo ora, come ben s' intende la Bolla di *Martino V.* spedita a' 24. Aprile del 1426. : e come erano ben fondate le domande del Cardinal *Rinaldo Brancaccio*. Si espongono adunque in detta Bolla le suppliche date al Romano Pontefice *Martino V.* dal Cardinale suddetto. Dicesi, che avea avuto il Cardinale in pensiero co' beni a lui dati da Dio costruire di nuovo, e riedificare l' Ospedale de' Poveri di *S. Andrea* sito nella Piazza di Nido, che era allora di Padronato Laicale, già diruto, e desolato per le Guerre, mortalità, ed altri infortunj, per cui questa Città era stata afflitta : Che volea riedificarlo con Oratorio, ed Altare in onore, e col titolo di *S. Michele Arcangelo*, e dello stesso *S. Andrea*, per esercitarvi varie opere di pietà : Che intendea di rendere l' Ospedale, le persone dimoranti nel medesimo, ed i Rettori di quello per loro tranquillità esenti da ogni Giurisdizione, Dominio, Potestà, e Visita dell' Arcivescovo Napoletano, e dell' Abate secolare della Chiesa di *S. Andrea*, a cui spettava il reggimento di quell' Ospedale, quando esistea : *Ad quem Regimen dicti Hospitalis, dum in esse viguit, spectare noscebatur.* Domandava infine di rendere le Persone, ed i Beni del Luogo da riedificarsi, soggetti immediatamente alla Sede Apostolica. Il Sommo Pontefice lodando il pio proponimento della nuova Fondazione del Cardinale, esimè l' Ospedale coll' Oratorio da riedificarsi dal Dominio, Visita, e Potestà dell' Arcivescovo, e dell' Abate di *S. Andrea*. Sottopose il Luogo, le Persone, ed i Beni alla Sede Apostolica. Ordinò, che il Regimento dell' Ospedale, ed Oratorio dopo di essersi riedificato, si commettesse a coloro, che avrebbe destinati il Cardinale nella sua ultima volontà : *sibi, & illis, quos ad hoc in tua ultima voluntate duxeris ordinandos.* Le parole poi

poi ampiissime dell'efenzione, giusta le formole di que' tempi furono le seguenti. *Hospitale prefatum postquam edificatum, & per te dotatum fuerit, ut praefertur, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, necnon personas easdem, & Rectores ipsius Hospitalis pro tempore existentes A DOMINIO VISITATIONE ET POTESTATE PRAEFATIS eximimus, & totaliter liberamus, illaque libera & exempta ab eisdem fore statuimus, ac Nobis, & Successoribus nostris, & SEDI PRAEDICTAE immediate subesse debere. Ita quod ARCHIEPISCOPUS, & Abbas praedicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut rei, de qua agitur, ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, aut res ipsa consistat, nullam possint in PERSONAS, BONA, ET RECTORES praefatos Jurisdictionem, Potestatem, Visitationem, seu Dominium exercere, SEU a Rectoribus vel aliis, quibus juxta voluntatem praefatam dictum Hospitale commissum fuerit, rationem, seu computum exigere.*

Prima di passare oltre siamo nell'obbligo di rendere distintissime grazie al riverito Avversario della gentilezza protestataci in pubblico nel non essersi intrapreso di doverci dare i Conti dell'Amministrazione di questo Pio Luogo alla Curia Arcivescovile medesima. In segno di gratitudine dobbiamo però avvertirlo, che nel Sommario della Curia stampato in Roma vi è un'abbaglio di una particola *sed* posta con lettere majuscole: leggendosi ivi. *SED a Rectoribus, vel aliis, quibus juxta voluntatem praefatam dictum Hospitale commissum fuerit, rationem, seu computum exigere.* Si compiacia di sostituire alla particola *sed* l'altra di *SEU*: siccome per verità nella Bolla Originale si legge. E conoscerà diverso affai il senso, e che in altra occasione dobbiamo riserbarci gli effetti di sua gentil compiacenza. Le proprie parole della Bolla, che non ammettono ambiguità veruna, sostituendo il *seu* alla parola *sed*, sono queste *Nullam possint in PERSONAS, BONA, ET RECTORES*

RES

RES prefatos jurisdictionem, potestatem, visitationem, seu dominium exercere, SEU a Rectoribus, vel aliis, quibus juxta voluntatem prefatam dictum Hospitale commissum fuerit, rationem, seu computum exigere.

In luogo di una compiacenza punto non necessaria, si contenti il Savio Difensor della Curia di dare a questa Bolla un Interpretazione piu benigna. Si ricordi egli, e richiami alla sua memoria, che nel 1426. non eransi ancora introdotte le formole di Giurisdizione **ATTIVA**, e **PASSIVA**: di **SEPARAZIONE DI TERRITORIO**, della **QUALITA' DI NULLIUS**, e delle varie Prelature di *prima, seconda, e terza specie*. Queste formole, ed espressioni non erano ancora fino a quel Secolo conosciute nella Chiesa. Le vicende de' tempi, e la necessità di ovviare a tanti litigi da tempo in tempo insorti in materie Giurisdizionali inventò poi tai Clausole, e Distinzioni fino al 1426. del tutto peregrine, ed ignote all' Antichità. Senza ripetere le cose altra volta già dette, non sarà certamente sospetta su tal proposito l' Autorità del Cardinal *Petra*, che tutto ciò senza ambiguità veruna confessa (a). *De qualitate vero Nullius mirum non est, si expressa non adducantur monumenta antiquiora, cum TUNC ILLA NON ERANT IN OBVIO USU, ut notat Thomassin. de nov. & vet. Eccles. discipl. tom. I. lib. 3. cap. 35. & seq. : Unde in casu concessionis hujusmodi privilegii Apostolici ANTIQUITUS PROCEDEBATUR VERBIS MAGIS LACONICIS. Sed hisce temporibus, quibus tot controversie, ac difficultates excitatae fuerunt circa hanc materiam Prelatorum Nullius, clarius concipi debent privilegiorum*

D *verba,*

(a) *Card. Petra in Consuet. 4. Calif. III. Tom. 5. Sessione 4. Num. 27., & Sessione 2. Num. 13.*

Verba, ut in posterum similes ambages evitentur.
 Non potrà nè anco sentire col menomo ribrezzo l'Auto-
 rità della Ruota Romana, con cui si afferma, che la
 semplicità di que' tempi non avea ancora ne' Privile-
 gj della Santa Sede poste in uso quelle Clausole, e
 formole, che stimaronsi opportune dopo il Concilio
 di Trento, per concedere la Giurisdizione quasi Ve-
 scovile a' Prelati, e Rettori inferiori di qualche Chie-
 sa (a): *Reflectendo ulterius, quod ruditas, seu simpli-
 citas priorum temporum non adinvenerat fortasse modos,
 quibus magis dilucidè in privilegiis explicaretur per
 Sanctam Sedem concessio hujus Jurisdictionis quasi Epi-
 scopalis attributa Prelatis, sive Prepositis inferiori-
 bus, sicuti post Sacri Concilii Tridentini promulgatio-
 nem.*

Se poi si voglia per un momento volgere lo sguardo a'
 tempi piu remoti dalla nostra Bolla di *Martino V.*,
 come, e dove s'intenderebbono le formole di distem-
 brazione di *Diocesi*, e di separazione di *Territorio*. Si
 sa, che la Polizia esteriore Ecclesiastica, come di Di-
 ritto positivo Ecclesiastico, fu regolata dalla Polizia
 dell'Impero diviso in tredici Diocesi sotto quattro *Pre-
 fetti* ne' tempi de' *Imperadori Arcadio, ed Onorio*.
 Gli Autori piu versati nelle materie Ecclesiastiche s'im-
 barazzano poi nel fissare la vera Epoca, in cui co-
 minciò nella Chiesa la Divisione delle Diocesi: usur-
 pandosi anche questa parola per una semplice *Paroc-
 chia*. La Separazione, e Giurisdizione di *Territorio*
 risvegliava allora non già le Idee Sacrosante dell'Am-
 ministrazione de' *Sagramenti*; e del *Ministero della pa-
 rola di Dio*. Eccitava piuttosto i pensieri *Secolare*
 dell'

(a) *Decision. Salubris penes Josephum de Prospero in Appendic.
 Decis. 24. Num. 51.*

dell' Impero , per cui nella parola di Giurisdizione Territoriale riconosceasi il Dominio eminente del Principato . E quindi i Tributi , i Dazj , il Commercio , l' Asilo , le Fortezze , e tutta in fine la Potestà Politica , ed Economica . Non intendiamo però di girne tant' oltre . Fermiamoci quasi ne' tempi medesimi , in' cui fu spedita la nostra Bolla da *Martino V.* Di quanto dicemmo intorno alle Formole piu ampie dell' Esenzioni concedute in que' tempi , il riverito Avversario ne ha un esempio somministratogli dalla stessa sua Curia nella Spedizione della Bolla di *Gregorio XI.* seguita nel 1372. , di cui se ne legge l' intiero tenore nel Sommario stampato in Roma (a) . Avea la nostra Regina *Giovanna I.* domandata per l' Ospedale , e Chiesa sotto il Titolo di *Corona Spina* una totale Esenzione dagli Arcivescovi di Napoli . Le fu questa accordata coll' istessissime formole , che leggonsi nella nostra Bolla : a riferba di essersi quell' Ospedale , e Chiesa sottoposta a' Priori *pro tempore* del Convento di S. Martino . Le formole usate nella Bolla di *Gregorio XI.* sono queste: *Et insuper Hospitale , & Ecclesiam predictam cum Personis in eis degentibus ab omni Jurisdictione , ac Dominio , & Potestate Ven. Fratris Nostri Archiepiscopi Neapolitani , qui est , & erit pro tempore , & quomodolibet aliorum Ordinariorum Judicum eximimus , & totaliter liberamus , ac ipsa prefatis Priori , & Conventui immediatè decernimus , ac volumus subicere , quodque prefatus Archiepiscopus , vel quisvis alius Loci Ordinarius , præter Priorem , & Conventum predictos , in Hospitale , vel Ecclesiam , aut Personas predictas non possint auctoritate Ordinaria , excommunicationis , suspensionis , & interdicti sententias promulgare ,*

D 2

(a) Sommario della Curia *Nem.* 46.

vel aliàs etiam ratione delicti , seu contractus , vel rei , de qua agetur , ubicunque committatur delictum , iniatur contractus , vel res ipsa consistat , Jurisdictionem aliquam quomodolibet exercere .

Qui però senza darci tempo di respirare , si grida contro di Noi dal Difensore della Curia , che la Chiesa , ed Ospedale di *Corona Spina* dopo di essersi fatta esente dalla Giurisdizione , Dominio , e Potestà dell'Arcivescovo Napoletano , si sottopone immediatamente al Priore di *S. Martino* : Che in conseguente da costui dovea esercitarsi la Giurisdizione Ecclesiastica , che chiamasi *Attiva* . Si dice però , che nella nostra Bolla di *Martino V.* non vi è vestigio di essersi nominata persona alcuna , da cui l'Ecclesiastica Giurisdizione Attiva esercitar si dovesse : Che sotto la parola di *Rectores* intendansi certamente i Governadori Laici dell'Ospedale , a' quali l'amministrazione , e cura della Temporalità di quel Pio Luogo si commettea . Di grazia non precipitiamo così presto i giudizj . Vedremo ora , quanto piu ampia fu la fiducia , che il Romano Pontefice ebbe in quell'insigne Porporato *Rinaldo Brancaccio* , cotanto benemerito della Chiesa Universale . Accennammo da quai stabili , e ben vetusti principj dipendea l'Esenzione del nostro Pio Luogo . E di quale dismembrazione dalla propria Diocesi , e di quale giurisdizione nativa loro tolta poteano lagnarsi gli Arcivescovi di Napoli su quel picciolo Territorio , in cui l'Ospedale , e Chiesa , o sia Oratorio riedificavasi ? Non v'era forse stata colà fin da' primi Secoli della Chiesa una Diaconia propria della Sede Appostolica ? Non avea forse quella Diaconia annesso l'Ospedale de' Poveri col suo Oratorio ? Non vi aveano i Suddiaconi Regionarj esercitata tutta la piu ampia Giurisdizione Ecclesiastica in nome della Chiesa Romana ? Non erano a' Suddiaconi Regionarj succeduti gli Abbati di *S. Andrea* : *ad quos Regimen dicti Hospitalis , dum in esse viguit , spectare noscebatur* . Non avea forse il

se il Sommo Pontefice *Martino V.* rimesso tutto il Governo dell'Ospedale , ed Oratorio , che dovea riedificarsi , a colui , o a quei , che avrebbe il Cardinal *Brancaccio* stimati proprj nella sua ultima volontà : *dicti Hospitalis Regimen illi , vel illis quos in tuâ voluntate ultimâ ad hoc duxeris deputandos?* E che la parola di *Regimen* , di cui si fa uso nella nostra Bolla , non portava forse in quei tempi tutto l'esercizio di Giurisdizione , così nello Spirituale , che nel Temporale ? Leggansi gli esempi precisi su di ciò presso il *P. Luigi Tomasini* , che rapporta l'antica formola di chiedere al Sommo Pontefice l'Esenzioni per la Spiritualità , e Temporalità : *Poscimus , ut nostram Monasterium facias tuæ Beatitudinis REGIMINI subiacere* (a).

Sicche *Martino V.* nella nostra Bolla ordinò , che il *Regimen* , cioè l'Amministrazione della Spiritualità , e Temporalità dell'Ospedale , ed Oratorio da riedificarsi , dipendesse dalla persona , o persone , che destinate avrebbe nella sua ultima volontà il Cardinal *Brancaccio* . In vece di quella compiacenza usata verso di Noi con una supposta particola *sed* , la usò il Gentilissimo Difensor della Curia verso di quel Porporato in ricompensa di avergli tolti nove anni di vita . Dopo la spedizione di questa Bolla , di là a pochi mesi in Roma , ed in presenza dello stesso Romano Pontefice allora Regnante *Martino V.* con un pubblico , e solenne Istrumento rogò il Cardinal *Brancaccio* la sua Carta di Fondazione . Ora che della Verità , ed Autentica solennità di questo pubblico Documento non lice piu dubitarne , bisognerebbe unicamente caricare di obbrobrio la memoria di quel Porporato , e di crederlo un vero Usurpatore dell' Autorità Pontificia in presenza di *Martino V.* Egli prescri-

se

(a) *Tomasini in Fos. & Nov. Disciplin. Part. 1. Lib. 3. Cap. 37.*

fe nella Carta di Fondazione rogata in Roma a' 30. Marzo 1427. undici mesi dopo la spedizione della Bolla la forma del Governo Spirituale , e Temporale , che dovea inviolabilmente osservarsi nel suo Ospedale , e Cappella , o sia Oratorio , e Chiesa . Si spiegò sul bel principio , che lo faceva in vigore dell'Autorità Apostolica a lui concessa : *Forma autem gubernationis , & REGIMINIS supradicti fiat secundum infrascriptos modos , & terminos quos AUCTORITATE APOSTOLICA NOBIS IN HAC PARTE CONCESSA ordinavimus , & statuta infrascripta fecimus , quae volumus inviolabiliter observari .*

Tralasciamo qui di rammentare il Padronato Laicale conferito a' Cavalieri del Sedile di Nido , dacui doveano in ogni anno eleggersi due Governadori uno della sua Famiglia *Brauncaccio* , e l'altro dello stesso Sedile . Veniamo al Governo della Spiritualità , per cui ora dopo di tre Secoli contendesi *tamquam pro aris , & focis* . Prescrisse , che dovesse eleggersi un onesto Sacerdote , il quale avesse Potestà , e Giurisdizione su de' Preti , e Chierici addetti al suo Pio Luogo , di correggerli , punirli , ed escomunicarli , che farebbe appunto quel vigore Ecclesiastico usato da *S. Gregorio Magno* nelle sue Epistole , e di esercitare in fine tutta l'Ecclesiastica Giurisdizione . Ecco le proprie parole di quel Porporato , che in remunerazione di una Pace conchiusa col Re *Ladislaò* , e di avere assistito con tanto utile della Chiesa Universale ne' Concilj Ecumenici di Pisa , e di Costanza , si vorrebbe ora un manifesto usurpatore dell' Apostolica Autorità in faccia allo stesso Romano Pontefice , che avea colle sue mani coronato della Tiara Pontificia . Deh leggasi con maggiore venerazione la sua Carta di Fondazione . Si deplori , come negli Uomini piu grandi , ed illuminati le ascosse umane passioni involontariamente commuovonsi colle apparenze di Religiosa pietà . *Item praedicta Universitas , vel duo per*
 Uni-

Universitatem, ut præmittitur, eligendi eligat, vel eligant unum honestum CLERICUM QUI HABEAT POTESTATEM ET JURISDICTIONEM SUPER PRESBYTEROS ET CLERICOS INFRASCRITOS, IPSOSQUE CORRIGENDI, PUNIENDI, EXCOMMUNICANDI, ET OMNEM JURISDICTIONEM ECCLESIASTICAM EXERCENDI, SI CONTINGAT EOS, VEL IPSORUM ALIQUEM DELICTUM, VEL ALIQUOD ALIUD CRIMEN, CORRIGENDI.

Sentasi poi, come non credette quel Principe di S. Chiesa, che si avesse a fare un abuso scandalosissimo del Sacramento della Penitenza, con sentirsi in quell' Ospedale le Confessioni da' Cappellani addetti al servizio del medesimo; come ora si crede con tanta tenerezza di coscienza. *Item voluit, & ordinavit, quod dicti CAPPELLANI, ET PRESBYTERI ipsius Hospitalis possint, & valeant infirmis ibidem degentibus CONFSSIONES AUDIRE, SACRAM EUCHARISTIAM, OLEUM SANCTUM ministrare, & alia facere, quæ circa hæc necessaria fuerint, & opportuna.*

Ed in fine riflettasi, come con uno spirito quasi profetico avvertì a' Signori Governadori di questo Pio Luogo ad essere cauti, e solleciti, che l'Essenzione illesa si mantenesse: prevedendo ben egli, quanto le contese Giurisdizionali sieno il piu delle volte contrarie a' piu lodevoli Istituti. *Item cum Sanctissimus Dominus noster Martinus V. Hospitale hoc, & ejus Officiales, & membra AB OMNI SUBJECTIONE QUORUMCUMQUE ORDINARIORUM EXEMERIT, ET ROMANÆ ECCLESIAE IMMEDIATE' SUBJECERIT, in hoc solliciti sint Rectores, quod ARCHIEPISCOPUS NEAPOLITANUS, SEU ABBAS SANCTI ANDREÆ NULLA IBI JURISDICTIONE UTATUR, & quod de legatis factis dicto Hospitali, & in posterum faciendis nulla eis quarta, seu canonica portio tribuatur,*

tur, nec ab eis VISITATIONEM recipiant, nec de administratione computum reddant, SED IN OMNIBUS SERVETUR APOSTOLICA BULLA, ET CONCESSIO PRÆDICTI DOMINI NOSTRI PAPÆ.

Questa si è la Carta di Fondazione, di cui a' 26. Agosto 1428. se ne formò qui in Napoli un pubblico, e solenne Transunto (a). Questa si è la Carta, di cui posta l'indubitata Autentica verità, egli è troppo temerario il pensare di credere, che non fosse uniforme alla Bolla di *Martino V.* quasi in certo modo presente al rogito, che se ne fece pochi mesi dopo in Roma. Ma che occorre piu dubitare della certa scienza di quel Romano Pontefice, e della totale uniformità della Bolla colla Carta di Fondazione? Mancato nel mese di Settembre del 1427. di vivere il Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, tenerissimo della di lui memoria lo stesso *Martino V.* a 24. Novembre del 1428. con un suo Breve particolare concedè a coloro, che visitavano l'Oratorio, ed Ospedale di *S. Andrea*, e *S. Michelarcangelo* moltissime Indulgenze, stante la moltitudine de' Fedeli, che vi concorrea (b). E di questo medesimo Oratorio, Cappella, o sia Chiesa, ed Ospedale se n' era preso il possesso con tutti i Poderi, Case, ed Arrendamenti comperati dal Cardinale medesimo di suo proprio danajo, e da *Paolo*, e *Giovanello* di lui Nipoti, ed eredi con altro pubblico Istrumento celebrato a' 6. Luglio dello stesso anno 1428. (c). E pure qui in Napoli si è ora dubitato; ed avuta per favola questa Fondazione, ed in Roma per le Scritture colà impressè si ebbe per vero, che un Padronato sì specioso del nobilissimo Sedile di Nido

(a) *Di8. ult. Summ. num. 3.*

(b) Sommario ultimo delle Scritture prodotte nella Real Camera di S. Chiara num. 5. pag. 27.

(c) *Di8o Sommario num. 4.*

do fosse di Qualità Ecclesiastica.

Fingiamo però per pochi momenti usurpatore il Cardinal *Rinaldo* dell' Autorità Pontificia: E che la Carta di Fondazione fosse difforme dalla Bolla di *Martino V.* Figuriamoci, come se la Bolla si fosse spedita in Roma, e la Carta di Fondazione si fosse stipolata in *Pe-kin*. Che ne adiverrebbe poi a favor della Curia? Non farebbe forse sufficientissima l'altra Bolla di *Paolo III.* spedita a' 28. Febbrajo del 1543. ? Scriveasi prima in Roma, ed in Napoli, che di questa Bolla non potea farsi uso alcuno, per essersi esposte a quel Sommo Pontefice cose lontane dal vero. Si potrà piu ora però richiamare in dubbio la Bolla di *Martino V.* e la Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio*? Si potrà piu dire, che della Bolla non s'era fatto giammai uso; e che il Rettore, o sia Sacrista di *S. Angelo a Nido* su de' Chericci, e Sacerdoti addetti a questo Pio Luogo, non avesse giammai usata Giurisdizione alcuna? E non veggonsi ora otto Presentate indorso della Bolla di *Martino V.* fatte in varj nostri Regj Tribunali, e particolarmente nella Curia Arcivescovile? Ed in una di tai Presentate non leggesi dal Vicario Generale *Giulio Carafa* rimesso alla Chiesa di *S. Angelo a Nido* il Chericco *Pellegrino* denunziato nella Curia Arcivescovile? Il Titolo poi, per cui si domandò, e si ottenne questa nuova Bolla da *Paolo III.*, fu così solenne, e legittimo, come se fosse di una nuova Fondazione: dacche la Bolla fu domandata, e concessuta per l'ampliacione, che si fece in quel tempo della nostra Chiesa di *S. Angelo a Nido*. Questo Titolo di Ampliacione non solamente stimasi oneroso, e conferma la qualità Laicale della Fondazione: ma di vantaggio ne rende irrevocabile il Privilegio per effetto della retroazione al tempo istesso della Fondazione. Così insegnò con molte Autorità il rinomato Canonista *Cesare Lambertini*. *Quia retrotrahitur actus ad ipsam fundationem, & favore Ecclesie fingitur*

E

gitur

gitur altus ipse precessisse Cap. tanta , qui filii sint legitimi , ubi favore matrimonii filii generati ante contractum matrimonii simulantur geniti post : & ista opinio est favorabilis Ecclesiis , quia sic facilius inducuntur homines ad illas dotandum . Jo. Andreas , Cardinalis Abbas &c.

Ci sia qui permesso di trascrivere di bel nuovo le parole della Bolla di *Paolo III.* Con queste non solamente potea farsi quel *Mezzo Vescovo* , alle cui voci pareva , che palpitasse , e tremasse di Sacro orrore il Difensor della Curia , ma si potea ben anche creare nel 1543. un Patriarca di *Alessandria* . Concedè *Paolo III.* al Rettore di *S. Angelo a Nido* l' onnimoda Potestà , e Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica in detta Chiesa . Volle , che questa dopo la nuova ampliazione si potesse consagrare da qualsivisia Prelato , senza licenza dell' Arcivescovo . Derogò ampiamente a qualunque Pontificia Costituzione , che in contrario esistesse . Supplì ad ogni difetto di Diritto , o di Fatto , che vi fosse intervenuto per lo passato (a) : OMNESQUE TAM JURIS, QUAM FACTI DEFECTUS , *si qui forsan interverit , in eisdem* SUPPLEMUS , & *etiam* ECCLESIAM hujusmodi , qua NON MODICA REPARATIONE INDIGET ALTUS EXTOLLERE , ET REPIERE ALTARIA MUTARE , ET REPIERE *capitis , quod illa mutare , & altius extollere , & reficere , ac quatenus opus sit per quemcumque Prelatum per vos eligendum consecrari , & benedici facere valeatis : QUODQUE DICTUS PRESBYTER SACRISTA PRO TEMPORE ELECTUS , VEL ELIGENDUS OMNIMODAM POTESTATEM , ET JURISDICTIONEM ORDINARIAM IN DICTOS CLERICOS , ET SACERDOTES , UT PRÆFERTUR , EXERCERE ,*

OR-

(a) *Di Es. Summario ultimo N. 15.*

ORDINARIJ LOCI , SEU CUJUSVIS ALTERIUS
LICENTIA DESUPER MINIME REQUISITA , LI-
BERE , ET LICITE POSSIT , ET VALEAT , VO-
BIS , ET ILLI PERPETUO INDULGEMUS , AT-
QUE CONCEDIMUS .

Tutta dunque l' Autorità Pontificia fu impegnata a trasfe-
rire l'ordinaria Giurisdizione Ordinaria nel Rettore di
S. Angelo a Nido , ed a creare quel *Mezzo Vescovo* ,
che al Difensor della Caira rassembrava , quasi un altro
Mostro Favoloso nel Labirinto di Creta . Se vi volesse
dippiu impegnata anche l' Autorità Reale , puo com-
piacersene con leggere il Diploma del Monarca delle
Spagne *Filippo II.* Si guardi però di trascorrerlo con
quell'aria solita d' irrisione , e di scherzo . Non offer-
verà accordata al Pio Luogo una di quelle solite Re-
gie protezioni in forma comune . Quel Monarca assi-
cura di essere a lui state esibite le Lettere Pontificie
in forma valida . Si protesta di volere far uso della sua
Reale Munificenza verso i Cavalieri del Sedile di Ni-
do per li servigj prestati in ogni tempo alla sua Corona .
Afferisce di averlo risoluto precedente matura de-
liberazione del suo Consiglio di Stato presso di lui re-
sidente allora in *Brusselles* . Viene indi a confermare
al Preposito , o sia Sacrista l' esercizio dell' Ecclesiasti-
ca Giurisdizione . E gli concede in fine anche la Fa-
miglia armata . Le parole del Diploma Reale spedito
in *Brusselles* nel 1559. , ed esecutoriato nel Regno nel
1560. sono queste (a) : *Nos vero predicta Apostolica
Sedis dispositioni conformari cupientes , Pontificisque li-
teris satis instructi , nobisque in firmâ validâ exhibi-
tis , meritisque potissimum inspectis , servitiisque gratis ,
grandibus , & fructuosis per Nobiles predictos eidem Ma-
jestati Nostrae omni tempore praestitis , & majora semper*

E 2

in

(a) *Diſpo. ultimus Summatio Num. 16.*

in futurum sperantes de bono in melius ex certa nostra scientiâ, motuque proprio, & gratiâ speciali, maturaque accedente Consilii penes nos assistentis deliberatione, eandem literas Pontificias superius enunciatas laudamus, ratificamus, & approbamus Dittumque Præpositum, sive Sacristam in possessione, exercitio, Jurisdizione, aliisque superius relatis confirmamus, decernimus, & mandamus, conditione tamen adjecta, quod Præpositus, sive Sacrista Ecclesie, & Hospitalis prædicti præsens, & futuri uti non possint, nec valeant armatâ familiâ, præterquam trium, vel quatuor servientium.

Questi sono i Titoli della Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*, di cui non possono immaginarsi i piu solenni, e vevoli. Questi sono i Titoli, che non presentaronsi giammai a dovere in Roma; poiche in vista de' medesimi si farebbero nella Congregazione del Concilio, ed in quel Sagro Confesso degno della piu alta venerazione risoluti ben tosto tutti i quattordici Dubbj colà con tanti equivochi proposti. E con sì stabili fondamenti non potrà il riverito Difensor della Curia rasserenare la sua Coscienza, e chiamare il Rettore della Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* un *Mezzo Vescovo*? Non abbia egli timore alcuno di avere ad abjurare questa proposizione dopo di essersi fin dal 1746. da lui venerata l'immagine dell'Appostolo *S. Andrea* in questa stessa Chiesa. Qui non trattiamo di conferire al Rettore le Funzioni Gerarchiche proprie dell'Ordine Episcopale di *confirmare*, e *consagrar*. Trattasi della Giurisdizione quasi Vescovile, ed in somma di quegli Atti, che dipendendo dalla Legge Diocesana, e di Giurisdizione, sono anche comunicabili, e prescrittibili. Qui però non abbiamo bisogno di Consuetudine Prescrittiva, o Interpretativa. Le Bolle Pontificie sono chiarissime. In vigore di queste la onnimoda Giurisdizione Ordinaria, che vale a dire la Giurisdizione quasi Vescovile, fu conceduta al nostro Rettore nella nostra Chiesa,

sa,

fa , ed Ospedale . Si dee perciò considerare questo Pio Luogo , come pienamente Esente colla vera qualità di *Nullius* , e di un Territorio del tutto separato dalla Diocesi di Napoli . Questa proposizione non puo dalla Curia rigettarsi : poiche tre celebri Porporati l' hanno lasciata a Noi scritta . Prima del Cardinal *Petra* (a) , che ultimamente l' insegnò ne' suoi Comenti alle Costituzioni Appostoliche , lo avea prima lasciato scritto il Cardinale *Albizzi* (b) . E lo avea sostenuto per indubitato il Cardinal *de Luca* (c) , ivi : *Verum non ita indistinctè talis Qualitas debet rejici , nam certum est posse veram qualitatem Nullius verificari in certà Ecclesià existente in Diocesi Episcopi , etsi carente Territorio , ac Populo .*

Si dirà forse di nuovo , che il Sacrosanto Concilio di Trento derogò alla piena , ed Onnimoda Esenzione concessa al nostro Pio Luogo ? Esclamerà con tuono enfatico , che quell' Esenzioni cresciute in eccesso aveano posta in conquasso l' Ecclesiastica Disciplina ? Ma un Uomo della sua dottrina , e purgato intendimento avrà già visto prima di Noi nel corso della Storia Ecclesiastica di quai Esenzioni abusive si parlasse ne' Concilij Ecumenici di Vienna , di Pisa , di Costanza , e di Trento . Lagnavansi nel XIII. , e XIV. Secolo i Vescovi , e con ragione lagnavansi , che la loro Giurisdizione nativa nella propria Diocesi era quasi perduta : Che le Funzioni Gerarchiche dell' Amministrazione de' Sacramenti , e del Ministero della Parola di Dio , e quasi tutte le Cure Parrocchiali erano in mano di Persone esenti,

(a) *Card. Petra Comment. in Constit. Apostol. Constit. Callisti 3: Sect. 1. Num. 26.*

(b) *Discept. 2. Quæst. 21: Num. 15. 16. & 17. post Tractatum Card. de Luca de Jurisdictione .*

(c) *De Jurisdic. Disc. 18.*

esenti, ed in particolare dell'Ordine Monastico; e Regolare: Che non aveano piu modo da invigilare al Gregge loro commesso da Cristo. Piacesse al Cielo, che tai doglianze, e querele non fossero state pur troppo vere nel rilasciamento della Disciplina, ed in tante altre corrottele di quei tempi calamitosi: onde desideravasi una troppo generale Riforma. A tai intollerabili abusi ebbero mira quell' Ecumeniche Ecclesiastiche Assemblee, di cui facemmo menzione. Ma tutto ciò, che entrar mai potea coll' Esenzioni concesse *in limine foundationis*? Non erano state queste la vera origine de' Padronati Ecclesiastici, e Laicali fin dal V. Secolo? La Chiesa secondo il di lei vero Spirito principalissima fautrice della Giustizia, non ha sempremai stimato Sacrosanto il Punto, di doverfi mantenere illesi i Patti tra la Sede Apostolica, ed i Fondatori, come il mezzo piu efficace a promuovere il culto Divino, e ad accendere la pietà de' Fedeli a nuove Pie Fondazioni? E queste da' Sovrani Cattolici non si sono sempremai riputate di pubblico Diritto per doverle difendere, e proteggere con tutta l' Autorità loro comunicata da Dio? Non vogliamo impegnare altra volta il Difensor della Curia a fare un viaggio in Egitto, e nell'Asia Minore, per fargli osservare, come in quei quattro Patriarcati bastava innalberare la Croce Patriarcale nelle Fondazioni, affinchè le Chiese, i Luoghi Pii, ed i Preti a tai Chiese incardinati, rimanessero sottoposti a' Patriarchi, e pienamente esenti dagli Ordinarj (a). Non vogliamo dalle Costiere dell' Egitto, e dall' Asia Minore farlo navigare nell' Affrica; onde fin dal 525. senta le Risoluzioni del Concilio di Cartagine favorevoli del tutto

(a) Da' Canonj del Corpo del Diritto Canonico Orientale, giu-
sta l' Edizione di *Errico Stefano* Pag. 156. Latina, Greca 89.

to alle Fondazioni , ed a' Patti nelle medesime stabiliti (a) . Gli torremo il fastidio di girne in Francia per le risoluzioni uniformi de' Concilj di Arles , e di Chalon . Si contenti però di fermarsi per un momento nella Badia di Chiaravalle , ove gli piacerà di ascoltare il mellifluo *S. Bernardo* esclamare pieno di zelo contro dell' Esenzioni , ma si trattenga a sentirlo impegnatissimo per l' Esenzione conceduta *in limine fundationis* alla Badia di *S. Dionigi* (b) . E giacche ritruovasi nel Reame di Francia , s' informi da' PP. congregati nel Concilio di Vienna in presenza di *Clemente V.* , e del Re *Filippo il Bello* , se di quai Esenzioni trattavasi in quella Sacra Adunanza . A Noi però ci piace di portarlo nella Città di Costanza a vedere un Concilio Ecumenico il piu augusto , che siasi forse celebrato nella Chiesa di Dio. Qui si , che introdotto benignamente da quel Cardinal *Rinaldo Brancaccio* , di cui ha oltraggiata la memoria , si renderà pienamente istruito di tutto . Gli dirà con sensi di Umanità , e con spirito profetico quel Porporato , se come per una piccola Esenzione conceduta *in limine fundationis* a favore del suo Pio Luogo si strepita tanto dopo di tre Secoli : quando i Padri di quell' Ecumenico Concilio aveano tanto favoreggiato le Fondazioni ; che nell' abolire tutte le altre Esenzioni aveano riserbate quelle , che si erano condute per tale Titolo anche dopo di *Gregorio XI.* : Che vale a dire , non si era stimato proprio di abolire nè anco quelle concesse dagli Antipapi durante tutto il corso di quel lacrimevole Scisma , che avea lacerato il seno della nostra Sagrosanta Chiesa Cattolica (c) . Ed in effetti in un Canone di

(a) *Tom. 4. Concil. Lub. Pag. 1642.*

(b) *S. Bernardo de Consol. Lib. 3. Cap. 4. Num. 18.*

(c) *Istoria del Concilio di Costanza di M. Lefant.*

di quel Concilio leggiamo così : *Exceptis exemptionibus , quæ concessæ sunt Locis sub modo exemptionis , aut conditione fundatis , aut contemplatione Fundationis .*

Il riverito Difensor della Curia però vuol ritornare in Italia , e nel passaggio fermarsi prima alla sfuggita nel Concilio di Trento . Qui suppone l'abolizione generale di tutte l'Esenzioni già stabilita . Si rallegra co' Vescovi , che non avendo potuto ottenere quella generale Riforma , che da taluni con tanto strepito pretendesi , si fosse almeno ottenuto in parte di restituirsi loro le antiche prerogative . Ora è il tempo d'informarsi , se l'Auditor di Ruota Pighini avesse proposto l'espedito di far , che a' Vescovi si ritornasse la Giurisdizione nativa nella maggior parte de' Luoghi già dichiarati , esenti nelle loro Diocesi , procedendo colla qualità Delegata : onde si salvasse lo scoglio , in cui non volea urtarsi . Speriamo , che resti di ciò assicurato , affinché nella Real Camera di S. Chiara non tratti con un certo modo , ed aria di deriso questa nostra proposizione ; nè c' insegni , che di questa qualità Delegata ne godeano ancor prima i Vescovi . Saprà in quel gran Confesso , che ne' tempi passati , quando alle Chiese , e Monasterj erano concesse l'Esenzioni da' Vescovi , nelle cui Diocesi erano quelli fondati , in grazia de' Fedeli , che l'aveano eretti , e si atteneano intorno alla Spiritualità , e Temporalità di essi , allora erano soliti i Papi di confermarle : delegandone solamente la Spiritualità a' Vescovi Diocesani (a) . Ma volendo fermarsi un poco in Trento , non può parlarsi francamente di quel Sacrosanto Ecumenico Concilio , che ebbe la sua durata per corso

(a) Si possono vedere tai Esempi in *Leone Ostiense* , nel *Baronio* nel *Tom. 3. de' Concilj Gallicani* Pag. 218. & 324. , ed altrove.

carso sì lungo d'anni. Meglio farà dunque di prenderne piu esatto informo della dilui vera Storia dalle Memorie del *Rainaldi*, dal Cardinal *Pallavicini*, da *Pietro Savve*, e dall'Autore delle Note alla di lui Opera tradotta in Franzese. Per la nostra Causa però lo preghiamo a non pensare, che si fossero colà derogate l'Esenzioni concedute *in limine foundationis*. Basterà di leggere due espresse Risoluzioni dello stesso Concilio. Ed in queste vedrà, che nel rendimento de' Conti vengono eccettuati que' Luoghi Pii, dove per Legge di Fondazione siasi convenuto il contrario. Offerverà, che sia proibito a coloro, che godono del Padronato di qualche Chiesa d'ingerirsi nell'Amministrazione de' Sacramenti: purchè però loro per legge di Fondazione non si appartenga. Le Risoluzioni, che in questo Concilio si leggono sono le seguenti: *Nisi secus fortè in Institutione, & Ordinatione talis Ecclesie, seu fabrica expresse cautum esset (a) Patroni in iis, quae ad Sacramentorum administrationem spectant nullatenus se presumant ingerere, nisi quatenus id ex Institutione, ac Fundatione competat.*

Conchiuderemo adunque questo Punto di non essersi giammai neppure pensato da' Concilj Ecumenici di derogare alla pubblica fede, all'osservanza de' patti, alla Legge inviolabile de' Contratti, ed a quel Diritto delle Genti, che chiamasi Naturale con abolire, diminuire, o alterare l'Esenzioni concedute *in limine foundationis*. Ed il *P. Tomasini* esclama con Noi così (b): *Ex anteditis promicat illud maxime, illud universaliter ratum, fixumque fuisse, constantissimas, & inconcussas illorum*

F

Mona-

(a) Concilio Tridentino Sess. 22. de Reform. Cap. 9.

(b) *Thomasin. in Nov. & Ves. Eccles. Disciplin. Part. 1. Lib. 3. Cap. 37. Num. 3. ad 7.*

Monasteriorum libertates, & exemptiones habendas esse, CUM A FUNDATIONE, ET AB IPSA FUNDATORUM VOLUNTATE ID TOTUM PROFICISCEBATUR. Nec enim non illis integrum esse poterat, sua bona, latifundia, patrimonia, largiri, & devovere, quibus mallet.

Ritornato il dotto Difensor della Curia in questa Metropoli ritrovo imbarazzi gravissimi per la pubblicazione del Concilio di Trento. Ci rammenta egli le Opposizioni fatte in occasione di detta pubblicazione seguita nel 1564. a' Capitoli VIII., e IX. della Sessione 22. de Reformat. Ci ricorda le Legazioni de' Cardinali *Alessandrino*, e *Giustiniano* in Ispagna alla Corte di *Filippo II.* Ci fa leggere le Lettere di questo Monarca al Duca di *Alcala* suo Vicerè in questo Regno: e le Risoluzioni del *Consistral* Consiglio del 1580. e 1587. Ci richiama in memoria, che dopo di tal pubblicazione le *Staurite*, ed altri Luoghi Pii governati da' Laici in quanto alla Spiritualità per le Visite, ed Amministrazione de' Sacramenti rimasero soggette alla Giurisdizione degli Ordinarj colla qualità Delegata.

Noi lo ringraziamo di tai memorie per altro assai conte. Egli però si è dimenticato, che centrotto anni prima della pubblicazione del Concilio di Trento vi era nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*, in vigore di Bolle Pontificie, e Diplomi Reali, un Rettore, che vi esercitava la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica. Or se era egli l'Ordinario di quel Luogo deputato dalla S. Sede, qual'altra Giurisdizione Delegata poteano mai esercitarvi gli Arcivescovi di Napoli? Nell' *Estaurite*, nelle Chiese Esenti, ed in tutti gli altri Luoghi Pii parimente esenti subentrarono dopo il Concilio di Trento gli Ordinarj ad esercitarvi per la Spiritualità la Giurisdizione Delegata. E così certamente fin da quel tempo si praticò nel nostro Regno. Ma si è ciò forse praticato in quelle Chiese, e Luoghi Pii, ne' quali vi era
gia,

gia, chi esercitasse la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica Delegata già dalla S. Sede? Non sarebbe stato ciò lo stesso, che derogare alle Leggi della Fondazione? Si sono giammai ammesse tai Delegazioni de' Vescovi nel Priorato di Bari, nell'Arcipretato di Altamura, ed in tutte le altre Chiese Regie, dove il Cappellan Maggiore esercita la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica Delegata da Leone X. ? E giacche il Difensor della Curia ci ha rammentate le Opposizioni fatte nella pubblicazione del Concilio di Trento, a quale oggetto non si è ricordato di quelle fatte dal Reggente Villani: allorchè prevede il pregiudizio, che dalle Deroghe Conciliari potea advenirne a' Padronati Laicali, ed indi a' Regj (a). Quindi il fu Presidente Argento in una delle sue Consulte avvertì, di essersi fatta gagliarda Opposizione in tutte le cose risultanti da' Decreti del Tridentino, che col solo motivo di derogarsi poteano pregiudicare alle prerogative acquistate da' Padroni Laici, come cosa, che avrebbe portato uno sconvolgimento grandissimo nel Regno. Ed in appresso soggiunse anche a nostro proposito così: Essendo ben noto per concorde sentimento de' piu riguardevoli Canonisti, che la totale Giurisdizione trasferita dal Papa con esclusione di qualunque altro Superiore Ecclesiastico, fa che non possa il Vescovo intramettersi, nè per via di Visita, nè per altra cosa; perchè laddove a taluno si concede una Chiesa libera, ed esente, s'intendono in lui trasferite le ragioni Vescovili; e però non puo alla ragione acquistata per causa onerosa in remunerazione de' segnalati meriti, e per ragione della Fondazione, e dotazione pregiudicarsi con un Delegato su di detta Chiesa. (b)

Noi però non vogliamo intorbidare la mente del Difensor

F 2

for

- (a) De Jurisd. Difensor. n. Num. 9. in fin.
 (b) Disc. 9. in Relat. Curia.

for della Curia colle opposizioni del Regente *Villans*, e colle fondatissime riflessioni del Presidente *Argento*. Gli ricordiamo solamente di essersi scritto lungamente in Roma, e da lui in Napoli, che il Padronato del Pio Luogo di *S. Angelo a Nido* era di qualità Ecclesiastica, come fondato da Persona Ecclesiastica, e di Beni non già Patrimoniali, ma Ecclesiastici. Questo abbaglio di puro fatto non dilucidato a dovere nella Congregazione del Concilio, e di cui la cognizione certamente si appartiene al Regio Magistrato, diè anche motivo alle Risoluzioni fatte in Roma. Ma se questo Fatto non regge, come in vigore del Concilio Tridentino potea crederfi derogata la Giurisdizione ordinaria Ecclesiastica del nostro Rettore per ammettervi la Giurisdizione Delegata dell'Ordinario? Sentansi l'espressioni vivissime de' piu rinomati Canonisti su tal materia.

(a) *Fundatio Laicalis ad id est privilegiata, ut etiam si Concilium Tridentinum, aut omnis alia dispositio Canonica, aut Constitutio Apostolica litteris claris diceret: NON OBSTANTE FUNDATIONE: hæc verba de foundationibus Clericorum intelligenda erunt, non autem Laicorum, pro quibus oportet, quod expressè, & in individuo fiat derogatio.*

Ma anche per le regole generali gli Autori piu accreditati alla Curia confessano ingenuamente, che la Facoltà Delegata non possa giammai aver luogo, qualora nella Chiesa, e Luogo esente vi sia, chi eserciti la Giurisdizione Ordinaria: come appunto nel nostro Pio
Luo-

(a) *Garzias de benefic. part. 7. cap. 1. num. 122. similibus verbis Corrad. in prax. benef. lib. 2. cap. 12. num. 52., & 53. Rota dec. 122. num. 1. & 2. p. 1. cor. Caputaquen. Gonzal. ad reg. 8. Cancell. gloss. 26. num. 36. Card. de Luca de jurapatr. disc. 10. num. 3. & 4. & disc. 66. num. 26. & de jurisdic. disc. 27. num. 6. in fin. Pison. discept. Eccles. 35. n. 38.*

Luogo si è fin dal principio della sua fondazione esercitata dal Rettore. Le parole di *Barbosa* sono queste. (a) *Quando verò non tantum exempta sunt ab ejus Jurisdictione, sed subjecta alteri alicui Prelato, Episcopus NON VISITABIL NEC DE JURE DELEGATO, NEQUE ORDINARIO, sed ipse Prelatus, cui immediatè subjecta sunt.* Erasmo Chokier insegnò parimente così (b). *Si verò sint exempta a suâ Jurisdictione, & alteri alicui Prelato subjecta, Episcopus non visitabit nec de Jure Ordinario, nec Delegato, sed Prelatus, cui immediatè subjecta.*

Ecco dunque, come posti i troppi saldi, ed inconcussi fondamenti della Bolla di *Martino V.*, della Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, dell'altra Bolla di *Paolo III.* spedita per nuovo titolo oneroso di Ampliazione della nostra Chiesa, e del Diploma Reale di *Filippo II.*, dileguansi in un momento tutti que' quattordici Dubbj non senza somma accortezza proposti nella Sacra Congregazion del Concilio, e risolti tutti contro del Pio Luogo per mancanza degli anzidetti Documenti o non presentati nelle forme dovute, o non rischiarati colla notizia de' veri Fatti. Del resto stabilita nel Rettore di *S. Angelo a Nido* la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica, che dalla Carta di Fondazione, e dalla Bolla di *Martino V.* con chiarezza ricavasi, e nella Bolla di *Paolo III.* espressamente si legge, qual'altra autorità Delegata poteasi pretendere dagli Arcivescovi di Napoli su del nostro Luogo pienamente esente, ed in nome della Sede Apostolica, a cui fu immediatamente sottoposto, governato in quanto alla spiritualità da un Prelato Inferiore sotto nome

di

(a) *De Potestat. Episc. Pars. 3. Allegat. 74. Num. 6.*
 (b) *De Jurisd. Ordinarii in Exemptos Pars. 4. Q. 13.*

di Rettore? Troppo varamente nel Sommario di Roma si addusse gli Esempj della Fondazione dell' Ospedale, e Chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli, dell' Ospedale, e Chiesa degli Incurabili, e dell' altro Ospedale, e Chiesa di S. Maria della Cesarea. L' Esenzione conceduta all' Ospedale di S. Giacomo non fu certamente pattuita *in limine foundationis* da *Clemente VII.*, ma fu graziosa, dopo di essersi già fondato il Pio Luogo. (a) L' altra Esenzione, conceduta dallo stesso *Clemente VII.* all' Ospedale di S. Maria della Paziienza della Cesarea fu della stessa guisa. E si concedè la facoltà di amministrare in quella Chiesa il Sacramento della Penitenza indistintamente a tutti i Fedeli, che ivi concorressero. Onde per amministrarsi questo Sacramento a' sudditi degli Arcivescovi non poteasi fare ammeno di aggiugnervi, che dovessero i Confessori approvarsi dall' Ordinario. (b) Per l' Ospedale poi degli Incurabili si osservi pure la Bolla dell' Esenzione conceduta nel 1519. da *Leone X.* E si vedrà, che fu ancor ella graziosa, nè pattuita punto *in limine foundationis* (c).

L' unico esempio simile a quello del nostro Pio Luogo, sarebbe l' Esenzione dell' Ospedale, e Chiesa di Spina Corona; giacche ancor quella fu pattuita prima della Fondazione. Ma non si troverà giammai nella nostra Metropoli un esempio del tutto consimile a quello del nostro Pio Luogo, dove le regole della Disciplina Ecclesiastica si fossero piu esattamente osservate. Per concedersi quell' Esenzione in quanto alla Temporalità, e per la Delegazione della Spiritualità a favore del Sacrifica

(a) Sommario della Curia *Num.* 25.

(b) Sommario della Curia *Num.* 47.

(c) Si rapporta la Fondazione di questo Ospedale dal Chioccarelli nel *Tom.* XV. de' Volumi Giurisdizionali, e dal Magnasi nel suo Trattato della Carità *Cap.* 3. *Lib.* 1.

crissa , o sia Rettore non vi si richiedea neppure con tutto il preteso rigore il consenso dell' Arcivescovo di Napoli , perche a lui nulla si toglieva della sua Giurisdizione nativa nella propria Diocesi. Il Luogo , in cui furono eretti l' Ospedale , e la Chiesa , erano di Diritto della Sede Appostolica . E quantunque il materiale dell' Ospedale di *S. Andrea* chiamato nella Bolla di *Martino V. Hospitale Pauperum* , fosse divenuto di Patronato Laicale , tutta volta dovea averli necessariamente per Concessione della Sede Appostolica diretta Padrona del Luogo , come sua antica Diaconia . La Giurisdizione spirituale non potea essere affatto del Vescovo , mentre anche ne' tempi della Bolla di *Martino V.* la Chiesa di *S. Andrea* , a cui stava annesso l' Ospedale , era di ragione di Roma , che l' avea ridotta in una Badia , e la conferiva agli Abati *pro tempore* . Quindi colle regole piu esatte della Disciplina Ecclesiastica , il Cardinal *Rinaldo Brancaccio* domandò , ed il Papa concedè amplissima Esenzione a quel Pio Luogo anco circa la Spiritualità , e quella fu delegata al Rettore di *S. Angelo* . Gli Arcivescovi non aveano ragione alcuna di dolersene , essendo il Luogo di Diritto della Santa Romana Chiesa .

Si prenda il dotto Difensor della Curia la pena di leggere con qualche attenzione la Disciplina Ecclesiastica di quei tempi negli Autori piu sensati , e vedrà , che qualora le Chiese erano di Diritto , e Giurisdizione del Papa , allora furono soliti i Papi medesimi di concedere assolutamente l' Esenzioni così della Temporalità , come della Spiritualità , e delegarne l' amministrazione agli Abati , e Rettori di esse : e tanto maggiormente , quanto quelle erano in Luogo libero , ed a niuno onnosio . Così al narrare di *Orderico Vitale* , *Callist. II.* esenrò di nuovo il Monistero di Cligni dalla Temporale , e Spirituale Giurisdizione del Vescovo Matisconese nell' anno 1119 . E ne delegò la Giurisdizione all' Abate , per essere quello fondato in *agro libero* , *nullique obnoxio* , e

dal

dal Fondatore donato alla Chiesa Romana (a) : Così Leone IV. esentò il Monistero fondato nella Diocesi Tricassina dalla Temporale , e Spirituale Giurisdizione del Vescovo , delegando quella all' Abate , perche da un certo *Adremaro* fondato *in rebus juris Beati Petri Apostoli* , e da quello sottoposto alla Chiesa Romana (b) . Così dalle Lettere di *Goffredo Vindocinense* si vede aver fatto i Pontefici del Monistero *Vindocinense* da' Fondatori conceduto in Allodio , e Patrimonio della Chiesa Romana (c) . Così nella Lettera V. di *Urbano IV.* si ha , di avere quel Papa esentati i Cavalieri dell' Ospedale di Bologna dalla Spiritualità del Vescovo Diocesano , delegando loro la facoltà di eleggersi qual Vescovo volessero per l' amministrazione di quello: dacche il suo Fondatore lo avea fatto di Giurisdizione della S. Sede . Tralasciamo tanti altri esempj , che potrebbero addursi , per amore della brevità . Sappiasi solamente , che tutte queste Chiese esenti di ragione della Chiesa Romana pagavano il Censo ad essa Chiesa , non già per la libertà , ed Esenzione concedutale , ma per cagione della ricognizione del Dominio . E di tai pagamenti è da vederli il Libro di *Cencio Camerario* de' Censi della Chiesa Romana , pubblicato dal *Muratori* nelle sue *Antichità medii Aevi* .

Dicasi ora dal Difensor della Curia , che il Cardinal *Rinaldo Brancaccio* nella sua Carta di Fondazione , usurpandosi l' Autorità Pontificia , concedè al suo Sacrista di *S. Angelo a Nido* una Giurisdizione Ecclesiastica Ordinaria : e che su di esposti non veri fu questa stessa Giurisdizione confermata da *Paolo III.* E se mai gli ri-

manente

(a) *Orderic. Vitale Lib. 12.*

(b) *Tom. 3. De' Concilj Gallicani Pag. 91.*

(c) *Goffred. Vindocin. Lib. 1. Epist. 3. Num. 8. 15. et 18.*

(XLIX)

manesse il menomo scrupolo, che la Bolla di *Paolo III.* fu spedita per l'organo del Penitenziere Maggiore, o che col Concilio Tridentino vi si fosse in parte derogato. Si ricordi ancora, che le Bolle di *Martino V.*, e di *Paolo III.* furono riassunte in pubblica forma ottanta anni dopo la pubblicazione del Concilio, per ordine del Sommo Pontefice *Urbano VIII.* a petizione del Cardinal *Francesco Maria Brancaccio*. E si ricordi anche di leggere, che furono da *Urbano VIII.* riconosciute, approvate, e confermate colle seguenti parole (a): *Apostolica auctoritate decernimus, ut illud idem robur, eandemque vim, & vigorem dictus tenor habeat, quem habent originales Litterae Apostolicae praefatae.*

Stabilita per mezzo di tante Bolle Pontificie la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica del Rettore di *S. Angelo a Nido* pattuita *in limine foundationis*, e confermata con nuovo titolo *oneroso* di Ampliazione, ed in conseguente non soggetto alle Deroghe Conciliari, e tutto ciò in un Luogo non solamente non dismembrato dalla Diocesi degli Arcivescovi di Napoli, ma proprio fin dal principio della Chiesa Romana, che potrà dirsi di vantaggio per contendere un'Esenzione la piu Canonica, e la piu legittima, che vi sia stata giammai nella Chiesa? E se tutto ciò si fosse appalesato a quegli Eminentissimi Porporati, che la Sacra Congregazione del Concilio degnamente compongono, non si farebbono risolti in un baleno tutti que' quattordici Dubbj, che ivi si proposero? Non dipendeano forse tutti que' Dubbj egualmente dagli stessi effetti della Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica Delegata da' Sommi Pontefici al Rettore di *S. Angelo a Nido*? In vigore di questa Delegazione quel Sacrista, o sia Rettore nel Recinto del

G

nostro

(a) Sommario 1. della Piazza Num. 5.

nostro Pio Laigo non è un Prelato inferiore coll' esercizio di Giurisdizione quali Vescovile: anzi un vero Prelato *Nullius*, giusta le formole del più recente liturgaggio? Con qual ragione adunque i Preti essenti dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, e sottoposti in vigore di una Delegatione Apostolica non derogata dal Concilio di Trento, possono dalla Curia assringersi all'intervento delle Processioni Generali? Ci si risponde subito con un Decreto del Concilio di Trento, con cui tutti gli Essenti furono costretti di dovere andare alle pubbliche Processioni (a): *Exempti avarum omnes, tam Clerici Saeculares, quam Regulares, quicumque etiam Monachi, ad publicas processiones ad eorum, accedere compellantur*. Si soggiunge, che per l'esatta osservanza di questa Disciplina si stabilì parimente nello stesso Concilio, che rispetto a Regolati si fosse derogato a qualunque Privilegio da essi ottenuto, anche nella Fondazione medesima (b): *Huc omnia, et similia in superioribus decretis contenta observari; Sancta Synodus praecipit, in omnibus ecclesiis, ac monasteriis, collegiis, ac domibus quorumcumque Monachorum, ac Regularium &c. non obstantibus eorum omnium, et singulorum privilegiis, sub quibuscumque formalis verborum conceptis, ac Mare Magnam appellatis, ETIAM IN FUNDATIONE OBTENTIS, ac non Constitutionibus, et regulis etiam juratis, usque etiam consuetudinibus, vel prescriptionibus etiam libertatibus*.

Dèh non ci lasciamo abbagliare dall'impegno della Causa presente. Non ebbero certamente in tutta quei zelantissimi, e dottissimi Padri radunati in quel Sacrosanto Concilio di aumentare il numero delle pubbliche Processioni coll'intervento di pochi Preti più o meno.

Trat-

(a) Concil. Tridentin. Cap. 13. Sess. 25. De Regularib.

(b) Cap. 22. di Sa Sess. 25.

Trattandosi non già de' Preti, e Clero Esente, ma del solo Ordine Monastico si stimò di derogare a qualunque Privilegio, e non già Patto anche *in limine foundationis*. Gli abusi erano già cresciuti a dismisura, per essersi le Funzioni Gerarchiche poste in mano dell'Ordine Monastico senza dipendenza veruna da' Vescovi. E tra le onde divenute procellose di quel *Mare Magnum*, quasi tutta la Potestà Vescovile vedeasi naufragante. Si stimò pertanto assai opportuno un generale rimedio; onde a' Vescovi si restituì in parte l'ubbidienza. E le pubbliche Processioni prive di un numero sì eccessivo di Regolari, e di Monaci, non si vedessero quasi del tutto abbandonate, e derelitte. Ma pure qualora i Privilegj della Fondazione non fossero ancor essi confusi in quel *Mare Magnum*, la S. Congregazione Interpretre del medesimo Concilio poco tempo dopo la pubblicazione del medesimo dichiarò, che i Monaci della Trinità della Cava non doveano, nè poteano essere astretti dal Vescovo ad intervenire alle Processioni Generali. E la ragione, che se ne addusse, pur troppo si adatta al nostro Clero di *S. Angelo a Nido* (a): Le parole sono queste: *Non posse ex Decreto Concilii Sess. 25. Cap. 13. de Regular. cogi ad processiones, tum quia nullius, tum quia non possunt dici exempti, qui nunquam subditi fuerant.*

Nella Real Camera di S. Chiara parve all'eloquente Difensor della Curia di averci affatto avviliti coll' esempio del Clero di *S. Barbara* della Città di Mantova di Padronato Laicale di quei Duchi, che non ostante un Privilegio di Esenzione conceduto *in limine foundationis* fu costretto ad intervenire nelle pubbliche Processioni. E

G 2

per

(a) *Ex Bullario Cassinensi Tom. 1. Constit. 213.*

per pruova di tutto cio si avvalse dell'autorità di *Ursaja* (a). Fe' uso parimente di un Voto scritto nel 1727. dal Regnante Sommo Pontefice per la stessa Causa, che vien riferito dallo stesso *Ursaja*. La sola Autorità, e l'incomparabile profondissima dottrina del Regnante Sommo Pontefice ci avrebbe fatto cedere immediatamente le Armi. Allora si, che avremmo ancor Noi dubitato di quel Chirografo, che si è impresso nel Sommario della Piazza; non ostante di avere avuto il pregevolissimo onore di esserne stati a viva voce assicurati dallo stesso Clementissimo Sommo Pontefice di quanto accadde nel 1725. nella Congregazione del Concilio. Il punto però si è, che nel Voto medesimo riceviamo Noi quegli insegnamenti, che tutto il Mondo Cattolico riceve da tante sue dottissime Opere. Si adduce ivi per ragione di doverli costringere il Clero della Chiesa Collegiata di *S. Barbara* ad intervenire alle pubbliche Processioni: poiche nel Privilegio Appostolico non si contenea una totale Esenzione dalla Giurisdizione del Vescovo di Mantova. Anzi riservavasi al Vescovo medesimo la facoltà di correggere quel Clero, e di visitarlo in caso di mancanza de' suoi Superiori. Gli riservava la potestà di fare degli Statuti per lo Clero medesimo, e di astringerlo all' intervento de' Sinodi. Come dunque questa specie è adattabile alla Chiesa, e Clero di *S. Angelo a Nido*? E perche dunque, dubitando quasi de' nostri stessi sensi, avremo a dubitare del Chirografo del Regnante Pontefice, allorché da Secretario della Congregazione del Concilio fu egli, che co' suoi risplendentissimi lumi sfolgoranti ora dal Vaticano in tutte le Provincie Cattoliche, fu il principale motore della Ri-

folu-

(a) *Discept. Ecclésiast. Tom. 9. Part. 2.*

soluzione della S. Congregazione favorevole fu questo punto al nostro Pio Luogo fin dal 1725. ?

E per non dipartirci dall' esempio del Clero della Chiesa dell' Incoronata , di cui osservammo le formole dell' Esenzione simili alla nostra , raccordiamoci quì della Risoluzione della S. Congregazione de' Riti profferita a' 28. Luglio del 1643. Fu allora determinato , che quel Clero non potea astringersi all' intervento delle Processioni Generali . E quantunque la disputa nascesse intorno ad una Processione ordinata per l' elezione del nuovo Pastore di questa Diocesi ; tuttavia però senza tante scottistiche formalità si è avuto per vero , che la dichiarazione fosse Generale (a). Ed in effetti dopo di quel tempo non si è visto piu quel Clero intervenire nelle Processioni Generali del *Corpus Domini* , e della Translazione delle Reliquie di S. Gennaro , come a tutti è notorio . Confimile fu la Decisione per lo Clero della Badia di S. *Antonio* di Vienna profferita dalla Congregazione del Concilio nel 1675. (b). Anzi nel nostro primo Sommario abbiamo il tenore dell' intiera Risoluzione , che si puo leggere , e rileggere quante volte si vuole . Ma non vi si troverà il motivo , di essere quella Badia sita per un mezzo miglio lungi dalla Città : giusta il documento procurato dalla Curia a' 29. Marzo 1742. , ed indi esibito in Roma (c).

In difetto poi di ogni altra ragione non si ricorra all' apparente motivo del maggior culto di Dio . Non sarà giammai questo motivo solo soddisfacente per un uomo di buon senso . E come le Preci con cuore puro , e contrito offerte all' Altissimo nelle pubbliche generali Processioni faranno piu grate , ed accette in mezzo ad
una

- (a) Sommario della Curia N. 45.
 (b) Sommario della Piazza N. 19.
 (c) Sommario della Curia N. 44.

una schiera sì numerosa di tanti Preti, e Regolari, di cui questa popolatissima Metropoli ne vanta un numero abbondantissimo, e si renderanno poi abominevoli al cospetto di Nostro Signore Gesù Cristo, qualora questi atti di religiosa, e Cristiana pietà sieno esercitati, ed implorato il Divino ajuto nella Chiesa di *S. Angelo a Nido*, e nel picciolo recinto delle mura di questo Pio Luogo? Noi conchiuderemo questo Punto con *S. Gregorio Magno* (a): *Ecclesia Pastor eximius, qui non magis studet habere multos, quam bonos: nec tam multitudine, quam probitate delectatur.*

Veniamo ora al Punto piu grave, ed importante dell' approvazione de' Confessori, che suppone la Curia privatamente spettare a sè in vigore di un altro Decreto del Concilio di Trento. (b) Qui comprendiamo benissimo, che trattasi del Sacramento della Penitenza, ed in conseguente della materia piu delicata, che unicamente per altro dovea in Roma trattarsi: giusta il Reale permesso uniforme alla richiesta della Curia. Noi supponiamo però, che la Risoluzione di questo Punto sarebbe stata la prima a decidersi a favore del Rettore di *S. Angelo Nido*, se i Fatti si fossero esposti a dovere in quel Sacro Confesso: poiche altrimenti o si dovea distruggere affatto la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica nel Rettore di *S. Angelo a Nido*, o porsi in dubbio alcune proposizioni, di cui non è permesso il dubitarne. Noi sappiamo per Dogma, che distinte, e separate sono le funzioni Gerarchiche tra l'Ordine Episcopale, e Sacerdotale, e che quelle dell'Ordine Sacerdotale consistono precisamente nel *Consecrare*, e *rimettere i Peccati*. Egli è anche noto, che

(a) *S. Gregor. Magn. Epist. 64. Num. 12. Edit. Paris.*

(b) *Concil. Tridentin. Sess. 23. Cap. 25. De Reformat.*

che la facoltà di amministrare il Sacramento della Penitenza è una facoltà intrinsecamente annessa alla Potestà contenziosa delle Censure, come derivanti ammen- due dalla potestà delle chiavi da Cristo S. N. data a S. Pietro, e per suo mezzo alla Chiesa. Quindi fino al Secolo XII. non fu mai distinto il Foro Penitenzia- le dal Foro esteriore contenzioso: nè andavano fra di loro disunite la chiave dell'ordine, e quella della Giu- risdizione in ammen- due i Fori: ma la Chiave della Giu- risdizione esercitavasi *in utroque Foro* da una stessa persona, in cui già era esistente la potestà dell'ordi- ne. (a) Sappiamo ancora non già per la semplice Dot- trina di S. Tommaso, ma per una Decisione Dogma- tica del Concilio di Trento, che il Sacrosanto Sacra- mento della Penitenza amministrasi a guisa di un At- to Giudiziale, in cui dal Sacerdote, come dal Giudice, la Sentenza pronunziasi (b): *Ad instar actus Ju- dicialis, quo ab ipso, velut à Judice, sententia pro- nunciatur*. Quindi S. Tommaso avea già prima inse- gnato, che siccome colui, che non ha il Carattere Sa- cerdotale, non può amministrare questo Sacramento: così non può farlo colui, che non abbia Giurisdizio- ne sul Penitente (c). *Ideo sicut ille, qui non est Sa- cerdos, non potest hoc Sacramentum conferre, ita nec il- le, qui non habet jurisdictionem. Et propter hoc oportet, sicut Sacerdoti, ita proprio Sacerdoti Confessionem fieri. Cum enim Sacerdos non absolvat, nisi ligando ad aliquid faciendam, ille solus potest absolvere, qui po- test per imperium ad aliquid faciendum ligare.*

Sta-

(a) Sesson. 14. Cap. 6.

(b) Van Esp. de Censuris Eccles. cap. 2. §. 1. et 2. adducens no- tata per Morinum Lib. 1. de Administr. Sacram. Penit. cap. 10. num. 1.

(c) Quest. 8. Supplens. art. 6.

Stabilite le anzidette massime innegabili; ci si dica; se poteano i Romani Pontefici delegare la Giurisdizione ordinaria Ecclesiastica ne' Rettori di *S. Angelo a Nido*? Se poteano farlo, e lo fecero; la Giurisdizione Ecclesiastica in questo Pio Luogo, e su le Persone addette al medesimo non è certamente presso la Curia Arcivescovile, che non vi ha Giurisdizione, ma presso il Rettore, a cui sta delegata dalla Sede Apostolica. Se dunque per amministrarsi validamente il Sacramento della Penitenza vi si richiede la Giurisdizione nel Luogo, in cui si amministra, e nel Suddito, e nel Penitente, a favore di cui la Sentenza dal Sacerdote pronunziasi, non resterebbe in tutto il dubbio la validità di questo sì salutare Sacramento, approvandosi i Confessori da qualunque altro, fuor che dal Rettore a' suoi Sudditi? Le proposizioni finora dette non ammettono dubbiezza a nostro credere. Potrebbe solamente dubitarsi per Fatto, se siasi questa Giurisdizione Delegata da' Sommi Pontefici a' Rettori di *S. Angelo a Nido*: onde si costituisse un Prelato di terza specie, con Territorio separato, e colla qualità di *Nullius*. Questo si era il Punto, che dovea esaminarsi nella S. Congregazione del Concilio, e farsi a quei rispettabilissimi Porporati presente, che la Carta di fondazione del Cardinal *Rinaldo Bruncaccio* era vera: Che la Bolla di *Martino V.* non era difforme dalla medesima: Che il nuovo Ospedale, ed Oratorio si riedificava sull'antica Diaconia della Chiesa Romana di propria Giurisdizione Pontificia: Che nella Bolla di *Paolo III.* nulla si era esposto lontano dal vero: E che ottant'anni dopo del Concilio di Trento, queste Bolle erano state riassunte, e confermate a petizione del Cardinal *Francesco Maria Bruncaccio* da *Urbano VIII.* Leggansi su tal proposito le Autorità del Cardinal *Albizi* (a), e del Cardinal *de Luca* in piu

(a) In citata *Discept.* 2. Q. 2. Q. 11. N. 15. 16. e 17. *Post Tract.* Card. de *Luca de Jurisdic.*

più suoi Discorsi (a). Ma soprattutto sentasi colle sue vere circostanze la Risoluzione su l' Approvazione de' Confessori fatta dalla S. C. del Concilio nel 1718. per la Chiesa dell' *Incoronata*. La Curia nel suo Sommario di Roma, oltre la Bolla di *Gregorio XI.* del 1372. produsse un altro Indulto Pontificio del 1376. per l'espressa approvazione de' Confessori. Noi non vogliamo entrare mallevadori di questo Indulto Pontificio, che leggiamo nel Sommario della Curia (b). Possiamo però afferire, che la S. Congregazione non fondò la sua Risoluzione nel 1718. su detto preteso Indulto. Abbiamo, secondo il lodevole Istituto di Roma i motivi, che indussero la S. Congregazione a quella Risoluzione, e leggesi ciò nel nostro primo Sommario (c). Le ragioni adunque, che si addussero per fondamento di quella Decisione, non fu certamente l'Indulto Pontificio del 1376., che non veggiamo neppur nominato. Si fondò la S. C. su gli stessi principj da Noi finora addotti: cioè dal leggersi nella Bolla di *Gregorio XI. in limine foundationis* pattuita, e conceduta un' Esenzione totale della Chiesa dell' *Incoronata* dalla Giurisdizione, Dominio, e Potestà degli Arcivescovi di Napoli: e di essersi poi quella Chiesa, e Clero sottoposto alla Giurisdizione Spirituale, e Temporale del Priore di S. *Martino*. Si rilevò ancora per soprabbondanza di ragione, che i Preti addetti al servizio di quella Chiesa menavano la loro vita in alcune Camere annesse alla Chiesa medesima. Ma questa circostanza in sè stessa non era considerabile: nè dipendea da veruna disposizione di Diritto Canonico. All' incontro rilevan-

H tissima

- (a) *De Jurisdic. Discurs.* 18. 20. 26. ed altri.
 (b) Sommario della Curia *Num. 46. Lit. B.*
 (c) Primo Sommario della Piazza *Num. 40.*

tissima per lo nostro Pio Luogo di *S. Angelo a Nido* si è la circostanza, che fin da' primi Secoli della Chiesa in quel Territorio la Giurisdizione non era stata giammai degli Arcivescovi di Napoli, ma della Sede Appostolica, come sua Diaconia, e per Delegazione della medesima esercitata prima da' Suddiaconi Regionarj, indi dagli Abati di *S. Andrea*, e finalmente dal Rettore di *S. Angelo a Nido*.

Questa particolarissima circostanza renderebbe la nostra Esenzione immune da ogni contesa degli Ordinarj: quando anche al Difensor della Curia spiacesse di ritornare al II. e III. Secolo della Chiesa, e di parlare collo spirito, e col linguaggio di *S. Cipriano*. Oltredicche nella Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio* in vigore dell' Autorità Appostolica a lui conceduta vi è anco espressa la facoltà di sentire le Confessioni degl' Infermi di quell' Ospedale, ed in somma dell' Amministrazione de' Sacramenti della Penitenza, dell' Eucaristia, e dell' Olio Santo. E quando anco il senso della Bolla di *Martino V.* non fosse in ciò espresso, nè dipendesse da que' principj di già esaminati, dovrebbe prestarli fede al Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, che asseriva in Roma, ed in presenza dello stesso Romano Pontefice, che tutto ciò disponea per un' Indulto Pontificio, e per l' Autorità Appostolica a lui in ciò comunicata, come nella Carta di Fondazione a chiare Note si legge. E pure dal Difensor della Curia non dovrebbero dispregiarsi le massime dagli Autori della Corte di Roma altre volte stabilite di doverli in tai circostanze prestar tutta la credenza ad un Cardinale. *Cardinali asserenti aliquid actum fuisse in praesentia Papae fides praestanda erit, similiter dicenti, sibi viva votis Oraculo aliquod mandatum fuisse a Papa (a).*

Ma

(a) Jo: Baptista Giro Disp. 40. num. 46. fol. 66. De Pusej. Cardinal. Barb.

Ma poi non vi fu la Bolla di *Paolo III.* ? E da questo Sommo Pontefice non fu confermato, quanto nella Bolla di *Martino V.*, e nella Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo* si contenea ? Non si supplirono tutti i difetti, che mai vi fossero intervenuti *Juris, & Facti? omnesque tam Juris, quam Facti defectus, si qui forsan intervenerint, in eisdem supplemus.* Ma vedete, se vorrà il Difensor della Curia cedere al Cardinal *Branaccio*, e starne alla di lui fede : quando gli è venuto in testa di dubitare dello stesso Cardinal *Benitenziere*, per lo cui organo si spedivano allora dal Soglio Pontificio tutte le Bolle di simili materie ? Ma almeno avrà la bontà di cedere ad *Urbano VIII.*, che confermò tai Bolle verso la metà del passato Secolo.

Dunque non solamente concorrono nella nostra specie gli stessi fondamentali principj, ed Indulti Pontificj per lo nostro Pio Luogo, che si considerarono nella Chiesa dell' *Incoronata* ; ma milita sempre la notabilissima circostanza di non avervi giammai gli Arcivescovi di Napoli esercitata Giurisdizione. Ed a che sul Punto dell' approvazione de' Confessori andar rivancando di nuovo l'esempio di ciocche si pratica nelle Chiese, ed Ospedali di S. Giacomo, della Cesarea, e degl' Incurabili ? Non esaminammo già, che l'Esenzioni loro concesse, non furono pattuite *in limine Foundationis* ?

Sentiamo per tanto le proprie parole della Risoluzione della S. Congregazione del Concilio per la Chiesa dell' *Incoronata*, e resterà tolta ogni ombra di ambiguità nel caso nostro (a) : *Sabato 7. di Luglio 1718. Proposto il sudetto caso per la maggior parte, la Congregazione*

H 2

Barb. De Praesentia Cardin. Quest. 1. Punct. 2. in Cap. Quod inter bis De Fide Instrum. Fagnan. Lib. 3. Decret. in Cap. De Rector. num. 39. De Cleric. Egrot. Rosa Dec. 630. num. 2. P. 4. Recent.

(a) Sommario 1. della Piazza Num. 40.

de' Reverentissimi Cardinali babiloni, che il suddetto Privilegio abbracciasse la facoltà di approvar li Sacerdoti ad Confessiones audiendas, e che fosse in limine fundationis: e che perciò non fosse ablatto dal Sagro Concilio nel Cap. 25. Sess. 23.

Posta una sì chiara, ed individuale risoluzione resta tolto ogni equivoco, e cessa ogni scrupolo nella nostra specie. Nè si ripeta di vantaggio, che si ebbe presente il secondo preteso Indulto Pontificio del 1376. poichè ciò è contrario a qualche apparisce dagli Atti, e da' termini della Decisione medesima. Si fondò questa solamente all'ampiezza dell' *Omnimoda Esenzione dall' Ordinario* simile in tutto alla nostra, ed alla Giurisdizione Spirituale conceduta *in limine fundationis* al Priore di *S. Martino*: siccome fu conceduta al nostro Rettore. In vano si farebbe proposto un tal Dubbio, e fatto decidere dalla S. Congregazione: se vi fosse stato l'Indulto specifico per le Confessioni. Ed in vano si farebbe esaminato in quel Sacro Confesso, se il Privilegio della Bolla Pontificia del 1372. abbracciava la facoltà di approvare i Confessori. Questo si esaminò. E questo dalla maggior parte de' Signori Cardinali rimase già risoluto.

Se dunque nella nostra Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* la Giurisdizione Ordinaria sta delegata al Rettore da' Sommi Pontefici, come succeduto agli Abati di *S. Andrea*, ed a' Suddiaconi Regionarj, con qual Titolo, e con quale Delegazione potrebbe la Curia Arcivescovile esercitarla ne' Sudditi altrui? Come non avendo tal Giurisdizione, nè potendo in conseguente ad altri trasferirla, potrebbe dare la facoltà di assolvere, e ligare quei, che non sono suoi Sudditi? E facendolo, la Sentenza non si profferirebbe invalidamente in persone non Suddite? E se all'incontro al Rettore compete l'Autorità Ordinaria nel Clero, e nelle persone addette alla Chiesa, ed Ospedale, come potrebbe la Confessio-

feffione di queſti farſi ad altra perſona, fuorchè a quella deputata, ed approvata dallo ſteſſo Rettore, che è ivi il Giudice Ordinario? Nè vi è diſpoſizione Canonica, o Decreto Conciliare, in cui ſi dica, che l'ammi- niſtrazione del Sacramento della Penitenza ſia atto di Giurisdizione ſolamente Delegata, e non Ordinaria. La Diſpoſizione del Concilio Tridentino (a) parla ne' termini del ſolo Miniſtro del Sacramento Eſente dall'Or- dinario. Ma non quando così lo ſteſſo Miniſtro, come colui, che ha da ricevere il Sacramento, ſieno ammen- due eſenti. E l'allegata Coſtituzione Pontificia di *Gre- gorio XV.* per ragioni particolari viene riſtretta alle ſole Monache: Secondo ne eſamina appuratamente i ve- ri motivi il Cardinal *de Luca* (b).

Ma a che tanti ſtrepiti, e tanto ſcandalo per lo ſolo Ret- tore di *S. Angelo a Nido*? Non veggiamo da per tut- to, che gli Ordinarij danno la facoltà di Confeſſare i loro Sudditi? Ed i Prelati dell'infima ſpecie, che non hanno Clero, nè Popolo indipendente da altri Superiori, ma ſoltanto particolari loro Sudditi, liberamente de- putano, ed approvano i Confeſſori. Veggiamo ciò pra- ticato generalmente nelle Comunità Eſenti così de' Re- golari, come de' Secolari, ove vengono deputati, ed approvati i Confeſſori per amminiſtrare queſto Sacra- mento a' loro Sudditi, ed a' loro Famigliari. Il Car- dinal *Petra*, ed il Cardinal *de Luca* prima di lui lo hanno ſcritto in mille luoghi delle loro Opere. Ecco come il Cardinal *de Luca* ne parla (c). *Sed procedendo cum iis, quæ habemus de Abbatibus, & Prælatiſ inferioribus, Secularibus, & Regularibus exemptis in eorum Eccle-*

(a) *Seſſ. 25. Cap. 15.*

(b) *Diſcur. 27. De Jurisd. Num. 3. 7. 8.*

(c) *De Jurisd. Diſc. 20. Num. 26.*

Ecclesiis, Monasteriis, vel Domibus, dicebatur solum id fieri posse cum propriis subditis, non autem cum illis de Clero, & Populo Loci.

E non occorre esclamare col Difensor della Curia, che nella Real Camera di *S. Chiara* si pretenda ora quello, che non si è giammai preteso ne' Parlamenti di Francia, della cui autorità per altro non si dimostra in questa occasione il piu inteso; Che si vogliano quasi in grado di Appellazione rivedere le Decisioni già fatte da un numero sì grande di Porporati in aria di Giudici, ed in materie puramente Spirituali. Moderi però quel tuono di eloquenza, che in lui ammiriamo. Ci creda al pari di lui veneratori di quel Sacro rispettabilissimo Confesso. Ma in materia di puro Fatto esamini egli co'suoi Teologi, se vi sia infallibilità; non potendogli per altro dispiacere di consultare un *Bellarmino* (a), ed un *Melchior Cano* (b). La Controversia presente non si raggira nel discutere di nuovo una materia Spirituale, in sè stessa. La Quistione, di puro fatto Le Bolle Pontificie, e le Risoluzioni della *S. Congregazione* in casi simili si leggono. Pieni di venerazione per quella ragguardevolissima Adunanza di Porporati dobbiamo credere, che nel caso nostro si ebbe la disavventura di riportarne contraria la Risoluzione per mancanza di quei Documenti essenzialiissimi, che non furono mai esibiti in Roma, e che quì si sono francamente spacciati per favolosi. Si è fatto credere in Roma, che vi fosse una Chiesa *Interiore*, ed un'altra *Esteriore*. E pur ci si volea far credere, che la Chiesa di *S. Angelo a Morfisa* se ne fosse francamente passata in *S. Angelo a Nido*. Or come potea concedersi da quel Sagro Con-

(a) *Lib. 3. De Rom. Pontif. cap. 2.*

(b) *De Auctor. Concil. Lib. 5. cap. 5. Locor. Theolog.*

Confesso, che nella pretesa Chiesa Esteriore si amministrasse il Sacramento della Penitenza, a quei, che non erano Esenti dalla Giurisdizione Ordinaria degli Arcivescovi, e non Sudditi alla Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica del Rettore di *S. Angelo a Nido*? Or siccome in quelle circostanze non avrebbe potuto amministrarsi il Sacramento della Penitenza da un Sacerdote Deputato, ed approvato da un Giudice senza l'Ordinaria Ecclesiastica Giurisdizione, ed in persone non suddite. Così senza gravissimo scrupolo dell'invalidità di questo Sagrosanto Sacramento non potrebbero dalla Curia Arcivescovile deputarsi, ed approvarsi i Confessori in un Luogo, in cui non ha Giurisdizione nè Ordinaria, nè Delegata, ed in persone non suddite. Or in questo Dubbio essenzialissimo potrebbe impartirsi il Regio *Exequatur* ad una Risoluzione fondata su di un Fatto non vero?

Bastantissima pruova per altro di queste due Chiese si era il modo, con cui si propose il quinto Dubbio nella S. Congregazione: Se da chi si dovea concedere la licenza di Predicare, e la Benedizione de' Predicatori nella Chiesa Esteriore di *S. Angelo*. *An, & a quo concedi debeat licentia predicandi in Ecclesiâ exteriori S. Angeli ad Nidum, & benedictio Concionatorum*. Parlandosi in questo Dubbio della Chiesa Esteriore, e non per le Persone soggette alla Giurisdizione Ordinaria del Rettore, la questione restava risolta col Fatto. Non si è giammai preteso di approvare i Predicatori per li sudditi dell'Arcivescovo di Napoli. Siccome non si è preteso in quella stessa Chiesa Esteriore di approvare i Confessori per amministrare il Sacramento della Penitenza al Gregge commesso alla Cura dell'Arcivescovo medesimo. A che dunque si promosse questo altro Dubbio coll'aggiunta di quella Chiesa Esteriore? Come si potea ciò temere, quando giusta il Sommario medesimo della Curia appariva da un ben lungo Attestato del

del Paroco della Rotonda di non essersi giammai pubblicamente , e formalmente predicato in quella Chiesa (a)?

Il VI. Dubbio per l'Ordinazione del Rettore , ed altri Ecclesiastici addetti alla nostra Chiesa , ed Ospedale si è regolato colla certezza della pratica finora osservata , di essersi eletti , e designati al servizio della Chiesa Rettori , e Cappellani già ordinati dal Vescovo della loro origine . Ma per li Cherici , che possono esservi , come affatto esenti , ed immuni dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli , non vi è dubbio , che potrebbero essere Ordinati da qualunque Vescovo (b) . Nè potea negarsi al Rettore di concedere le Lettere Remissoriali : praticandosi cio notoriamente da tutti coloro , che hanno la Giurisdizione Ordinaria ne' suoi Sudditi (c) : E siamo tenuti alla Curia , che ce ne giustifica il possesso fino al 1578. molto tempo dopo della pubblicazione del Concilio di Trento (d) . Nè rileva , che da quei Brevi di Gregorio XIII. apparisca di essersi da due di coloro , che con tai Remissorie erano stati promossi a' Sacri Ordini , avuto poi ricorso al Romano Pontefice per lo scrupolo di qualche irregolarità . Forse sono nuove le debolezze di un' erronea coscienza ?

Ne' Dobbj VII. , VIII. , e IX. trattasi della Visita . Ma le cose già dette risolvono qualunque dubbiezza . Nella Bolla di Martino V. espressamente si dice : *Ita , quod Archiepiscopus nullam possit in personas , bona & Recllores Jurisdictionem , Potestatem , Visitationem , seu Do-*
mi-

(a) Sommario della Curia Num. 70.

(b) *Fagnan. in Lib. 5. decretal. cap. absoluto N. 3. Tit. de heretic.*

(c) *Card. de Luca Annot. ad Concil. Tridentin. discurs. 14. n. 18. in fine.*

(d) Sommario della Curia Num. 12. e 13.

minium exercere . Nella Bolla di *Paolo III.* a chiare note si legge : *Totaliter à Visitatione exempt , & liberavit* . Per la Temporalità non abbiamo piu bisogno di compiacenza . Ce ne somministrava il motivo la particola *SED* , per cui il senso della Bolla di *Martino V.* rendeasi dubbio . Ma ora , che nell' Originale vi si legge la particola *SEU* , siamo in obbligo di rendere a lei sola le grazie . Per la Spiritualità si è ritrovato finalmente il Sagrista , o Rettore , a cui dalla Sede Apostolica sta delegata in quel Pio Luogo la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica . Bisognerebbe ammettere la Deroga Conciliare di Trento in un Padronato Laicale del Sedile di Nido per darsi luogo alla Giurisdizione Delegata degli Arcivescovi di Napoli in vigore del Concilio medesimo . Ed ecco nello stesso Luogo Pio due Delegati della Sede Apostolica . Ed il Cardinal *Brancazio* ben ne prevede i disordini nella sua Carta di Fondazione : onde con Documento da trasmettersi a' Posterì espressamente quel Porporato ammaestrato da una lunghissima esperienza avvertì : *In hoc solliciti sint Rectores , quod ARCHIEPISCOPUS NEAPOLITANUS , SEU ABBAS SANCTI ANDREÆ NULLA IBI JURISDICTIONE UTANTUR , & quod de legatis factis dicto Hospitali , & in posterum faciendis nulla eis quarta , seu Canonica portio tribuatur , nec ab eis VISITATIONEM recipiant* . Il Concordato poi tra la Sede Apostolica , ed il Nostro Clementissimo Sovrano affatto non parla della specie presente , in cui verissimo . E come mai potea parlarsi di quei Luoghi Pii , ne' quali vi era chi in nome della Santa Sede esercitava la Giurisdizione Ordinaria ?

Nel X. e XI. Dubbio parlasi dell' Intervento al Sinodo , e dell' esecuzione della Legge Diocesana . Egli è ben noto , che il Sinodatico , e Cattedratico debbono pagarsi da coloro , che sono nell' obbligo di andare al Sinodo per contribuire alle spese del medesimo , ed in ri-

cognizione della Superiorità della Cattedra , e Sede Episcopale . Questo si è un' insegnamento uniformemente ricevuto . E basterà per noi addurne l' autorità del Cardinal *de Luca* , che così lo spiegò (a) : *Cum istud Cathedralicum , sive Synodaticum dicatur onus accessorium* . Or dunque , se a dì 3. di Ottobre 1588. la Sacra Congregazione ordinò , che non si astringessero contro la passata Consuetudine gli Amministratori dell' Ospedale di *S. Angelo a Nido* a pagare il Cattedratico , o Sinodatico in beneficio della Curia Arcivescovile , che lo pretendea allora , e che non mai piu lo ha preteso in appresso , come nel 1743. potevano il Rettore , ed i Cappellani della nostra Chiesa astringersi all' intervento del Sinodo , ed all' esecuzione della Legge Dioecesana , contro di una Consuetudine immemorabile prescrittiva , o Interpretativa , quando ogni Titolo mancasse , o fosse almeno dubbio ?

Per l' Estrazione de' Rei dalla Chiesa , non è nostro pensiero di contendere questa Giurisdizione dell' Immunità Locale , come propria della Curia Arcivescovile . Ma si ricordi da qui à poco il Difensor della Curia di non farsene a suo favore un' Atto possessivo per contendere al nostro Rettore la Giurisdizione Ordinaria , di cui sono effetti necessarj tutte le altre cose contenute nello stesso XII. Dubbio (b) .

In ordine poi al XIII. Dubbio già si vede , che nel medesimo si predea in mira di abbattere affatto tutta la Giurisdizione Ordinaria del nostro Rettore . Del resto fingasi per falsa ipotesi , che non avesse egli Territorio separato , come lo ha , nè potesse esercitare Giurisdizione in un certo genere di Persone , come indubitatamente

(a) *Card. de Luca de Jurisdic. discurs. 38. in fin.*

(b) *Altafer. de Jurisd. Eccles. lib. 9. cap. 10.*

tamente puo farlo . Come poi la Curia Arcivescovile potrebbe framischiarsi, ed esercitare Giurisdizione non solamente su le Persone addette al servizio del nostro Pio Luogo , ma su del Rettore medesimo immediatamente sottoposto alla Sede Apostolica ? Le parole della Bolla di *Martino V.* sono rotonde , e saltano su gli occhi . Ripetiamole qui di nuovo : *Ita, quod ARCHIEPISCOPUS, & Abbas predicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut rei, de qua agitur, ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, aut res ipsa consistat, nullam possint in PERSONAS, BONA, ET RECTORES prefatos Jurisdictionem, Potestatem, Visitationem, seu Dominium exercere.*

Passiamo senza fermarci nel XIV. Dubbio . Il Difensor della Curia accorgeasi colla vivezza del suo talento di riuscire poco felice nel rendere favolosi i Documenti della Fondazione di questo Pio Luogo : nell' inorpellare il vero senso della Bolla di *Martino V.*, nel cui dorso già ha osservato otto Presentate : nel far credere apogrifa la Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, di cui un pubblico, e solenne Istrumento con un altro pubblico Transunto fatto quì in Napoli, ne cantano con lieti applausi la verità : nel dimostrare forrettizia la Bolla di *Paolo III.* riassunta già in Roma in tempo di *Urbano VIII.* Non si lusinga di poter persuadere agl' Illuminatissimi Senatori della Real Camera di S. Chiara, che il Concilio di Trento per un Padronato Laicale sì specioso, avesse derogato ad un' ampia Esenzione pattuita *in limine foundationis*. Ricorre per tanto frettoloso agli Atti Possessivi. Ma oh che miserabile asilo si è questo nelle materie Giurisdizionali, ove i Titoli sieno chiari ! Basta leggere le Storie Ecclesiastiche, ed essere nelle medesime mediocrementemente versato, per vederne le varie vicende in varj Secoli, ed in varie circostanze. Non è in vero, qualunque siasi il Possesso, non è valevole a prescrivere il

Diritto di una Fondazione acquistata per causa onerosa, che è quanto dire, in forza di un Contratto . Le Fondazioni , come quelle , che si riputano di pubblico Diritto , non si prescrivono . Dopo l'Autorità di *Carlo Fevret* (a) , e della stessa Ruota Romana (b) , sentasene l'insegnamento del dottissimo Canonista *Francesco Zipeo* nelle seguenti parole (c) . *Nulla potest dari consuetudo , quae aliquatenus Foundationibus , quae hodie sunt juris publici , possit derogare Ante annos circiter triginta à Sacra Congregatione declaratum fuit , quoad subjectionem , exemptionemque PRÆVALERE ERECTIONEM , FUNDATIONEMQUE CLARE APPARENTEM USUI CONTRARIO , QUAMVIS IMMEMORIALI , pro Episcopo Antuerpiensi contra Provinciam Minorum quoad Monasterium de Sion Tertii Ordinis Lira*

Tutto ciò si è detto da Noi per esaminare la cosa da' suoi veri principj . Del resto non pretendiamo affatto d'isfuggire il cimento, che ben volentieri incontriamo. Veniamo adunque alla difamina di tai Atti possessivi, ne' quali seguiremo l'Ordine Cronologico . Il primo Atto possessivo dopo la pubblicazione del Concilio di Trento seguita nel 1564. si fu quello dell'Arcivescovo Cardinale *Alfonso Carafa* . Pretese costui nel 1565. di astringere in vigore del Concilio Tridentino il Rettore, o sia Sacrista di *S. Angelo a Nido* all'intervento del Sinodo , che dovea celebrarsi . Questi rispose, che la sua Esenzione era pattuita *in limine foundationis* : Che il Padronato era Laicale della Piazza di Nido, e della Famiglia *Brancaccio* : Che esercitava egli la Giurisdizione

-
- (a) *Traité de l'Abus lib. 3. cap. 1. num. 8. & seq.*
 (b) *Res. Rom. decis. 14. & 250. part. 9. Recentior.*
 (c) *Consultas. Canon. lib. 5. Consultat. 3. §. Hac inquam.*

dizione in nome della Sede Apostolica, a cui ricorrea. Sentansi le proprie parole della Protesta, affinché si vegga di essere il linguaggio del 1565. uniforme al nostro (a): *Adversus Aeditum propositum &c. per Archiepiscopum Neapolitanæ Diœcesis pro convocazione Synodus Diœcesane compareret Sacrista S. Angeli Plateæ Nidi, & dicit, quod Cappella prædicta, & Hospitale ibidem constructum est Juspatronatus Sæculare Plateæ Nidi, & Familie Brancatiæ, in cujus Fundatione, & Institutione pro lege est apposita Immunitas ab omni, & qualibet Jurisdictione, & superioritate cujuslibet Prælati, præterquam à Sede Apostolicâ; Immo Sacristis Hospitalis prædicti concessa est omnimoda Jurisdictione, & potestas in Clericos Hospitali servientes cum clausulâ privativa Jurisdictionis Ordinarii, etiam à Jure subintellecta, & in possessione prædictæ Immunitatis, & Jurisdictionis à die fundationis manutenuerunt Hospitale prædictum Nobiles &c. nullum fit præjudicium per novissimum Concilium prædictæ Immunitati à die Fundationis constitutæ, notificando propterea Immunitatem prædictam Reverendissimo Archiepiscopo &c. protestatur, quod nullo modo intendit comparere, nec interesse actibus prædictis nomine prædicti Hospitalis, cum Sedem Apostolicam tantum recognoscat, nec præjudicare antiquissimæ possessioni, & notoriis Juribus Hospitalis, quibus per quemcumque actum petit nullo modo præjudicium fieri, appellando ad Summum Pontificem, & ejus Sedem Apostolicam, & interim, quod manuteneatur Hospitale in sua possessione, & nihil novi fiat, hoc, & meliori modo &c.*

A dì 7. poi febbrajo dello stesso anno 1565. comparve nel Sinodo il Sacrista, ma con altra Protesta, con cui

(a) Sommario della Curia num. 81.

cui disse (a) : *Ad evitandum evitanda comparet in Synodo praedita pro hac vice tantum , ita quod per hanc comparitionem nullum fiat praedictum possessioni , & Juribus apertissimis ipsius Hospitalis , nec dicatur ali- quod Jus translatum in Reverendissimum Archiepiscopum .* Tuttociò ricavasi dal Sommario della Curia . Questo Intervento di già seguito non apparisce da quel Sinodo stampato . Anzi dal Sommario della Piazza apparisce , che a dì 7. del mese di Febbrajo , in cui si vuole l' Intervento in quel Sinodo , vedesi all' opposto prodotta altra Protesta *formiter* , a cagione della sua Efenzione non derogata dal Concilio di Trento : *Ex lege Foundationis , & Institutionis in vim quasi Contractus , & in illius possessione diuturna , & longava fuisse* : appellandone al Sommo Pontefice , e sua Sede Apostolica (b) .

Nel 1568. di nuovo fu chiamato il Sacrista , o sia Rettore di *S. Angelo a Nido* al Sinodo celebrato dal Cardinal *Mario Carafa* allora Arcivescovo . Vi comparve colla Protesta simile a quella , che abbiamo trascritta di sopra . Cio ricavasi dal Sommario della Curia (c) . Non sappiamo però , se nel Sinodo impresso vi fosse il di lui Intervento . Ma poi nello stesso anno 1568. dalla S. Congregazione fu dichiarato , che l' Ospedale di *S. Angelo a Nido* non dovesse contribuire al Seminario , giusta il Rescritto del Concilio Tridentino (d) . E nel 1588. fu risoluto , che non dovesse astringersi al pagamento del Sinodatico , e Cattedratico , o sia al *Pastor Bonus* . Si venne con ciò a dichiarare ; che il Rettore

-
- (a) Detto Sommario num. 81. Lit. C.
 (b) Primo Sommario della Piazza num. 46.
 (c) Sommario della Curia num. 82.
 (d) Sommario della Curia num. 24.

tore non fosse obbligato ad intervenire nel Sinodo. Ed in effetti dopo il 1568. non vi è Documento veruno della Curia, che i Rettori sieno stati chiamati al Sinodo. Anzi da tutti i Sinodi, che si conservano impressi, non vi si legge affatto il di loro Intervento.

In quanto poi alle Visite Locali, e Personali la Curia ne produce il Possesso di sole due: non continuato però fin dal 1599., che vale a dire per lo spazio di 150. anni. La prima Visita dipende da un Documento, in cui si legge nel fine: *Sequitur extractio cum legalitate*: restando Noi sull'incertezza da chi, e da qual libro siasi estratto (a). Apparisce da questo Documento visitata la Chiesa, o sia Cappella di *S. Angelo a Nido*: Che vi si conservava il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, e l'Olio Santo. Diceasi parimente, che fu visitato l'Altareistente nell'Ospedale. Si fa menzione anche di un Confessionario, in cui non si va esaminando, se chi vi confessasse. Ma si ordinò solamente, che dentro vi si ponesse l'Immagine del Crocifisso: *Item ut intus Confessarium Imago Crucifixi apponatur*. Più di questo non sappiamo di tal semplicissima, ed abbreviatissima Visita del 1572.

Strepitosissima però si fu l'altra Visita Locale, e Personale fatta nel 1599. dal Cardinal *Gesualdo*, del cui zelo facile ad intraprendere parlano molto i nostri Manoscritti Giurisdizionali. I Documenti presentati dalla Curia per questa Visita sono assai lunghi (b). Sappiasi primieramente, che il Cardinal *Gesualdo* non pretese di fare questa Visita colla sua Giurisdizione Ordinaria; *sed tanquam Apostolicæ Sedis Delegatus*. Si cominciò dal volerli visitare la Chiesa. Ma i Signori Governatori

(a) Sommario della Curia num. 71.

(b) Leggonfi dal Sommario della Curia dal N. 72. fino al N. 79.

dori vi si opposero sì forte , che la Chiesa fu sottoposta all' Interdetto : e contro de' medesimi si spedì Monitorio, che se fra tre giorni non riceveano la Visita della Chiesa ed Ospedale s' intendessero scomunicati. Ricorsero i Signori Governadori al Cardinale , che era in Roma. Scrisse costui una Lettera al suo Vicario , che togliesse l' Interdetto subito, che se gli fossero presentate le scritture , e che poi le facesse esaminare diligentemente nella Congregazione , mentre il medesimo si continuerebbe a fare in Roma. Soggiunse poi , e gioverà riferirne le sue parole : *Ma perche non basta veder le scritture ; bisognerà anco accertarsi bene, come è stato adempito in tutto , o in parte quello , a cui si obblighò il Cardinal Brancaccio , quando ottenne la Bolla di Martino V., nell' asserzione del quale adempimento è fondato quel che si ottenne poi dalla Penitenzieria , e che cosa si sta in possesso di fare , secondo il Privilegio , così quanto alli Preti , come quanto alli Maestri , e certificherà quei Signori , che piu tosto ho animo di onorarli , e dare loro ogni soddisfazione possibile , che di pregiudicarli un pelo , e quello , che si fa è assolutamente per la soddisfazione alla mia coscienza , ed all' officio , che tengo (a).*

Si osservi la data di questa Lettera , ch' è de' 15. Giugno 1599., e passiamo avanti. Il Procuratore dell' Ospedale , e Governadori di S. Angelo oppose con sua Istanza di esser esente detto Pio Luogo in virtù de' suoi Privilegj di Esenzione . Esibite le Bolle Originali con lasciarne copia , fu sospeso l' Interdetto *ad tempus*. Ed al Procuratore si assegnò il giorno de' 5. Luglio a comparire nella Congregazione della Visita per esaminarsi le sue ragioni , e determinarsi *prout de Jure*: Che
cosa

(a) Sommarie 2: della Piazza Num. 18. e Sommario 1. Num. 34.

cosa si fosse risoluto in quella Congregazione; dal 1599. fino al 1749. non ce ne è ancora pervenuta la notizia. In tanto il buon Visitatore asserendo di avere trovato impedimento nella Visita della Chiesa, passa nello stesso mese di Luglio alla Visita dell' Ospedale. Prima di entrarvi, Noi gli domandiamo, come ciò faceva, quando il Cardinal *Gesualdo* con sua Lettera de' 15. Giugno avea ordinato, che si esibissero le Scritture, le quali si erano già esibite, e si stavano discutendo nella Congregazione della Visita? Egli ci risponde, che la faceva in virtù di una Lettera del Cardinal *Gesualdo* in data de' 5. Maggio 1599. Noi gli replichiamo, che non può essere: mentre vi è Lettera più fresca del Cardinale de' 15. Giugno, e che in vigore della medesima, le ragioni del Pio Luogo si stavano discutendo nella Congregazione (a). Il Visitatore senza mostrarci la sua Lettera, e senza voler sentire parlare di Congregazione, se n' entra nell' Ospedale, dove per sua buona sorte non ritruova i Governadori. Dopo quell'atto non si termina la Visita dell' Ospedale. Dicesi di differirsi ad oggetto di continuarla *singulis diebus, & horis indictis, & significatis*. Ma poi non vegliamo, che il Visitatore si azzardò più a ritornarvi. Ed ecco, come passò la Visita della Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* senza terminarsi nè l' una, nè l' altra per tutto il dì 19. Agosto di quell' anno; secondo la scrittura medesima esibita dalla Curia. Or come tanta bella pace, e quiete in quella Visita del 1572., e tanti strepiti senza essersi terminata cosa veruna nel 1599.? Quanto più vi pensiamo, tanto meno lo intendiamo.

Ma frattanto si dice, che da' 15. Ottobre fino a' 10. di

K

No.

(a) Sommario della Curia *Nons. 78.*

Novembre dello stesso anno 1599. seguì poi la Visita personale de' Cappellani di questo Pio Luogo. Non apparisce per verità, se dove, da chi, e con qual Titolo si fosse fatta. E poi in questa Visita Personale non si presentano, se non che soli sei Cappellani. Ed il Rettore con tutti gli altri Cappellani, che ascendeano al numero di ventidue, erano forse ancor essi in Campagna in quel mese di Ottobre (a) ?

Si rapporta nel Sommario della Curia un'altra Visita Personale fatta a' 6. Marzo del 1606. de' Preti addetti alla nostra Chiesa dal Cardinale Arcivescovo *Ottavio Acquaviva* (b). Ma che Visita Personale si è mai questa? Non si fa avanti di chi, e per qual ragione. Dicesi in questo Documento della Curia di essere comparsi sette Sacerdoti, i quali asserirono di servire alla Chiesa di *S. Angelo a Nido*, e di celebrare colà il Sacrificio della Messa, ed alcuni di essi dicono con licenza della stessa Curia. Si presti pure credenza a questi sette Sacerdoti, ed a' loro detti. Non vi volea molto per altro a fare in modo, che que' Preti ad uno ad uno andassero a procurarsi qualche merito colla Curia. Ma puo', volendo ragionarli da senno, chiamarsi questa una Visita Personale di tutto il Clero di *S. Angelo a Nido* col suo Rettore? Consulti la sua propria ingenuità il Difensor della Curia, e poi ci risponda.

Noi però gli domandiamo di nuovo, se vi sono altre Visite Locali dopo il 1599. : o almeno altri Preti andati volontariamente alla Curia a farsi merito, e senza la menoma formalità dopo il 1605. Egli certamente ci dirà, che se si fosse potuto ritrovare picciolissima altra cosa da poter dire, non si farebbe mancato di farlo.

Sic-

(a) Sommario della Curia *Num. 79.*

(b) Sommario della Curia *Num. 80.*

Sicche sono oramai Cencinquant'anni, che non si è piu pensato a molestare questo Pio Luogo con Visite Locali, o Personali. Ed ora dopo il corso di un Secolo e mezzo si pretende il Regio *exequatur* ad una Risoluzione della Sacra Congregazione, con cui si permette alla Curia Arcivescovile la Visita della Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*? Si permette di potere con cio visitare Altari, Vesti Sacre, Suppellettili, ed altre cose necessarie per la custodia materiale de' Sacramenti. Si permette di visitare lo stesso Rettore, ed i Cappellani per la scienza, e costumi, per le Vesti Sacre, e Profane, e di fare in *Sanctâ Visitatione* tutti i Decreti opportuni per l'onestà della loro vita, e per loro Istruzione. E nel permettersi tutto cio, che direbbono le ceneri istesse oramai freddissime di quel gran Porporato *Rinaldo Brancaccio* di tante novità nel suo Pio Luogo dopo lo spazio di tre Secoli? E quando mai non si fosse egli sognato di ottenere la Bolla da *Martino V.*, ed i suoi Successori non ne avessero ottenute altre da *Paolo III.*, ed *Urbano VIII.*, non esclamerebbe con Noi colla sua impareggiabile dottrina l'Eminentissimo Cardinale *Gentili*, che giova alla pace, e tranquillità da conservarsi fra il Sacerdozio, e l'Impero di non mettere in dubbio cio che per tempo lunghissimo si è osservato: adattandosi cio che fu detto nelle Sacre Carte al *Cap. XI. de' Giudici* contro de' Figli di *Ammon*, che andavano rivancando le cose antiche. *Quare tanto tempore nihil super hoc repetitione tentastis (a)?* Ed il fu Presidente del S. C. *Argento* con copiosissime Au-

(a) Possono queste Massime leggerfi in una dottissima Scrittura fatta dall' Eminentissimo Cardinale *Gentili* a favore della Dateria Apostolica su la Controversia de' Canonici, e Dignità della Chiesa di *Altamura*.

torità non fondò egli in una sua Consulta fatta per la stessa Chiesa di Altamura questa massima inconcussa ? CHE UNA OSSERVANZA IMMEMORABILE , O CENTENARIA , CHE MILITA A FAVORE DI QUALCHE PRELATO INFERIORE E' BASTEVOLE A FAR PRESUMERE UN PRIVILEGIO APOSTOLICO , PER RENDERLO CAPACE DELLA GIURISDIZIONE QUASI VESCOVILE COL TERRITORIO SEPARATO . E nel nostro Pio Luogo non ostante tante Bolle Pontificie , e Diplomi Reali dopo il profondo silenzio di un Secolo e mezzo si vorrebbe il Regio *Exequatur* ad una Risoluzione della S. C. , con cui si permette la Visita Locale del Pio Luogo , e la Personale del Rettore , e de' Cappellani , con astringerli poi a' Decreti della Visita ? Sicche ove il solo possesso di cento anni basterebbe , al nostro Pio Luogo non bastano le Bolle unite ad un possesso non attentato per cencinquanta anni ?

Dalle Visite Locali , e Personali l'ordine de'tempi ci chiama ad esaminare i Documenti prodotti dalla Curia in Roma , per provare di essersi nella medesima proceduto contro i Cappellani , Mastro di Casa , e Rettore del Pio Luogo di *S. Angelo a Nido* . Dicesi , che nell' Archivio della Curia conservasi un Processo Criminale fabbricato nella medesima nell'anno 1583. contro del Sacerdote *D. Antonio Cerniero* di Contursi , a querela fattagli da *Giacomo di Policastro* Cuoco dell' Ospedale di *S. Angelo a Nido* : Che questa querela fu difesa a' 24. Maggio del detto anno 1583. : Che fu di detta Querela furono nello stesso giorno , in cui fu ricevuta , esaminati due Testimonj , come ancora due altri a' 26. del medesimo mese di Maggio . Si soggiugne nel Documento per verità , che detti due ultimi Testimonj avevano asserito , di avere inteso dire , che detto *D. Antonio* per tal causa era stato licenziato dall' Ospedale , ed uno di essi avea in specie asserito , che il detto *D. Antonio*

esso era stato mandato dall' Ospedale il giorno avanti del suo esame, cioè a' 25. dell' anzidetto mese di Maggio (a).

Quante sottigliezze dobbiamo andar ritrovando per condiscendere al Difensor della Curia. La querela del Cuoco contro del Maestro di Casa *D. Antonio Cerniero* nasce a buon conto dal non essersi potuti mantenere concordia nelle spese cotidiane, che faceansi per l'Ospedale. Avuta di ciò notizia i Signori Governadori fu licenziato subito il Maestro di Casa. Or qual meraviglia, se il Cuoco l'avesse poi querelato nella Curia Arcivescovile? Le Deposizioni de' Testimonj, che nel Documento della Curia si rapportano sono al numero di quattro. Ed un solo si dice di avere deposto, che il Maestro di Casa era stato licenziato nel giorno 25. di Maggio, un giorno dopo della querela. Sicchè a questo solo Testimonio dobbiamo credere, come un Evangelista per determinare il tempo di ventiquattro ore più o meno? Ma non si vede chiaramente, che dopo di avere avuta i Signori Governadori notizia del Fatto, immediatamente licenziarono quel buon Sacerdote? Onde qual meraviglia se non volendolo più per loro suddito, poco curaronsi, che il Cuoco si andasse a vendicare del Maestro di Casa nella Curia Arcivescovile. E possono tollerarsi minuzie di tal fatta: e che il Difensor della Curia quasi diroemico della rarità de' suoi talenti le avesse a declamare con tanta energia nella Real Camera di S. Chiara?

Non può negarsi, che a prima vista potrebbe far qualche impressione l'altro Fatto seguito nel 1599. : dacchè apparisce dal Documento della Curia, che succeduto nella Chiesa di *S. Angelo a Nido* un Furto di due Lampadi

(a) Sommario della Curia *N.º* 14.

di di argento; vedesi nella Curia medesima fabbricato un Processo contro di *D. Angelo Baglione* Sacrista in quel tempo, e contro i Cherici *Ottavio Blasco*, e *Claudio Turco* Serventi della Chiesa medesima, e contro di un Cappellano Corista *D. Evangelista de Stortis*: Che queste quattro Persone fossero state imprigionate nelle Carceri della Curia, e procedutosi contro di loro: Che per appurarsi il Delitto in genere si fossero fatte da' Ministri Subalterni della Curia medesima diligenze dentro la casa del detto *D. Angelo Baglione* posta entro il recinto del nostro Pio Luogo (a).

Se da un simile scandaloso avvenimento si vuole far comprendere al Pubblico; come questa Dignità di Rettore si fosse conferita in una persona cotanto immeritevole; s'inganna il Difensor della Curia. Sa molto meglio di Noi cio, che soleva dire *Ugone Grozio* di non poterfi leggere gli Annali Ecclesiastici, senza inciampare in simili scandali. Gli Uomini però illuminati al pari di lui, fanno benissimo, che la Nave di Pietro non ha patito naufragio in mezzo alle piu gravi procelle, nè farà per soffrirlo fino alla consumazione de' Secoli. Posta da banda questa non giusta considerazione, leggasi ad istanza di chi fu fabbricato il Processo contro di quel Rettore, e contro di que' due Cherici, e Cappellano. Ed il preteso Atto possessivo se ne anderà subito in fummo. Nello stesso Documento della Curia si osserva, che il Processo fu fabbricato ad istanza de' Signori Governadori del Pio Luogo: *Instantibus Gubernatoribus Sac. Hospitalis S. Angeli ad Nidum*. Or posto che il Rettore a guisa di tutti gli altri addetti al servizio di questo Pio Luogo sono amovibili *ad nutum*. Qual maraviglia, se i Signori Governadori per

uo

(a) Sommario della Curia num. 17.

un sospetto di un Reato sì grave , licenziati tutti i Complici dal Servizio del Pio Luogo , ne domandarono il castigo nella Curia Arcivescovile ? E permisero tutte le ricognizioni necessarie per appurarsi il Delitto? Quale in ciò si fu il pregiudizio , che fecero all'Essenzione del Pio Luogo?

L'altro Documento si è quello del 1622. , in cui si dice di apparire da un Processo di quella Curia , che estratto *Giuseppe Santoro* violentemente dalla Chiesa di *S. Angelo a Nido* da un Cherico della medesima *Antonio Aversana* , si fosse ad istanza di detto *Santoro* querelato il detto Cherico nella Corte Arcivescovile , e che ivi proceduto si fosse (a) . Basta quì riflettere , che si trattava di estrazione dalla Chiesa , ed in conseguente d'Immunità Locale violata : affinche il Delitto divenisse proprio , e privativo della Giurisdizione della Corte Arcivescovile . Si ricordi quì il Difensor della Curia , che fummo già con lui compiacenti su questo Punto d'Immunità Locale nella difamina del XII. Dubbio.

Si esibirono in Roma due altri Documenti di un Processo fabbricato nel 1710. contro il Sacerdote *D. Niccolò Arcadi* ; e di un altro fabbricato nel 1713. nella stessa Curia contro il Cherico *Niccolò Gagliardi* . Vi farebbe poco , che dire , giusta la lettura di tai Documenti (b) . Non si asserisce ne' medesimi , che il Sacerdote *Arcadi* , ed il Cherico *Gagliardi* fossero ascritti al servizio della Chiesa di *S. Angelo a Nido* : onde potrebbe dirsi , che nulla potea ritrarsene in vantaggio della Curia . Ma si noti con quale accortezza ciò si tacque . Si vegga prima , che tra la Nota de' Processi
fab-

(a) Sommario della Curia num. 16.

(b) Sommario della Curia num. 17. & 18.

fabbricati nella Corte del Rettore, e fra quei rimessi alla medesima dalla Curia Arcivescovile, si faccia menzione di questi due Processi (a). Di piu nella Consulta fatta dal Regio Collateral Consiglio nel 1720., di cui or ora parleremo, per fondarsi il possesso della Giurisdizione Attiva del Rettore di *S. Angelo a Nido* sopra tutti i suoi Sudditi, si portò una Nota di varj Processi così Civili, come Criminali fabbricati nella Corte di detto Rettore, ed alla medesima rimessi dalla Gran Corte della Vicaria, dal Sacro Regio Consiglio, e dalla stessa Curia Arcivescovile. In questa Nota si vede fatta menzione degli Atti fabbricati contro il Sacerdote *D. Niccolò Arcadi* nel 1710. Cappellano ordinario della nostra Chiesa, e di un altro Processo fabbricato contro *Niccolò Gagliardi*, uno de' Chericj ordinarj addetto al servizio della nostra Chiesa medesima. Si volle perciò far conoscere in Roma, con quanta poca avvertenza erasi proceduto nel 1720. dal Collateral Consiglio, dove si era avuto per vero, che le anzidette due Cause dalla Curia Arcivescovile si fossero rimesse alla Corte del nostro Rettore, quando i Processi conservavansi nell' Archivio di essa Curia Arcivescovile.

Egli è dovere per tanto di ben dilucidare questi due Fatti: onde veggasi l'ingenuità, con cui si è proceduto per parte de' Signori Governadori in ogni tempo, e particolarmente nel 1720. In ordine dunque al Sacerdote *D. Niccolò Arcadi* si produsse nel Collaterale un Atto pubblico rogato all' ultimo di Ottobre del 1710., con cui costava, che in nome de' Signori Governadori si era domandata la remissione di *D. Niccolò Arcadi* Cappellano ordinario della loro Chiesa, ed
in

(a) Primo Sommario delle Piazze num. 36.

in conseguente soggetto alla Giurisdizione del Rettore: Che fattasi questa Istanza, fu risposto dalla Corte Arcivescovile, che non intendea pregiudicare a' Privilegj del Pio Luogo ad essa ben noti: Che non potea però deferire alla domanda de' Governadori, mentre quel Sacèrdote prima, che fosse stato eletto agli 8. Giugno del 1710. per Cappellano di detta Chiesa, ritrovavasi fin dal mese di Marzo di detto anno inquisito nella Corte Arcivescovile, dalla quale era stato rilasciato prima col mandato per lo Palazzo, ed indi ridotto in provvisione.

Intorno poi all'altro Processo contro il Clerico *Niccolò Gagliardi* si esibì un' Atto pubblico rogato a' 27. Maggio del 1713., con cui costava, di essersi domandata la remissione della causa di detto Cherico *Gagliardi* addetto al servizio della Chiesa di *S. Angelo a Nido*, ed imprigionato nelle Carceri Arcivescovili: Che richiese il Vicario Generale avea domandata una fede del Rettore di detta Chiesa, onde apparisse, che fosse il *Gagliardi* attuale Cherico di quella, la quale non bastandogli, avea voluto osservare il Libro originale delle Conclusioni: Che dopo di avere il Vicario tutto ciò riconosciuto, avea risposto: *non occorre altro, questo mancava vedere.* Si esibì parimente altro pubblico Atto rogato a' 26. Giugno del medesimo anno 1713., con cui si attestò di essersi esso Notajo portato nella Corte Arcivescovile a richiesta di essi Signori Governadori, per osservare l'escarcerazione di detto Cherico *D. Niccolò Gagliardi*: Siccome lo vide tratto fuori dalle prigioni: Che accompagnato da un Cursore di detta Chiesa di *S. Angelo* fuori la porta del Palazzo Arcivescovile, da questo, e da un altro Cursore della medesima Chiesa, che ivi l'attendea, erasi costretto il detto Cherico ad entrare ad una sedia da mano, dentro cui racchiuso l'aveano condotto nelle

L. Car.

Carceri di S. Angelo. (a)

Ecco dunque , come per verità passava il Fatto del Sacerdote *Arcadi* nel 1710. , e del Cherico *Gagliardi* nel 1713. . Come poi si avessero potuti in Roma produrre que' mentovati due Documenti dalla Curia , per giustificare il Possesso di procedere contro gli Ecclesiastici addetti al servizio della Chiesa di *S. Angelo a Nido* , non sappiamo comprenderlo ; Sappiamo però , che co' mentovati cinque Documenti esibiti in Roma , si ottenne sul XIII. Dubbio la seguente Risoluzione della S. C. , con cui tutta la Giurisdizione del Rettore restò distrutta , ed abolita. *Quoad contractus respicientes Interesse, & Administrationem Hospitalis non competere Jurisdictionem Archiepiscopo, nisi ad formam concordatorum. Quo vero ad delicta competere Jure delegato; si sint patrata intra septa Hospitalis a Rectore, & Cappellanis, aliisque continud ibidem degentibus. In reliquis vero Jure ordinario.*

E questa si è quella Risoluzione della S. Congregazione , di cui si domanda ora il *Regio Exequatur* . Ma quando anche i Titoli di sopra esaminati , non fossero chiarissimi , non appariva forse dal primo Sommario della Piazza , che dal 1709. fino al 1731. si erano alla Corte del nostro Rettore rimessi i Processi dalla G. C. della Vicaria , dal S. C. , e dalla Corte Arcivescovile medesima (b) ? E tutti questi Processi , mentovati in una Nota , a cui si prestò poca credenza in Roma , non sono forse esistenti , per potersi prontamente mostrare ? Ed a' 16. Maggio del 1742. non si era dalla stessa Cor-

te

(a) Questi sono gli Atti pubblici nominati nella Consulta del. 1720. , ne' cui Atti Giurisdizionali si conservano fol. 15. 16. e 17.

(b) Primo Sommario della Piazza Num. 36.

te Arcivescovile ritheffo il Sacerdote *D. Gaetano Mauro*, come Cappellano della nostra Chiesa di *S. Angelo a Nido* (a) ? Come dunque nel 1743. la Giurisdizione del nostro Rettore era affatto svariata ?

Che occorre però dilungarci piu lungamente su questo Punto . E qual *Regio Exequatur* puo ora pretendersi se questa materia riguardante la Giurisdizione del Rettore su tutti i suoi Sudditi, ritruovasi già solennemente decisa fin dal 1720. ? Pieno de' sentimenti adattati alla presente Causa non ci replichi subito il Difensor della Curia , se chi mai avea data facoltà al Collaterale di concedere una Giurisdizione Ecclesiastica . Lodiamo l'ardente zelo nella presente Difesa . Ma potrebbe averfi in maggiore considerazione quel Supremo Regio Magistrato , e quel Delegato della Real Giurisdizione , a cui Relazione fu proposto, e risoluto il negozio . Non si diede certamente , nè potea darfi al Rettore di *S. Angelo a Nido* una Giurisdizione Ecclesiastica , che non avea . Si esaminò in Fatto l' antichissimo Possesso , in cui erano stati tutti i Rettori di questa Giurisdizione . Si ebbe presente il Diploma di *Filippo II.* , che abbiamo riferito di sopra . E poi in fin della Consulta si fe anco menzione delle Bolle di *Martino V.* e *Paolo III.* ultimamente esibite . Ecco le parole della Conclusione di quella Consulta del 1720. (b) . *Presentatasi la copia di detto Real Privilegio , e fattasi istanza per parte di detta Illustrre Piazza , e Governadori , perche in esecuzione di quello reintegrasse il Rettore nel possesso , ed esercizio della sua Giurisdizione ; richiamatosi il negozio in esame nel Collaterale , stante il detto Real Privilegio , nel quale avea la Majestà di detto Glorioso Monarca affermato d'esserle pienamente*

(a) Primo Sommario della Piazza Num. 38.

(b) Primo Sommario della Piazza Num. 34.

costato da detti Privilegj, e Bolle apostoliche, fu risoluto, che si dovesse far rappresentazione a Vostra Cesare, e Cattolica Maestà di tutto quello, che occorreva in questo affare, e che frattanto fosse restituito, e rimesso il Riferito Rettore nell'esercizio della sua carica a tenore di detto Privilegio Reale per quello appartenevasi all'esercizio della Giurisdizione sopra i Clerici, che assistono per servizio di detta Chiesa, ed Ospedale; dovessero però astenersi di tener Cursori, e far Patentati fin tanto, che dalla M. V. fusse altrimenti ordinato, con ricorrere in qualunque esecuzione da farsi, pendente la Real determinazione al braccio Secolare; ed in tal forma ne fu spedito il Biglietto a' Deputati di detta Illustre Piazza: Essendosi mosso il Collaterale principalmente ad ordinare la sospensione a rispetto de' Cursori dal tener presente il Reale Cesareo Dispaccio di Vostra Maestà, con cui si era degnata distribuirci gl'ordini atinenti alla Famiglia armata degli Ecclesiastici, a' quali credè giustamente non contravvenire coll'escarcerazione de' riferiti due Cursori, col motivo della buona fede, con cui i medemi in virtù delle loro Patenti supponevano poter andare armati.

Questa Consulta fu poi approvata con Real Diploma spedito a' 31. Agosto del 1720. Anzi espressamente si ordinò, che si eseguisse, ed osservasse il Privilegio del Monarca delle Spagne Filippo II. (a): *Es mi voluntad, que se execute, y observe el mencionado Privilegio del Rey D. Philipe Segundo, però con la advertencia, y calidad precisa, de que non por esto ayan en manera, ni caso alguno de poder tales Cursores usar, ni llebar armas prohibitas, pues esto seria a que non ha podido, ni puede extenderse la Regia Concession.*

Con

(a) Primo Sommario della Piazza Num. 22. Lit. 4.

Con queste Armi potremmo combattere con lieti augurj il Difensor della Curia, a cui ricordiamo, che il permesso domandato al Nostro Clementissimo Sovrano di ricorrere in Roma dalla sua stessa Curia, fu limitato al solo Punto delle Confessioni. E questo solo da S. M. si accordò (a). E come mai potea permettersi, che si andasse a rivancare una materia già decisa colla Reale Sovrana Autorità? Ed ora, che la Bolla di *Paolo III.* vedesi già verificata colla Carta di Fondazione, e colla Bolla di *Martino V.*, in vigore di cui fin dal 1470. fu il Cherico *Pellegrino* dal Vicario Generale *Giulio Carafa* rimesso alla nostra Chiesa, si avrà lo spirito d'insistere su tal Punto per lo *Regio Exequatur*?

Veniamo ora dunque a questo Punto delle Confessioni; per cui unicamente si domandò, e si ottenne il Reale permesso dalla Curia Arcivescovile di girne in Roma per la difamina. Qui non è luogo di ripetere quel che lungamente dicemmo intorno a' nuovi Documenti non presentati nella S. Congregazione, per mezzo de' quali si farebbe veduto, che questo Sacramento della Penitenza in un Luogo pienamente Esente non puo validamente amministrarsi a quei, che non sono Sudditi degli Arcivescovi di Napoli: effendovi nel Luogo pienamente Esente un Rettore, o sia Prelato inferiore, a cui da' Sommi Pontefici sta delegata la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica. Senza di questa base fondamentale in una materia sì delicata troppo vacillanti farebbono gli Atti possessivi o del nostro Pio Luogo, o della Curia Arcivescovile. Ma pure non tralascieremo di esaminarli; giacche la Curia ne fe' tanto uso in Roma.

II

(a) La Memoria data dalla Curia Arcivescovile, ed il Permesso accordatole con Sovrana Real deliberazione de' 7. Marzo 1738. leggesi nel Primo Sommario della Piazza Num. 43.

Il primo Documento prodotto in Roma si fu una Licenza conceduta agli 11. febbrajo del 1594. al Sacerdote Napoletano *D. Matteo di Agustinello* di amministrare il Sacramento della Penitenza, dell'Eucaristia, e dell'Estrema Unzione nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*. Le sole parole scritte in caratteri corsivi sono queste: *Penitentiae Sacramentum, ac etiam ad Sacramenta Sanctissimae Eucaristiae, & Unctionis in Ecclesia, & Hospitali Sancti Angeli ad Nidum Neap.* Siegue poi in altro carattere: *Ministrandi facultatem concedimus, ac impartimur.* Questa Licenza vedesi prorogata la prima volta agli 11. di Agosto 1594. per sei mesi, la seconda volta per sei altri mesi, e l'ultima volta a' 9. Agosto per un anno intero (a).

Questo Documento in verità non apparisce, d'onde sia estratto. Quel solo carattere corsivo non sappiamo, come sia. Se la licenza da *D. Matteo di Agustinello* si voleva generale, come si ottenne, per amministrare senza limitazione veruna i Sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia, e dell'Olio Santo nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*, la Licenza della Curia era troppo necessaria. Non si è mai preteso di poterlo fare, se non che per gl'infermi dell'Ospedale, e per gli attuali Sudditi del Rettore. Di piu nella Visita Personale del Cardinal *Gesualdo* veggiamo nel mese di Ottobre del 1599. presentato lo stesso *D. Matteo di Agustinello* senza altra menzione. Ma della Licenza di amministrare quei Sacramenti non se ne fa piu motto alcuno.

Di piu si presentò altro Documento del Notajo dell'Archivio della Curia per lo Registro de' Confessori approvati dalla medesima, il quale cominciava dal primo Marzo 1596. per tutto li 6. di Novembre del 1602. Dice di avervi ritrovato approvato per sei mesi il Sacerdote *D. Gio: Ange-*

Ang-

(a) Sommario della Curia num. 58.

Angelo de Simone della Diocesi di Caferta: Che a' 21. Luglio del 1599. erano stati approvati *D. Matteo di Agustinello* per li Sacramenti del Viatico, e dell'Estrema Unzione, e *D. Gio: Angelo de Simone* per le Confessioni: Che a' 12. Gennajo 1600. era stato di nuovo approvato *D. Gio: Angelo de Simone*: Che a' 22. Aprile 1600. era stato approvato *D. Matteo di Agustinello*: Che il medesimo Sacerdote era stato approvato a' 16. Gennajo 1602., a' 24. Aprile 1602., ed a' 14. Luglio dello stesso anno (a).

In questo Documento veggiamo sempre in carattere corsivo la Chiesa di *S. Angelo a Nido*, e posta in mezzo a due Asterischi: come se nell' Originale cio vi fosse soprainposto. Qui però veggiamo sempre nominati *D. Gio: Angelo de Simone*, e *D. Matteo Agustinello*. Vi sono le Approvazioni del 1599.: e propriamente quando furono visitati nell' anzidetta Visita Personale del Cardinal *Gesualdo*. Or come in questa Visita Personale si fanno scrupolo quei Preti di deporre, che celebravano la Messa nella Chiesa di *S. Angelo* con licenza della Curia: E poi tacciono la licenza di amministrare i Sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia, e dell'Estrema Unzione (b)? Vi è poi un altro Registro di simili Approvazioni dal 1602. fino al 1613. (c). Ma qui vi sono gran vacui; poiche prima mancano i Registri del 1599. per tutto il 1605. Mancano tre anni dal 1596. fino al 1599. Mancano gli anni 1601., 1603., e buona parte del 1604. Or dunque, se si dice, che vi sono i Registri dal 1596. fino al 1613., perche in tanti anni vacui non ci si portano le Approvazioni per l'amministrazione de' Sacramenti medesimi?

Dal

-
- (a) Sommario della Curia Num. 59.
 - (b) Diſto Sommario N. 79.
 - (c) Sommario della Curia N. 60.

Dal 1613. fino al 1666. ci acchetiamo subito ; poiche il Notajo Archivario già ci attesta , che mancano tutti i Registri (a). Ma i Registri dal 1666. fino al 1708. dove mai sono iti ? L'Archivario non si prese la cura di darcene ragguaglio alcuno.

Principiano di nuovo le Licenze date di Confessare per la Chiesa , ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* con carattere sempre corsivo , ed in mezzo a due Asterischi nel 1708. A' 7. Novembre di detto anno 1708. vedesi data a *D. Domenico Bendandi* la licenza di Confessare in detta Chiesa prorogata nel 1709. , nel 1710. , nel 1711. *ad beneplacitum Eminentissimi Domini*, e poi si salta a' 29. Maggio del 1739. *ad beneplacitum Eminentissimi Domini* (b). E nel 1710. si vede approvato un altro *D. Ignazio de Marino* per la Chiesa , ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* (c).

Di questo ultimo Sacerdote *D. Ignazio de Marino* nel Pio Luogo non se n'è ha notizia veruna . Ma di *D. Domenico Bendandi* ve ne è tutta la cognizione ; poiche servì il Luogo da Mastro di Casa per piu di quaranta anni . Apparisce dal Libro delle Conclusioni del Pio Luogo , di essere stato Eletto per Mastro di Casa fin dal primo Novembre del 1690. Da detto anno 1690. fino al 1708. , in cui la Curia porta la licenza datagli di poter confessare nella Chiesa , ed Ospedale di detto Pio Luogo , vi corrono anni dieciotto . Sicche per tutto questo tempo faceva da Mastro di Casa ; e come tale amministrava agl' Infermi il Sacramento della Penitenza , dell' Eucaristia , e dell' Olio Santo .

**Questi farebbono i Documenti piu vevoli prodotti in
Roma.**

(a) Sommario della Curia N. 65.

(b) Sommario della Curia N. 63.

(c) Detto Sommario della Curia N. 62.

Roma. Gli altri consistono in tante Fedi private. Vi è una Fede di *D. Andrea Conforto* segnata a' 20. Agosto del 1739. in cui dice di ricordarsi, che quarant'anni addietro *D. Pietro Castaldo* Canonico di *S. Giovanni Maggiore* avea confessato nella Chiesa di *S. Angelo* coll' Approvazione della Curia (a). Vi è l'altra fede di *D. Leonardo Gargiulo*, in cui dice di ricordarsi, che *D. Pietro-Antonio Castaldo*, e *D. Geronimo Cerri* aveano confessato in detta Chiesa per essere Confessori approvati dalla Curia (b). Di più il Sacerdote *D. Consalvo Castaldo* a' 23. Agosto del 1739. attesta, che dal 1730. fino al 1732. avea confessato nella Chiesa di *S. Angelo a Nido unicamente* con Licenza della Curia Arcivescovile (c). Vi è in fine una fede estratta da un antico Processo del 1603. fabbricato nella Curia contro il Paroco della *Rotonda*, e che in detto Processo si leggono due deposizioni di Tettimonj, che in assenza del Paroco, andava in detta Chiesa della *Rotonda* a confessare il Mastro di Casa di *S. Angelo a Nido* (d).

A tutte queste Fedi private diafi quella fede, che si vuole. Ma per farne qualche giudizio, da un solo esempio si prenda norma degli altri. Il buon Sacerdote *D. Consalvo Castaldo* attesta, che dal 1730. per tutto il 1732. avea confessato nella Chiesa di *S. Angelo a Nido*, con Licenza della Curia Arcivescovile, e non con altra Licenza. E pure egli si era dimenticato, che quantunque fosse stato Confessore approvato dalla Curia Arcivescovile per tutta questa Diocesi, fu poi ammesso ad amministrare il Sacramento della Penitenza nella Chiesa di *S. Angelo a Nido* al primo febbra-

M

jo del

- (a) Sommario della Curia Num. 55.
(b) Dicho Summario della Curia Num. 5.
(c) Dicho Summario Num. 57.
(d) Dicho Summario della Curia Num. 61.

jo del 1730. con Licenza del Rettore *Mercadante*; siccome apparisce dal documento, che conserviamo. E con questo equivoco sono concepiti tutti gli altri Attestati, e Documenti prodotti in Roma: Costando assai poco il far comparire, che molti di quei Sacerdoti ammessi nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*, licenziati poi dal servizio del Pio Luogo, o indotti da altre dolci speranze, andassero poi a prendere la licenza dalla Curia Arcivescovile.

Si vede però da tutti gli anzidetti Documenti l'abbaglio di puro Fatto preso in Roma, dove si è creduto, che indifferentemente senza licenza della Curia Arcivescovile potessero amministrarsi i Sacramenti della Penitenza, e dell'Estrema Unzione. In tai termini la pretesione era irregolarissima, quando non si restringea agli Infermi dell'Ospedale, ed a quei, che sono nell'attuale servizio del Pio Luogo.

In ordine poi agli atti possessivi a favore del Pio Luogo su questo Punto ve ne sarebbero stati assai valevoli, senza un avvenimento, che Noi certamente non ci figuriamo. Sappiasi, come eransi fin dal 1734. mandate in Roma diciassette Pagelle, dalle quali costava l'Approvazione fatta dal Rettore di *S. Angelo a Nido* de' Confessori per gl'Infermi, e Cappellani addetti al servizio del Pio Luogo per lo corso quasi di un secolo. Erasi il Piego di queste Pagelle diretto nel 1734. in Roma all'Avvocato *D. Pietro Ubaldo Dionigi*. Preso in quell'anno il Corriere col Baligione dall'Invitte Truppe Spagnuole, non poterono piu ritrovarsi tai Pagelle. Ed una sola ne fu ritrovata in casa del Conte Charny. Questo fatto viene attestato con giuramento da piu Uffiziali della Posta, e da altre Persone Ecclesiastiche degne di fede (a). La Pagella, che

si ri-

(a) Leggonfi questi Attestati nel Primo Sommario della Piazza Num. 42.

si ritrovò, era segnata a' 29. Giugno; ed è del tenore seguente: *Jacobus Cardone Prothonotarius Apostolicus, Ecclesia, & Hospitalis Sancti Angeli. & Andrea ad Nidum Nobilium Platea Nidi, Rector, Sacrista, & Ordinarius Judex immediatè Sancte Sedi subjectus: Dilecto nobis in Christo Rev. Domino Scipioni Grimaldo Magistro Domus Hospitalis Sanctorum Angeli, & Andrea ad Nidum, Presbytero Ecclesie nostrae Jurisdictioni subjecto, examinato, & approbato, ut omnibus Christifidelibus Infirmis in dicto Hospitali degentibus, ac omnibus Magistris officialibus, Ministris, aliisque Personis dictae nostrae Ecclesiae, & Hospitalis servitio adscriptis, Pœnitentiae Sacramentum ministrare, eosque sacramentaliter absolvere, non tamen à Censuris, & Casibus Sanctae Sedi Apostolicae, & nobis reservatis, possit, & valeat, harum tenore licentiam, & facultatem in Domino durante exercitio Magistri Domus, ei elargimur, cum facultate Sacram Eucharistiam, & Oleum Sanctum Infirmis in dicto Hospitali degentibus ministrandi. Datum Neap. ex Audientia Sancti Angeli ad Nidum die 29. Junii 1643. = Jacobus Cardone Ordinarius &c. = De Grippo Actuarius = Loco  Sigilli.*

Questa si è la Pagella del 1643., di cui non puo dubitarsene: poiche ritruovasi non solamente prodotta nel Primo Sommario della Piazza, ma anche in quello della Curia (a). Se, Dio sa per qual fatalità, non si fossero perdute le altre sedici Pagelle, si sarebbe compiuto il corso di un Secolo con Documenti sì autentici di un possesso giammai interrotto. Parve strano in Roma il titolo della Pagella; ponendosi in essa il Titolo di Rettore, Sacrista, e Giudice Ordinario immedia-

M 2

ta-

(a) Primo Sommario della Piazza Num. 42. Lit. B. e del Sommario della Curia Num. 52.

tamente soggetto alla S. Sede . E con ragione dovea sembrare tale ; non essendosi ancora prodotte tutte quelle necessarie Scritture , che ora non danno piu luogo di dubitare , che il Rettore della Chiesa , ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* sia il Giudice Ordinario in quel piccolo Territorio separato dalla Diocesi degli Arcivescovi . Con questi principj di piena Esenzione della Chiesa dell' Incoronata , e di essere il Priore di *S. Martino* Giudice Ordinario della medesima , fu risoluto nel 1718. dalla Sacra Congregazion del Concilio di doversi dal Priore medesimo approvare i Confessori , per amministrare in quella Chiesa a' suoi Sudditi il Sacramento della Penitenza . Or come si darebbe il Regio *Exequatur* alla Risoluzione del 1743. , con cui si disse , che i Confessori nella Chiesa , ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* dovessero approvarsi dall' Arcivescovo : ripugnandovi l' espressa determinazione della Carta di Fondazione approvata , e confermata da *Paolo III.* E non farebbe questo lo stesso , che porsi in evidente scrupolo di amministrarsi invalidamente questo Sacrosanto Sacramento della Penitenza agl' Infermi dell' Ospedale , ed a' Sudditi del nostro Pio Luogo , per non essersi esposto il Fatto a dovere a quegli Eminentissimi Porporati ? Nè creda il Pubblico , che questo Esame , ed Approvazione siasi fatta per tre Secoli nel Pio Luogo dal solo Rettore : poiche oltre dell' assistenza de' due Signori Governadori per pura formalità , il Rettore vi è intervenuto co' due Religiosi Maestri di Teologia de' piu rinomati nella Città .

Resta in fine l' ultimo Punto delle Processioni , per le quali appunto si accese il fuoco nel 1724. della presente controversia . Qui sì , che il Difensor della Curia esclama con un fascio di Atti possessivi alla mano , per dimostrare , che dal 1600. fino agli ultimi tempi il Clero di *S. Angelo a Nido* sia sempre intervenuto alle Processioni Generali del *Corpus Domini* , e del Glorioso San

Gen-

Gennaro . Noi all' incontro esclamiamo con un altro fascio di Proteste , e di Monitorj spediti dall' Auditor della Camera ; e pur non bastano . In somma , per l'intervento alle Processioni di ventitre Preti , si vorrebbe , che per mantenerfene il possesso , si fosse venuto in ogni anno ad un fatto d'armi . Via su cominciamo ad esaminare i Documenti della Curia prodotti in Roma per tai benedette Processioni . Si esibirono le copie di due Lettere scritte dal Cardinal *Gesualdo* a' 19. Maggio , ed a' 25. Agosto del 1600. Nelle medesime si contiene cio , che siegue (a) : *In S. Angelo a Nido potrà levare ogni sospensione , & altra pena a quei Preti , e Clero , acciocche possano servir la Chiesa , fatta prima però da loro promessa in Altis Curia ; d' andar sempre per l'avvenire alle Triduane , & altre pubbliche Processioni , che tal' è anco il senso della Congregazione de' Vescovi , e così desidero , che si eseguischi subito .*

Dunque nel 1600. il Clero di *S. Angelo a Nido* pretendea di non intervenire alle Processioni ; giacche il Cardinal *Gesualdo* ordina , che si levi a que' Preti , e Clero la sospensione , a cui erano stati sottoposti per detta cagione . Si ordina , che l' Interdetto non si levi : Se prima non si fosse fatta da loro promessa *in Altis Curia* , di andare sempre per l'avvenire alle Triduane , ed altre pubbliche Processioni . Ma l'obbligo , o sia la promessa , che dovea farsi *penes acta* dov'è ? Egli è certo , che non si fece : poichè altrimenti essendosi praticata la diligenza di conservare due sole Lettere , tanto maggiormente si sarebbe conservato un' obbligo della Curia : Ognuno crederebbe , che essendovi stato fin dal 1600. tanto strepito , affincchè tutti gli Esenti intervenissero alle
Pro-

(a) Sommario della Curia Num. 37.

Processioni, vi fosse un Libro, in cui rimanessero registrati tutti i Cleri Secolari, e Regolari, che intervengono. Ma sentasi quel che si attesta dal Mastrodatti della Curia a' 30. Maggio del 1724. Si dice, che vi è un Libro Maestro, in cui si registrano tutti que' del Clero Secolare, e Regolare, che debbono intervenire nelle Processioni: e che fra questi si truova registrato nel Trigesimo Luogo il Clero di *S. Angelo a Nido*. Si soggiugne però, che quando si sono fatte le Processioni generali, non è stato mai solito per lo passato rogarsi Atto di tutti que' Cleri intervenuti, ma solamente di alcuno contumace, per procedersi contro di quello alle pene comminate nell' Editto a tal' effetto pubblicato. Si prosiegue a dire, che solamente ritruovasi rogato Atto dell' Intervento generale di tutti i Cleri nelle tre Processioni generali fatte per l' Elezione del Sommo Pontefice, che poi seguì in persona della S. Memoria d' *Innocenzo XIII.*, per le quistioni, che vi furono allora di alcuni Cleri pretesi Esenti. Si dice in fine, che da quel tempo per evitare simili quistioni, e per farne restar memoria in avvenire, rogasi l' Atto dell' Intervento (a).

Sicche giusta la fede del Mastrodatti della Curia non può esibirsi Atto legittimo dell' Intervento del Clero di *S. Angelo a Nido* alle Processioni generali. Si cominciò a praticare coll' occasione dell' elezione del Sommo Pontefice *Innocenzo XIII.*, che vale a dire, quando appunto si accese il nostro litigio. Ed importa poco, che in quel Libro Maestro si registrino tutti que' che la Curia pretende di dover' intervenire: poiche altro si è stato sempre il pretendere, ed altro il conseguire. Ed in effetti così possiamo interpretare un altro Attestato del-
lo

(a) Sommario della Curia N. 29.

lo stesso Mastrodatti della Curia fatto a' 20. Aprile del 1741. Nel medesimo dice, che in un piccolo Libro, in cui si annotano tutti que' del Clero Secolare, e Regolare delle Processioni, che si fanno in questa Città. Il senso è assai ambiguo per non contraddirsi all'altro Attestato: onde poniamo le sue proprie parole. *Fateor ego subscriptus Magister Actorum Curia Archiepiscopalis Neapolitane, qualiter inter cetera contenta in parvo libro, in quo adnotantur omnes de Clero Seculari, & Regulari in Processionibus Generalibus, quae fiunt in hac Civitate Neapolis, ad sunt videlicet.* Siegue poi la rubrica di varj Cleri. E fra questi vi sono que' di *S. Antonio di Vienna*, di *S. Angelo a Nido*, e dell' *Incoronata* (a). Si vede chiaro, che qui il Mastrodatti parla di quel Libro Maestro delle pretensioni, perchè il Clero di *S. Antonio Abate*, e dell' *Incoronata* dopo le cennate Rifoluzioni della S. Congregazione quasi da un Secolo e piu non intervengono alle Processioni Generali.

Della stessa carata si è un'altra fede del Mastrodatti della Curia, dell'intervento alle Processioni Generali fatta fin dal primo Marzo 1685., e che si legge nello stesso Sommario (b).

Si esibirono parimente in Roma due Deposizioni, di cui una vedesi sottoscritta dal Sacerdote *D. Gio: Battista Torraca*, e l'altra dal Sacerdote *D. Niccolò Arcadi* a' 30. Marzo del 1729. Il primo, che dicesi esaminato, non si sa però avanti di qual Giudice, rispose agli Interrogatorj fattigli, che era stato Cappellano nella Chiesa di *S. Angelo a Nido* per anni tre, e nove mesi: Che in detto tempo era intervenuto cogli altri Cappellani di detta Chiesa alle due solite Processioni Generali del
Cor-

(a) Sommario della Curia n. 26.

(b) Sommario della Curia n. 27.

Corpus Domini, e della Traslazione delle Reliquie di *S. Gennaro* precedente Editto del Sig. Cardinale Arcivescovo. Giova però riflettere, che interrogato sul punto delle Confessioni, depose di aver visto *D. Marco Mercadante* in quel tempo Rettore confessare due Cappellani, e che spinto dalla curiosità domandò a suoi compagni, con qual facoltà lo faceva, non essendo Confessore approvato dall' Arcivescovo: e che gli fu risposto, che quegli dicea di confessare, come Ordinario in virtù del Privilegio (a). L'altro Sacerdote esaminato, nello stesso modo rispose, che era stato Cappellano di *S. Angelo a Nido* per sette mesi, e che nel suo tempo una volta sola nel mese di Giugno del 1710. andò cogli altri Cappellani alla Processione del *Corpus Domini*. Ed in quanto al punto delle Confessioni depose di avergli detto il Rettore *D. Marco Mercadante*, che senza l'approvazione dell' Ordinario potea confessare i Cappellani, e Cherici della stessa Chiesa nel Distretto della medesima, e che *D. Stefano Morelli* capo Coro della medesima Chiesa gli avea confermato lo stesso; E che nella Sacristia avea veduto il detto *D. Marco* confessare alcune volte Monsignor *Brancaccio* Arcivescovo di *Matera*. Termina il suo Esame: *So però molto bene, che lui non è stato approvato dall' Ordinario* (b).

Degno di osservazione si è un Attestato fatto dal Sacerdote *D. Luca Califano* agli 8. di Maggio del 1741. Costui dice, che da sessantre anni in dietro avea servito da Cherico Diacono per anni dodici nella Chiesa di *S. Angelo a Nido*, e che per tutto quel tempo intervennero alle Processioni Generali del *Corpus Domini*, e di *S. Gennaro* otto Cappellani in circa di detta Chiesa con due o tre Cherici, e con il Rettore senza Croce, e
senza

(a) Sommario della Curia n. 30.

(b) Sommario della Curia n. 31.

senza Confalone: precedente però la Protesta d'inter-
venirvi per divozione, e non per obbligo (a). Ed in
effetti l'Archivario della Curia attesta, che si conser-
vavano in esso Archivio trentatre Proteste fatte dal
1669. fino al 1697. dal Sacrista, e Clero della Chiesa
di *S. Angelo a Nido* in occasione dell' intervento alle
Processioni del *Corpus Domini*, e di *S. Gennaro* (b). E
se ne producono alcune del 1669. e 1675. (c).

Si produsse parimente in Roma un' Istanza de' Signori Go-
vernadori, con cui domandarono nel 1672. al Sig. Car-
dinal *Caracciolo* allora Arcivescovo, che si togliesse l'In-
terdetto dalla Chiesa postovi sotto pretesto, che i Pre-
ti di quella non erano andati alla Processione del Giu-
bileo. Ed in tal ricorso si conchiudea, che si degnas-
se concederli per grazia quello, che si dovea loro per
giustizia, ordinando, che si levasse l'Interdetto (d).

E parimente non si lasciò di produrre un' altra Istan-
za de' Signori Governadori fatta nella Corte Arcive-
scovile a' 7. Maggio del 1685. , di cui si è fatta ora
gran pompa. In questa Istanza si dice, che in ogni an-
no da' Signori Governadori *pro tempore* si era ordinato
a' Preti della loro Chiesa di andare alle Processioni Ge-
nerali del *Corpus Domini*, e di *S. Gennaro* per eserci-
tare un' atto meritorio, e precedente Protesta di farsi
per pura divozione: Che essendosi in quell' anno in oc-
casione della Processione di *S. Gennaro* mancato d' in-
tervenire, si era interdetta la Chiesa, e scomunica-
ti i Sacerdoti. Domandavano di rivocarsi l'Interdetto,
ed assolvervi i Preti, ed essi Signori Governadori pro-

N

met-

- (a) Sommario della Curia n. 33.
(b) Sommario della Curia n. 34.
(c) Sommario della Curia n. 35. e 36.
(d) Sommario della Curia n. 39.

metteano di far continuare *singulis annis* il *solito* di far andare i Preti della detta Chiesa alle Processioni cogli atti Protestativi fino a tanto , che dalla Corte Romana , dove stava introdotto il Giudizio , non si fosse determinato il contrario (a).

Ecco minutamente riferiti con non picciola nostra noja tutti i Documenti esibiti in Roma per l'Intervento alle Processioni Generali del *Corpus Domini* , e di *S. Gennaro* . Riferiremo ora quel che vi è per parte della nostra Chiesa . Il Cardinal *Gesualdi* con quelle due sue Lettere cominciò dal 1600. a pretendere questo Intervento . Volea , che si facesse obbligo nella Curia per l'Intervento medesimo in avvenire , ma non l'ottenne . A' 5. Marzo del 1603. fe' pubblicare altro Editto , in cui si nominarono i Preti di *S. Angelo a Nido* ; ma nulla ne seguì giusta il Documento medesimo della Curia (b).

Nel 1642. si risvegliò piu validamente questa pretensione della Corte Arcivescovile . Da' Signori Governadori se ne fe' ricorso all'Auditor della Camera Appostolica , come Giudice Ordinario degli Esenti . Si esposero i Privilegj , e possesso in cui si ritrovava questo Clero , di non intervenire alle Processioni Generali , ed ottennero a' 4. Dicembre del 1642. il Monitorio *pro conservatione , & manutentione* (c) . Su di questo Monitorio fu nel 1646. interposto il *Regio exequatur* , e notificato alla Curia . Ed allora si fu , che dal Cardinal *Francesco Maria Brancaccio* si supplicò *Urbano VIII.* per la Riaffunzione delle Bolle di *Martino V.* , e *Paolo III.* , che già si ottenne . Così cessarono per qualche tempo le pretensioni della Curia . Risvegliaronsi di là a qualche tempo , onde

de

-
- (a) Sommario della Curia n. 41.
 - (b) Sommario della Curia N. 38.
 - (c) Primo Sommario della Piazza N. 7.

de nel 1669. si spedì nuovo Monitorio (a).

Piu strepitose si furono tai Contese nel 1672., e 1685. per gl'Interdetti, a cui fu sottoposta la Chiesa. E la Curia non ha mancato in Roma di produrre le Istanze fatte in quei tempi da' Signori Governadori per ritrarre vantaggio da qualche debolezza allora usata. Ma dovea avvertirsi, che nel 1678. si rinnovò il Monitorio dell'Auditor della Camera (b). E nel 1688. non solamente fu rinnovato il Monitorio; ma da un pubblico Notajo fu notificato al Vicario Generale, che rispose soltanto con un *Benissimo* (c).

Il Difensor della Curia però ci replica sempre, che non ostante tai Monitorj, e Proteste il solito si-è sempre stato di essere il Clero di *S. Angelo a Nido* intervenuto alle dette due Processioni Generali. Qui se vogliamo andare di buona fede, si puo sciogliere agevolmente l'equivoco. Leggansi con attenzione tutti i Documenti della Curia. E si vedrà, che da quelle stesse Scritture risulta, che giammai il Clero di *S. Angelo a Nido* in forma di Clero col proprio Rettore, e colla Croce è intervenuto in dette due Processioni Generali. Il Sacerdote *D. Luca Califano* esaminato dalla Curia medesima lo spiega con chiarezza, e toglie l'ambiguità (d). Ed il Sacerdote *D. Niccolò Arcadi*, dopo l'Esame fatto nella Curia, dichiarò, come egli avea inteso quel *Solito* (e). La sua Dichiarazione dunque fatta avanti di un pubblico Notajo, e di piu Persone fu questa. Domandato dal Rettore di *S. Angelo a Nido*, se come egli avea deposto, di essere intervenuto secondo il solito alla Processione del

N 2

Cor-

-
- (a) Primo Sommario della Piazza n. 8.
 - (b) Detto Sommario n. 9.
 - (c) Detto Sommario n. 10. *Lit. A.*
 - (d) Sommario della Curia num. 33.
 - (e) Sommario della Piazza n. 15.

Corpus Domini cogli altri Cappellani , quando piu di quattro non ve ne andavano , e fra questi una volta vi era andato ancor egli , rispose cosi : *Queste sono parole poste da loro , però sempre si possono spiegare , mentre in tempo mio in detta Processione del Corpus Domini piu di quattro Cappellani non ci siamo andati .*

Per isciogliere maggiormente questo equivoco , e restrizione mentale del solito ; Leggasi un pubblico , e giurato Attestato rogato a' 21. Agosto del 1724. di Venti Sacerdoti , fra i quali ci piace di vedervi lo stesso *D. Gio: Battista Torraca* esaminato dalla Curia , e molti , che aveano servito da' Cappellani Coristi la nostra Chiesa , ed Ospedale . Attestano tutti costoro di ricordarsi benissimo , e sapere *de causâ scientiâ* , che nelle due Processioni Generali del *Corpus Domini* , e *S. Gennaro* mai il Clero di *S. Angelo* era intervenuto in forma di Clero , ma solamente per divozione , e colla protesta si erano mandati quattro Cappellani nel *Corpus Domini* : Che questi associavano detta Processione fino all' Altare eretto nella Piazza del Pennino , che era meno della metà della Processione , e poi si ritiravano nella detta Chiesa di *S. Angelo* per assistere ivi alla Messa Cantata coll' Esposizione del Venerabile : Che nelle Processioni di *S. Gennaro* si erano mandati sei Cappellani , i quali non andavano cogli altri Cleri , ma associavano , ed accompagnavano con sei torce la Statua della Gloriosa *S. Candida Brancaccio* Padrona della nostra Città , per essere quella Statua di detta Chiesa . Conchiudono di saperlo non solamente per averlo veduto , ma per essere toccato a loro da quando in quando di andare alle dette Processioni . E depongono delle Processioni fatte intorno le mura del Pio Luogo nel 1715. per implorare da Dio l' ajuto contro il Turco , e nel 1724. per l' elezione del Sommo Pontefice (a) . Ed in quan-

(a) *Diâo Primo Summario della Piazza Num. 13.*

quanto alle Processioni fatte intorno alle mura di esso Pio Luogo nell'elezione de' Sommi Pontefici, e de' solenni Funerali celebrati nella Chiesa medesima per li Defunti Romani Pontefici vi è altro solenne, e giurato Attestato di otto de' piu rinomati Notai di questa Città, che tengono in quel Quartiere le loro Curie (a). L'ultimo però, e piu chiaro Documento, che dovrebbe oramai farci terminare le Processioni, si è quel tanto, che accadde a' 26. Giugno del 1709. Essendosi in quell'anno fatta secondo il solito dal Clero di *S. Angelo a Nido* la Processione del *Corpus Domini*, si oltrepassò per un poco il Recinto di dette Mura. Il Vicario Generale di quel tempo *Settimio Paluzio* ne fece de' risentimenti, e procedè alla carcerazione di sei Preti. Si fece del rumore per l'escarcerazione de' medesimi, che di là a poco seguì: dopo di essersi esibite le Bolle, e Privilegj del Pio Luogo. Ed ecco la risposta data da quel Vicario Generale. *Ho veduti i vostri Privilegj, sono d'accordo, che siete Esenti, però un'altra volta la Processione fatela per li vostri Cancelli* (b). Il vero adunque si è, che le Processioni si sono sempre mai fatte intorno le Mura, e Recinto del detto Pio Luogo: Che nella Processione di *S. Gennaro* si sono mandati sei Cappellani per accompagnare la Statua di *S. Candida*, e che nel *Corpus Domini* si mandarono per pura divozione quattro soli Cappellani. E così si andò destreggiando fino al 1724., in cui formalmente si accese il litigio. Le Processioni, che in quel tempo si fecero per l'Elezione del nuovo Sommo Pontefice, ne diedero l'occasione. Il Cardinal *Pignatelli* allora

(a) *Ditto Summario Num. 12.*

(b) Questo Fatto vien distintamente riferito dal Regio Collaterale Consiglio nella Consulta fatta nel 1720. *Ditto Primo Summario della Piazza Num. 24.* e propriamente al §. 6.

lora Arcivescovo , pretese , che il Clero di *S. Angelo a Nido* dovesse intervenire . Per parte de' Signori Governadori si spedì un Monitorio dall'Auditor della Camera a' 13. Maggio 1724. , notificato a' 16. dello stesso mese al Vicario Generale della Corte Arcivescovile (a) . Lo stesso Cardinal *Pignatelli* ritrovandosi in Roma , dove era ito al Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice , seguita poi in Persona della S. M. di *Benedetto XIII.* , introdusse la Causa nella Congregazione del Concilio , dove prima , che si presentassero le Scritture dal Pio Luogo , e fosse giunto in Roma l'Agente, ed Avvocato del medesimo , fu nel 1724. a' 18. Marzo, ed a' 24. Novembre deciso di essere il nostro Clero tenuto all' intervento delle Generali Processioni . Ottenutasi la nuova Udienza al primo Dicembre del 1725. , dalla maggior parte de' Votanti della Sacra Congregazione si decretò a favore del nostro Pio Luogo colle seguenti parole : **CUM ITAQUE NON SUBSISTANT FUNDAMENTA ULTIMÆ RESOLUTIONIS RESCRIBENDUM IDEO EST , RECEDENDUM ESSE A DECISIS .**

Questa Risoluzione prima di promulgarsi , perche si ritrovava il Cardinal Arcivescovo presente in Roma , si volle partecipare al medesimo , affinche egli stesso cedesse volontariamente alla lite . E per dargli tempo a determinare , si disse fra tanto *dilata post Epiphaniam*, che cadea nella Congregazione de' 26. Gennajo del 1726. Nel mentre però , che doveasi chiamare la Causa , cercò detto Arcivescovo presente altra dilazione per la prossima Congregazione de' 9. febbrajo , sul motivo di far venire piu Scritture da' suoi Archivj . Ma divertendo dalla Sacra Congregazione del Concilio, por-

(a) Primo Sommario della Piazza n. 11.

portoffi dal Pontefice nuovamente eletto *Benedetto XIII.*, e con un Voto del solo Cardinal *Pereyra*, non intesi i Governadori, ottenne dal Papa un Breve, con cui avocando a sè la Causa, obbligava il Clero a dette Processioni. Ed acciocche la Congregazione non pubblicasse la sua Risoluzione a favore del nostro Clero, con Ordine per mezzo del Cardinale Secretario di Stato l'inibì, che non procedesse. Rifentitafi di questo passo la Congregazione, mandò il Cardinale *Origo* Prefetto a dolersene col Papa.

Risaputafi tal novità, e paruta strana al Cardinal *Cienfuegos*, che con particolar Dispaccio della sua Corte era incaricato di assistere a questo affare, ne fece gravi doglianze, che riuscirono vane. Ne avvisò subito con Espresso il Vicerè di Napoli, affincbe s'impedisce al Breve suddetto il Regio *Exequatur*.

Il Difensor della Curia stima tutto questo racconto un Romanzo. E pure non si avvede, che Noi non ci siamo dipartiti affatto dalla Relazione, e Consulta fatta dal Regio Collateral Consiglio nel 1726. alla Corte di Vienna. Se tai Consulte di un sì serio, e Supremo Magistrato, ed i Fatti, che in essa si rappresentano al Sovrano, meritino sì poca credenza, vi pensi senza accensione di fantasia. Il Cardinal *Cienfuegos* non puo dall'altro Mondo ringraziarlo degli Elogj, che pubblicamente diede al suo Ministero. Ma senta almeno, come dalla sua Corte fu creduto. E per non abbagliare porremo qui le proprie parole del Real Dispaccio della Corte di Vienna in data de' 30. Marzo 1726. Con questo si racconta il Fatto della stessa maniera, che Noi testè lo abbiamo narrato. Si riferiscono i passi dati col Nunzio Appostolico. Si ordina, che al Breve assolutamente non si dia il Regio *Exequatur*: Che s'insinui al Cardinal *Pignatelli*, di non essere del suo Real gradimento, ed approvazione, che con mezzi cotanto irregolari, e strani si tentassero di abbattere le
ragio.

ragioni della Piazza di Nido, che quivi si dicono affai chiare (a). Con representacion de 16. de Febrero proximo passado dió quenta el Cardenal Cienfuegos, en consequencia de lo que le tengo ordenado en la serie de la controversia entre el Arzobispo Cardenal Pignatelli, y la Yglesia, y Hospital de S. Angel a Nido de esta fidelissima Ciudad sin embargo de las dos decisiones, que la Congregacion del Concilio havia dado a favor del Arzobispo. Repropuesta la Causa en primero de Dizembre del dicho anno 1725. de onze votos, que intervinieron en dicha Congregacion, fueron los ocho de Parecer, que se debiese omninamente rezeder de las dos antecedentes referidas decisiones, y que habiendo determinado la Congregacion dar parte de ello al Card. Pignatelli antes de la conclusion de la Causa determinada para el dia de la Epifania, para inducirle a abrazar un ajustamiento de reciproca satisfacion, hizo este instancia para nueva dilacion, que se le concedio, y obtuvo de Su Santidad sobreticiamenti un Breve, con el qual se imponia perpetuo silencio a la Causa, y que no obstante los efficaces officios, que se han practicado assi por su parte, como por la de la misma Congregacion offendida por haversele quitado una causa, que estava a su examen, paraque informado Su Beatitud de la verdad, y Justicia lo revocasse, no se ha conseguido efecto alguno favorable: de todo lo qual dice el Card. Cienfuegos os dió noticia en primero de Febrero proximo passado, para que quando se presentasse por parte del Cardenal Pignatelli el enunciado Breve, no le daréis execution, y siendo de rezelar, que no basten a remover a Su Santidad de la resolucion ya tomada: Ni las Claras razones, que asisten a la Plaza de Nido, ni

(a) Ultimo Sommario della Piazza n. 6.

el officio, que he mandado se passe con esse Nunzio Apostolico, para que no se atropelle la Justicia. He querido encargaros, y mandaros (como lo hago) que con esse mi Consejo Colateral esteis muy a la mira: Para denegar el Exequatur al Breve, que se presentare consecutivo al enunciado decreto absoluto expedido por el Papa, y que por uno de los Regentes del mismo Colateral (tratada antes en el la materia) insinueis al Cardinal Pignatelli, que nunca podra ser de mi Reale agrado, y aprovacion, que por medios tan irregulares, y extraños intente abatir la razon de la Plaza de Nido, quando deve conocerse, y decedirse la que tubiere cadauna de las partes por la via ordinaria del Juizio, que pende: lo que fio de vuestra actividad, y zelo executareis puntualmente, y que me tendreis informado, de lo que en el assumpto fuere ocurriendo.

Ma giacche il Difensor della Curia invasato per questa volta in un ostinato Pirronismo, non vuol credere affatto a' Ministri Rappresentanti de' Principi, nè a' Reali Diplomi, nè a' Magistrati Supremi, almeno esami colla sua bella mente la cosa in sè stessa. Consideri, che di questo fatto se ne parlò per quattro anni in appresso, e ne fu piena Roma, e Napoli. Sicche non fu un abbaglio l'esser creduto, che nel 1725. la S. Congregazione decise di non essere tenuto il nostro Clero all' intervento delle Processioni Generali. Senta un'altra Real Cedola de' 2. Agosto 1727. , con cui si ordina, che si facesse pubblica alla Piazza di Nido la promessa fatta da quel Cardinal Arcivescovo di non servirsi giammai di quel Breve, e le nuove premure, che non si permettesse il menomo attentato contro la libertà, e prerogative di questa Chiesa, ed Ospedale (a): *T que*
 O *del*

(a) Ultimo Sommario della Piazza num. 9. Lis. A.

del Villetse con que comunicastes al Colateral la promessa, que en vos os hizo el Arzobispo de no servirse Jamas del Breve obtenido de Su Santidad, disponis **SE ENTREQUE COPIA AUTENTICA** a la Plaza de Nido, para que quede en inteligencia de la referida promesa; encargando os asimismo, que con el Cardenal esteys muy atento, **EN QUE NO SE PERMITA MENOR ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD, Y PRIVILEGIOS de la Iglesia, y Hospital de S. Juan y S. Andres a Nido, como antecedentemente se está prevenido.**

Confirmili furono le interessanti premure di un alto Real Despaccio de' 19. Marzo del 1729. (a): *Vista fu Instantia de venido en que se renueva, mi citado Real Orden, y en consequencia de ello os encargo, y mando, que a tenor del preinserto Despacho promovait las razones de la Plaza suplicante, en la controversia pendiente con el Card. Arzobispo de essa Ciudad, y exemplays quanto en el se contiene, y está prescrito tanto por lo que mira a los officios, que con dicho Cardenal Arzobispo se ofreceren passar, quanto a que se entregue a la Plaza de Nido, copia autentica del Villetse, con que el Card. de Althann, comunicò al Colateral la promesa, que en voz le hizo el mismo Arzobispo: pues es, mi voluntad, que en todo tenga la mas entera observancia dicho Despacho, **T DE HAVERLO EXECUTADO ME DAREIS QUENTA.***

Dopo di sì strepitosi avvenimenti trattata nel Reg. Colateral Consiglio la Causa a' 21. Ottobre del 1729. a relazione del fu Presidente del S. R. C., e Delegato della Real Giurisdizione D. Gaetano Argento, rimase conchiusa, che i Deputati della Piazza poteano servirsi di loro ragioni

(a) Ultimo Sommario della Piazza num. 9. Lit. D.

ni (a). Così con lieti, e giolivi applausi videsi questa Chiesa riaperta, ed i Divini Uffizj cotidianamente colla celebrati. Si diè di nuovo a' poveri Infermi ricovero in quell' Ospedale. Ed a comodo generale di tutti gli studiosi, restò di nuovo aperta quella pubblica speciosa Biblioteca unica nel nostro Regno. Nè la Curia Arcivescovile pretesè piu di costringere questo Clero all' Intervento delle Processioni Generali.

Nel 1738. si diè dalla Curia Arcivescovile la mentovata Memoria al Re N. S., domandando il permesso di farsi discutere in Roma il Punto delle Confessioni; affinché questo Sacramento della Penitenza con grave scrupolo di coscienza non si esercitasse forse invalidamente in quel Pio Luogo. E questo solo permesso dal Nostro clementissimo Sovrano accordossi. Ma come poi si videro nella S. Congregazione presentati 14. Dubbj? E quel Breve di Benedetto XIII., di cui giustamente credeasi abolita la Memoria, come servì per base, e fondamento di tutti gli altri Dubbj? E come potea la S. Congregazione dire, che quel Breve Pontificio non sosteneasi, non essendovi quello antecedente Rescritto, che in Roma chiamasi *Aperitio oris*? E posta la sussistenza del Breve, non era decisa la Causa per l' Intervento alle Processioni Generali? E stabilito già il fondamento della Deroga Conciliare di Trento a' Privilegj del nostro Pio Luogo, non venivano subito a risolversi contro del medesimo tutti gli altri Dubbj, che si erano promossi? Sicche dovrà ora darsi il Regio *Exequatur* a quel Breve: anzi questo avrà a servire di norma, e regola a tutte le altre Risoluzioni, dopo che nel Regno di Napoli, anche con espresse promesse dell' Arcivescovo, e con tutta la

O 2

So-

(a) L'Appuntamento del Regio Collaterale Consiglio si legge nel detto ultimo Sommario num. 11.

Sovrana Reale Autorità si era già stabilito, che di quel Breve non avesse più in eterno a parlarsene? Qui avrei voluto, che il Dotto Difensor della Curia avesse data categorica risposta; allorché tutto intervorato esclamava, che nè anco si farebbe preteso ne' Parlamenti di Francia d'impedire l'esecuzione a quattordici Risoluzioni della S. Congregazione del Concilio. Importa poco, che i Governadori del Pio Luogo si sieno contentati di proseguire il litigio in Roma. Tralasciamo di ripetere, quanto si è detto intorno alla mancanza de' Documenti non esibiti in quel Sacro Confesso, per la cui mancanza quelle Risoluzioni, quantunque profferite da un' Adunanza sì ragguardevole di Porporati, non possono meritare l'esecuzione. *Prudentissimos quoque fallit facti ignoratio*. Non vi necessita in questo caso nè *Appellazione*, nè *Ricorso al Principe*, nè *chiedere soccorso al Pretore*; poichè non può dirsi, che giudichi chiunque pofferisca il suo giudizio sul fondamento di un Fatto non vero (a). E Noi per l'infallibilità del puro Fatto già abbiamo rammentato al Difensor della Curia le dottrine del Cardinal *Bellarmino*, e di *Melchior Cano*. Qui non si tratta ora del semplice pregiudizio de' Litiganti. Tutta la Reale Autorità vi va impegnata: nel volersi ora con altre apparenze l'esecuzione di un Breve, di cui con tanti Diplomi Reali, ed Appuntamenti del Regio Collaterale Consiglio si ritrova già stabilito di non averse ne giammai a far uso nel Regno. Ed affinché vieppiù chiaramente si vegga, come di questo Breve si è fatto uso, sappiasi per fatto costantissimo, che domandata in Roma la nuova Udienza, fu questa

(a) *Cujacius ad Leg. Quid Testament. de Excusationibus, & ad Leg. 1. Qua Sententia sine appellatione rescindi, & ad Leg. 2. Cod. Ex falso Instrumento.*

sta denegata per lo I. II. III. IV. e VI. Dubbio ; ed accordata solamente per tutti gli altri. Or come rimanendo in piedi, ed inappellabili le cinque anzidette Risoluzioni, poteano di nuovo richiamarsi a giusto esame le altre? Posta per fondamento delle prime cinque Risoluzioni la Deroga del Concilio di Trento, non venivano forse a rimanere da sè risolti tutti gli altri: dipendendo tutti dal principio medesimo? E con quel semplicissimo Rescritto di *utantur Juribus suis* si potea da' Signori Governadori pretendere in quella S. Congregazione di averli a trattare di nuovo di que' cinque Dubbj rimasti inappellabili? Riguardi per qualunque aspetto si voglia il Difensor della Curia questa materia: mentre troverà sempre insuperabili gli ostacoli di potersi impartire alle Risoluzioni della S. Congregazione il *Regio exequatur*.

A Voi dunque, veneratissimi Senatori della Real Camera di S. Chiara prescelti dal nostro Clementissimo Sovrano a sedere in questo suo Supremo Concistoro, a Voi tocca di esaminare con que' lumi, che Noi certamente non abbiamo, i gravissimi pregiudizj, che ne riddonderebbono. Nel mantenere illibata, ed illesa l'Essenzione di questo Pio Luogo, Voi assai meglio di Noi conoscerete interessatissima la Reale Autorità: avendo il Monarca delle Spagne *Filippo II.*, assistito dal suo Consiglio, ordinato con suo Diploma esecutoriato nel Regno, che fosse il Rettore di S. Angelo a Nido mantenuto nell'esercizio dell'Ordinaria Giurisdizione Ecclesiastica, di cui sono effetti necessarj tutti i Dubbj in Roma proposti: *Ditumque Propositum, sive Sacristiam in possessione, exemptione, exercitio, aliisque superius relatis confirmamus, nostraque Regia auctoritate fulcimus, Praesidioque nostro defendendos, & protegendos esse dicimus, decernimus, & mandamus.*

Nè all'Autorità Reale va disgiunta nel caso nostro tutta l'Autorità Pontificia. Non videro in Roma la Carta di
Fon-

Fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio per ben intendere il senso della Bolla di Martino V., e per darsi tutto il peso che meritava alla Bolla di Paolo III. Debbono i Romani Pontefici essere impegnatissimi a mantenere quella Giurisdizione, che fin dal V. Secolo esercitarono in questa antica Diaconia di *S. Andrea* per mezzo de' Suddiaconi Regionarj, e poi per gli Abati di *S. Andrea*, e finalmente per lo nostro Rettore di *S. Angelo a Nido*.

Non crederete giammai, che il Concilio di Trento avesse derogato ad una Fondazione pattuita *in limine foundationis* contro il vero spirito della Chiesa. E Voi ben vedete, se ammessa questa massima in un Padronato Laicale, di quai conseguenze sarebbe alle Prerogative piu speciose di tanti Regj Padronati.

A voi si appartiene di mantenere questa Laicale Fondazione di pubblico Diritto. Ed a tanti rilevantissimi motivi aggiugnetevi la memoria di quel *Rinaldo Brancaccio*, che ne' tempi piu calamitosi fu sì utile alla Chiesa di Dio, e che da quel Mausoleo, in cui le sue ceneri chete, e tranquille riposano, somministra ancor oggi lume, e splendore a questa sua Patria, felicissima Madre di tanti Eroi. Tutte le Nazioni piu culte del Mondo con Piramidi, con Obelischi, con Statue, con Colossi, con Mausolei, con Marmi, e tutta la cieca Gentilità colle loro finte Apoteosi vollero perpetuare alla memoria de' Posterì gli Uomini piu benemeriti della Patria. Egli è per tanto ben di dovere, che un Monumento sì antico del Nostro Sacro Eroe commesso alla cura di un Collegio di Nobiltà sì rinomato in Europa, trasmettasi illeso, ed intatto a' Posterì giusta le Leggi della sua primiera Fondazione. Ne goderà la Corte di Roma giustamente impegnata a mantenere l'Autorità Pontificia. Ne goderanno quegli Eminentissimi Porporati, che posti i Fatti nel suo vero lume fenderà questo Tributo di giustizia a colui, che vesti un tempo,